

LE COSTITUZIONI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Tratto da "Le carte d'Europa: un viaggio in CD-ROM attraverso le storie costituzionali dei 15 Paesi dell'Unione Europea" - a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

PORTOGALLO

PREAMBOLO

Il 25 d'Aprile 1974 il Movimento delle Forze Armate, coronando la lunga resistenza del popolo portoghese e interpretando i suoi profondi sentimenti, fa cadere il regime fascista. La liberazione del Portogallo dalla dittatura dall'oppressione e dal colonialismo ha rappresentato una trasformazione rivoluzionaria e l'inizio di una svolta storica della società portoghese. La Rivoluzione ha restituito ai Portoghesi i diritti e le libertà essenziali. Nell'esercizio di questi diritti e libertà, i legittimi rappresentanti del popolo si sono riuniti per elaborare una Costituzione che corrisponda alle aspirazioni del Paese. L'Assemblea Costituente sancisce la decisione del popolo portoghese di difendere l'indipendenza nazionale, di garantire i diritti fondamentali dei cittadini, di stabilire i principi fondamentali della democrazia, di assicurare il primato dello Stato di Diritto democratico e di intraprendere la strada verso una società socialista, nel rispetto della volontà del popolo portoghese, perseguendo l'obiettivo di costruire un Paese più libero, più giusto e più ispirato alla fratellanza. L'Assemblea Costituente, riunita nella sessione plenaria del 2 aprile 1976, approva e decreta la seguente Costituzione della Repubblica Portoghese;

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Repubblica portoghese)

Il Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare ed è impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale.

Art. 2 (Stato di diritto democratico)

La Repubblica Portoghese è uno Stato di diritto democratico, fondato sulla sovranità popolare, sul pluralismo di espressione e di organizzazione politica democratica, sul rispetto e la garanzia di effettività dei diritti e delle libertà fondamentali e sulla separazione e interdipendenza dei poteri, che si propone la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale ed il rafforzamento della democrazia partecipativa.

Art. 3 (Sovranità e legalità)

1. La sovranità, una e indivisibile, risiede nel popolo, che la esercita secondo le norme previste dalla Costituzione.
2. Lo Stato si sottopone alla Costituzione e si fonda sulla legalità democratica.
3. La validità delle leggi e di tutti gli altri atti dello Stato, delle regioni autonome e del potere locale dipende della sua conformità alla Costituzione.

Art. 4 (Cittadinanza portoghese)

Sono cittadini portoghesi tutti quelli che sono considerati tali per legge o per convenzione internazionale.

Art. 5 (Territorio)

1. Il Portogallo comprende il territorio storicamente definito nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera.
2. La legge definisce l'estensione e i confini delle acque territoriali, la zona economica esclusiva e i diritti del Portogallo nei fondali marini contigui.
3. Lo Stato non rinuncia ad alcuna parte del territorio portoghese o dei diritti di sovranità che esercita su di esso, salvo rettifica delle frontiere.

Art. 6 (Stato unitario)

1. Lo Stato è unitario e rispetta nella sua organizzazione i principi dell'autonomia delle autonomie locali e del decentramento democratico della amministrazione pubblica.
2. Gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera costituiscono regioni autonome dotate di statuti politico-amministrativi e di propri organi di governo.

Art. 7 (Relazioni internazionali)

1. Nelle sue relazioni internazionali il Portogallo si regge sui principi dell'indipendenza nazionale, del rispetto dei diritti dell'uomo, del diritto dei popoli alla autodeterminazione e alla indipendenza, dell'uguaglianza tra gli Stati, della soluzione pacifica dei conflitti internazionali, della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e di cooperazione con tutti gli altri popoli per l'emancipazione ed il progresso dell'umanità.
2. Il Portogallo favorisce l'abolizione di ogni forma di imperialismo, colonialismo e aggressione, il disarmo generale, simultaneo e controllato, lo scioglimento dei blocchi politico-militari e il

consolidamento di un sistema di sicurezza generale per la creazione di un ordine internazionale capace di assicurare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli

3. Il Portogallo riconosce il diritto dei popoli alla insurrezione contro ogni forma di oppressione, e particolarmente contro il colonialismo e l'imperialismo.

4. Il Portogallo mantiene legami speciali di amicizia e di cooperazione con i paesi di lingua portoghese.

5. Il Portogallo si impegna nel rafforzamento della identità europea e nel sostegno delle azioni degli Stati Europei dirette a favorire la democrazia, la pace, lo sviluppo economico e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.

6. Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, con il rispetto del principio di sussidiarietà e con l'obiettivo di realizzare la coesione economica e sociale, può convenire sull'esercizio in comune dei poteri necessari alla costruzione dell'unione europea.

Art. 8 (Diritto Internazionale)

1. Le norme e i principi di diritto internazionale generali o comuni fanno parte integrante del diritto portoghese. Le norme contenute nelle convenzioni internazionali regolarmente ratificate o approvate entrano in vigore nell'ordinamento interno dopo la pubblicazione ufficiale e come tali vincolano sul piano internazionale lo Stato Portoghese. Le norme emanate dai competenti organi delle organizzazioni internazionali del: quali fa parte il Portogallo entrano in vigore direttamente nell'ordinamento interno, secondo quanto è stabilito nei rispettivi trattati costitutivi.

Art. 9 (Compiti fondamentali dello Stato)

Sono compiti fondamentali dello Stato:

a) Garantire l'indipendenza nazionale e creare le condizioni politiche, economiche, sociale e culturali che la promuovano;

b) Garantire i diritti e le libertà fondamentali ed il rispetto dei principi dello Stato i diritto democratico;

c) Difendere la democrazia politica, assicurare e incentivare la partecipazione democratica dei cittadini alla risoluzione dei problemi nazionali;

d) Promuovere il benessere e la qualità della vita del popolo e l'eguaglianza sostanziale tra i portoghesi, e rendere del pari effettivi i diritti economici, sociali e culturali, mediante la trasformazione e la modernizzazione delle strutture economiche e sociali;

e) Proteggere e valorizzare il patrimonio culturale del popolo portoghese, difendere la natura e l'ambiente, preservare le risorse naturali e assicurare una corretta utilizzazione del territorio;

f) Assicurare l'insegnamento e la valorizzazione permanente, difendere l'uso e promuovere la diffusione internazionale della lingua portoghese.

Art. 10 (Suffragio universale e partiti politici)

1. Il popolo esercita il potere politico attraverso il suffragio universale, uguale, diretto, segreto e periodico e nelle altre forme previste nella costituzione. I partiti politici concorrono alla organizzazione ed alla espressione della volontà popolare, nel rispetto dei principi di indipendenza nazionale e di democrazia politica.

Art. 11 (Simboli nazionali)

1. La Bandiera Nazionale, simbolo della sovranità della Repubblica, della indipendenza, unità e integrità del Portogallo, è quella adottata dalla Repubblica in seguito alla Rivoluzione del 5 Ottobre 1910.

2. L'Inno Nazionale è "*A Portuguesa*".

PARTE I

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 12 (Principio dell'universalità)

1. Tutti i cittadini godono dei diritti e sono soggetti ai doveri imposti dalla Costituzione.

2. Le formazioni sociali godono dei diritti e sono soggette ai doveri compatibili con la loro natura.

Art. 13 (Principio di uguaglianza)

1. Tutti i cittadini hanno la stessa dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge.

2. Nessuno potrà essere privilegiato, beneficiato, giudicato o privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa della origine, del sesso, della razza, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle convinzioni politiche o ideologiche, della istruzione, della situazione economica o della condizione sociale.

Art. 14 (Portoghesi all'estero)

I cittadini portoghesi che si trovano o risiedono all'estero godono della protezione dello Stato nell'esercizio dei diritti e sono soggetti ai doveri che non siano incompatibili con la loro assenza dal Paese.

Art. 15 (Stranieri, apolidi, cittadini europei)

1. Gli stranieri e gli apolidi che si trovano o risiedono in Portogallo godono dei diritti e sono soggetti ai doveri dei cittadini portoghesi.

2. Sono esclusi dalla previsione del comma precedente i diritti politici, l'esercizio delle funzioni pubbliche che non abbiano carattere prevalentemente tecnico e i diritti e doveri riservati dalla Costituzione e dalla legge esclusivamente ai cittadini portoghesi.

3. Ai cittadini dei paesi di lingua portoghese possono essere attribuiti, mediante convenzione internazionale e in condizioni di reciprocità, diritti non conferiti agli stranieri, escluso l'accesso alla titolarità degli organi sovrani e degli organi di governo propri delle regioni autonome, il servizio nelle forze armate e la carriera diplomatica.

4. La legge può attribuire agli stranieri residenti nel territorio nazionale, in condizione di reciprocità, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei titolari degli organi delle autonomie locali.

5. La legge può inoltre attribuire, in condizioni di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Portogallo il diritto di eleggere e di essere eletti deputati al Parlamento europeo.

Art. 16 (Ambito e significato dei diritti fondamentali)

1. I diritti fondamentali contemplati nella Costituzione non escludono qualsiasi altro diritto previsto dalle leggi e dalle norme del diritto internazionale.

2. Le previsioni costituzionali e legislative relative ai diritti fondamentali devono essere interpretate e integrate in armonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Art. 17 (Regime dei diritti, libertà e garanzie)

Il regime dei diritti, delle libertà e delle garanzie si applica alle disposizioni del titolo II e ai diritti fondamentali di natura analoga.

Art. 18 (Forza giuridica)

1. I precetti costituzionali riguardanti i diritti, le libertà e le garanzie sono direttamente applicabili e vincolano gli enti pubblici e privati.

2. Solo la legge può restringere i diritti, le libertà e le garanzie nei casi espressamente previsti nella Costituzione, dovendo le restrizioni limitarsi al necessario per salvaguardare altri diritti o interessi costituzionalmente protetti.

3. Le leggi restrittive dei diritti, delle libertà e delle garanzie devono avere carattere generale e astratto e non possono avere effetto retroattivo, né diminuire l'estensione e la portata del contenuto essenziale delle previsioni costituzionali.

Art. 19 (Sospensione dell'esercizio dei diritti)

1. Gli organi sovrani non possono congiuntamente o separatamente, sospendere l'esercizio dei diritti, delle libertà e delle garanzie, eccetto in caso di stato di polizia o di stato di emergenza, dichiarati nella forma prevista nella Costituzione.

2. Lo stato di polizia o lo stato di emergenza possono essere dichiarati, in tutto o in una parte del territorio nazionale, soltanto nei casi di aggressione effettiva o imminente di forze straniere; di grave minaccia o perturbazione dell'ordine costituzionale democratico o di calamità pubblica.

3. Lo stato di emergenza è dichiarato quando i presupposti riferiti nel comma precedente rivestono minore gravità e può determinare la sospensione di alcuni soltanto dei diritti, delle libertà e delle garanzie suscettibili di essere sospesi.

4. L'opzione per lo stato di polizia o per lo stato di emergenza, come le rispettive dichiarazioni e esecuzioni, devono rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi, con particolare riferimento alla loro estensione e durata e ai mezzi utilizzati, quanto è strettamente necessario al pronto ristabilimento della normalità costituzionale.

5. La dichiarazione di stato di polizia o di stato di emergenza viene adeguatamente motivata e contiene la specificazione dei diritti, delle libertà e delle garanzie il cui esercizio rimane sospeso, non potendo lo stato dichiarato avere durata superiore a quindici giorni, o la durata fissata per legge in conseguenza di una dichiarazione di guerra, salva la possibilità di eventuali rinnovi, con il rispetto degli stessi limiti.

6. La dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza in nessun caso può intaccare i diritti alla vita, alla integrità personale, alla identità personale, alla capacità civile e alla cittadinanza, la irretroattività della legge penale, il diritto difesa degli imputati e la libertà di coscienza e di religione.

7. La dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza può alterare la legalità costituzionale soltanto nei termini previsti nella Costituzione e nella legge non può invalidare l'applicazione delle regole costituzionali relative alla competenza e al funzionamento degli organi sovrani e di governo delle regioni autonome e i diritti e le immunità dei rispettivi titolari.

8. La dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza conferisce alle autorità la competenza di assumere i provvedimenti necessari e adeguati al pronto ristabilimento della normalità costituzionale.

Art. 20 (Accesso al diritto e ai tribunali)

1. A tutti è assicurato l'accesso al diritto e ai tribunali per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi; la giustizia non può essere negata per insufficienza di mezzi economici.

2. Tutti hanno il diritto, nei termini previsti dalla legge, all'informazione ed alla consulenza giuridica e al patrocinio giudiziario.

Art. 21 (Diritto di resistenza)

Tutti hanno il diritto di resistere a qualunque ordine che offenda i propri diritti, libertà e garanzie, e a respingere con la forza qualunque aggressione, quando non sia possibile ricorrere alla autorità pubblica.

Art. 22 (Responsabilità degli enti pubblici)

Lo Stato e gli altri enti pubblici sono civilmente responsabili, in solido con i titolari dei propri organi, funzionari o agenti, per azioni o omissioni praticate nell'esercizio delle loro funzioni e a causa di tale esercizio, da cui risultino violazioni dei diritti, delle libertà e delle garanzie o danni per altri.

Art. 23 ("*Provedor*" di Giustizia)

1. I cittadini possono presentare querela per azioni o omissioni dei poteri pubblici al "*Provedor*" di Giustizia, che le analizzerà senza potere decisionale, rivolgendo agli organi competenti le raccomandazioni necessarie per prevenire e riparare ingiustizie.

2. L'attività del "*Provedor*" di Giustizia è indipendente da ogni tipo di grazia e di contenzioso previsti dalla Costituzione e dalla legge.

3. Il "*Provedor*" di Giustizia è indipendente ed il suo titolare è nominato dall'Assemblea della Repubblica per la durata stabilita dalla legge.

4. Gli organi e gli agenti della Amministrazione Pubblica cooperano con il "*Provedor*" di Giustizia nella realizzazione della sua funzione.

TITOLO II

DIRITTI, LIBERTA' E GARANZIE

CAPITOLO I

Diritti, libertà e garanzie personali

Art. 24 (Diritto alla vita)

1. La vita umana è inviolabile
2. In nessun caso sarà applicata la pena di morte.

Art. 25 (Diritto all'integrità personale)

1. L'integrità morale e fisica delle persone è inviolabile.
2. Nessuno può essere sottoposto a torture, né a trattamenti o pene crudeli, degradanti o disumane.

Art. 26 (Altri diritti personali)

1. A tutti sono riconosciuti i diritti alla identità personale, allo sviluppo della personalità, alla capacità civile, alla cittadinanza, al buon nome e alla reputazione, all'immagine, alla parola, alla intimità della vita privata e familiare e alla protezione giuridica contro qualsiasi forma di discriminazione.
2. La legge stabilirà garanzie effettive contro l'utilizzazione abusiva, o contraria alla dignità umana, di informazioni relative alle persone e alle famiglie.
3. La legge garantisce la dignità personale e l'identità genetica dell'essere umano, particolarmente nella creazione, nello sviluppo e nella utilizzazione delle tecnologie e nella sperimentazione scientifica.

4. La privazione della cittadinanza e le restrizioni della capacità civile possono essere effettuate soltanto nei casi e nei termini previsti dalla legge; non possono essere adottate per motivi politici.

Art. 27 (Diritto alla libertà e alla sicurezza)

1. Tutti hanno diritto alla libertà e alla sicurezza.

2. Nessuno può essere privato totalmente o parzialmente della libertà, se non in conseguenza di una sentenza di condanna per aver compiuto atti puniti dalla legge con la pena detentiva o in applicazione di misure di sicurezza.

3. La privazione della libertà deroga a questo principio, nei tempi e con le condizioni determinate dalla legge, nei seguenti casi:

a) Detenzione in flagranza di reato;

b) Detenzione o arresto preventivo per forti indizi di aver compiuto un crimine doloso, cui corrisponda una pena detentiva con limite massimo superiore a tre anni.

c) Arresto, detenzione o altre misure coattive soggette a controllo giurisdizionale di persona che sia penetrata o rimanga irregolarmente nel territorio nazionale o contro la quale sia in corso un processo di estradizione o di espulsione;

d) Detenzione disciplinare imposta ai militari, con garanzie di ricorso dinnanzi al tribunale competente;

e) Sottoposizione di un minore a misure di protezione, assistenza o educazione in uno stabile adeguato, su decisione del tribunale competente;

f) Detenzione per decisione giudiziaria in seguito alla mancata ottemperanza alla decisione adottata da un tribunale o per assicurare la comparizione di fronte alla autorità giudiziaria competente;

g) Detenzione di persone sospette in seguito ad identificazione, nei casi e per la durata strettamente necessari;

h) Internamento di portatori di anomalie fisiche in stabilimenti terapeutici adeguati, deciso o confermato dall'autorità giudiziaria competente.

4. Tutte le persone private della libertà devono essere informate immediatamente e in forma comprensibile delle ragioni della detenzione o dell'arresto e dei loro diritti.

5. La privazione della libertà contro le previsioni della Costituzione e delle leggi impone allo Stato il dovere di indennizzare la vittima nei termini che la legge stabilisce.

Art. 28 (Detenzione preventiva)

1. La detenzione sarà sottoposta, nel termine massimo di quarantotto ore, alla valutazione dell'autorità giudiziaria, per la restituzione della libertà o l'imposizione di adeguate misure di coercizione; il giudice dovrà conoscere i motivi dell'arresto e comunicarli al detenuto, interrogarlo e dare l'opportunità di difendersi.

2. La detenzione preventiva ha natura eccezionale e non dovrà essere decretata né mantenuta, nel caso che possa essere applicata una cauzione o qualunque altra misura più favorevole prevista nella legge.

3. La decisione giudiziaria che disponga o confermi una misura di privazione della libertà deve essere subito comunicata ai parenti o a persone di fiducia del detenuto, da questi indicate.

4. La detenzione preventiva è sottoposta ai termini stabiliti dalla legge.

Art. 29 (Applicazione della legge penale)

1. Nessuno può essere giudicato penalmente se non in virtù di una legge precedente che dichiari punibile l'azione o l'omissione, né subire misure di sicurezza i cui presupposti non siano fissati in leggi precedenti.

2. La previsione del comma precedente non impedisce la punizione, nei limiti della legge interna, dell'azione o omissione che nel momento in cui viene compiuta sia considerata criminale secondo i principi generali di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

3. Non possono essere applicate pene o misure di sicurezza che non siano espressamente previste in leggi precedenti.

4. Nessuno può subire pene o misure di sicurezza più gravi di quelle previste nel momento in cui il fatto è stato compiuto o si sono verificati i rispettivi presupposti, applicandosi retroattivamente le leggi penali di contenuto più favorevole all'imputato.

5. Nessuno può essere giudicato più di una volta per il compimento dello stesso reato.

6. I cittadini ingiustamente condannati hanno il diritto, alle condizioni previste dalla legge, alla revisione della sentenza e all'indennizzo per i danni sofferti.

Art. 30 (Limiti di pene e di misure di sicurezza)

1. Non può aversi pena o misura di sicurezza privativa o restrittiva della libertà con carattere permanente o di durata illimitata o indefinita.
2. In casi di pericolosità dovuta a grave anomalia psichica e nell'impossibilità di terapie in ambiente aperto, le misure di sicurezza privative o restrittive dalla libertà potranno essere prorogate successivamente fino a che perduri tale stato, ma sempre soltanto mediante decisione giudiziaria.
3. La responsabilità penale è insuscettibile di trasferimento.
4. Nessuna pena comporta come effetto necessario la perdita di qualunque diritto civile, professionale o politico.
5. I condannati ai quali siano applicate pene o misure di sicurezza restrittive della libertà mantengono la titolarità dei diritti fondamentali, salvo le limitazioni inerenti al tipo di condanna e alle esigenze proprie della rispettiva esecuzione.

Art. 31 (*Habeas Corpus*)

1. È garantito l'habeas corpus contro l'abuso di potere, in conseguenza di arresto o detenzione illegale, da richiedere di fronte al tribunale competente.
2. Il provvedimento di habeas corpus può essere richiesto dall'arrestato o da quale cittadino nel godimento dei suoi diritti politici.

Art. 32 (Garanzie del processo penale)

1. Il processo penale assicura tutte le vie di difesa, incluso il ricorso.
2. Ogni imputato si presume innocente finché la sentenza di condanna non sia passata in giudicato e deve essere giudicato nel più breve termine compatibile con le garanzie di difesa.
3. L'imputato ha il diritto di scegliere il difensore ed essere da questi assistito in tutti gli atti del processo; la legge specifica i casi e le fasi in cui l'assistenza da parte dell'avvocato è obbligatoria.
4. Tutta la fase istruttoria è di competenza di un giudice, il quale può, nei termini previsti dalla legge, delegare ad altri il compimento degli atti istruttori che non siano esattamente connessi con i diritti fondamentali.
5. Il processo penale ha una struttura di tipo accusatorio; l'udienza e gli atti "accusatori" determinati dalla legge sono subordinati al principio del contraddittorio.

6. La legge definisce i casi in cui, assicurando i diritti di difesa, può essere disposta la presenza dell'imputato o dell'accusato negli atti processuali, inclusa l'udienza giudiziaria.

7. La parte lesa ha diritto di intervenire nel processo, nei termini di legge.

8. Sono nulle tutte le prove ottenute mediante tortura, coazione, offesa della integrità fisica o morale della persona, intromissione abusiva nella vita privata, nel domicilio, nella corrispondenza o nelle telecomunicazioni.

9. Nessuna causa può essere sottratta al tribunale la cui competenza sia fissata da legge precedente.

10. Nei processi per contravvenzione, così come in qualsiasi procedimento sanzionatorio, sono assicurati all'imputato i diritti di udienza e di difesa.

Art. 33 (Espulsione, estradizione e diritto d'asilo)

1. Non è ammessa l'espulsione di cittadini portoghesi dal territorio nazionale.

2. L'espulsione di chi sia entrato o permanga regolarmente nel territorio nazionale di chi abbia ottenuto autorizzazione di residenza o di chi abbia presentato una istanza di asilo che non sia stata rifiutata può essere decisa soltanto dall'autorità giudiziaria; la legge assicura forme rapide di decisione.

3. L'extradizione di cittadini portoghesi dal territorio nazionale è ammessa solo in condizioni di reciprocità stabilite in convenzioni internazionali, nei casi di terrori: di criminalità internazionale organizzata, e qualora l'ordinamento giuridico Stato richiedente assicuri garanzie per un processo giusto ed equo.

4. Non è ammessa l'extradizione per motivi politici, né per crimini cui corrisponda il diritto dello Stato richiedente, la pena di morte o altra pena da cui una lesione irreversibile dell'integrità fisica.

5. L'extradizione per crimini cui corrisponda, secondo il diritto dello Stato richiedente, pene o misure di sicurezza privative o restrittive della libertà con carattere perpetuo o di durata indefinita, è ammessa solo in condizioni di reciprocità stabilite da convenzioni internazionali e qualora lo Stato richiedente offra garanzie che la pena non sarà applicata o eseguita.

6. L'extradizione può essere decisa soltanto dall'autorità giudiziaria.

7. È garantito il diritto di asilo agli stranieri e agli apolidi perseguitati o gravemente minacciati di essere perseguitati in conseguenza della propria attività in favore della democrazia, della libertà sociale e nazionale, della pace tra i popoli, della libertà e dei diritti delle persone umane.

8. La legge definisce lo statuto del rifugiato politico.

Art. 34 (Inviolabilità del domicilio e della corrispondenza)

1. Il domicilio e la segretezza della corrispondenza e degli altri mezzi di comunicazione privata sono inviolabili.

2. L'intromissione nel domicilio dei cittadini contro la loro volontà può essere ordinata soltanto dalla autorità giudiziaria competente, nei casi e secondo le forme previste dalla legge.

3. Nessuno può entrare durante la notte nel domicilio di chiunque senza il suo consenso.

4. È vietata ogni ingerenza delle autorità pubbliche nella corrispondenza, nelle telecomunicazioni e negli altri mezzi di comunicazione, salvo nei casi previsti dalla legge in materia di processo penale.

Art. 35 (Utilizzazione della informatica)

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso ai dati informatici che li riguardano, potendone esigere la rettifica e l'aggiornamento, e il diritto di conoscere le finalità cui sono destinati, nei termini di legge.

2. La legge definisce il concetto di dati personali, così come le condizioni applicabili al trattamento automatizzato, alla connessione, alla trasmissione ed alla utilizzazione di essi e garantisce la loro protezione, particolarmente attraverso organismi amministrativi indipendenti.

3. L'informatica non può essere utilizzata per il trattamento di dati inerenti a convinzioni filosofiche o politiche, associazione a partiti o sindacati, fede religiosa, vita privata e origine etnica, salvo in caso di consenso espresso del titolare, o di autorizzazione prevista dalla legge con garanzia di non essere discriminato, o nel caso di elaborazione di dati statistici non individualmente identificabili.

4. È vietato l'accesso ai dati personali dei terzi, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge.

5. È vietata l'attribuzione di un numero nazionale unico ai cittadini.

6. A tutti è garantito il libero accesso alla rete informatica di uso pubblico; la legge definisce il regime applicabile al flusso dei dati transfrontalieri e forme adeguate di protezione dei dati personali e di altri dati la cui salvaguardia sia giustificata da ragioni di interesse nazionale.

7. I dati personali contenuti in registri manuali godono di una protezione identica a quella prevista nei commi precedenti, nei termini di legge.

Art. 36 (Famiglia, matrimonio e figli)

1. Tutti hanno il diritto di costituire una famiglia e di contrarre matrimonio in condizione di piena eguaglianza.

2. La legge regola i requisiti e gli effetti del matrimonio e del suo scioglimento per morte o per divorzio, indipendentemente della forma della celebrazione.

3. I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri quanto alla capacità civile e politiche al mantenimento e all'educazione dei figli.

4. I figli nati fuori dal matrimonio non possono, per questo motivo, essere oggetto qualsiasi discriminazione e la legge o gli uffici pubblici non possono usare previsioni discriminatorie relative alla filiazione.

5. I genitori hanno il diritto e il dovere di educare e mantenere i figli.

6. I figli non possono essere separati dai genitori, salvo quando questi ultimi non adempiano i loro doveri fondamentali e sempre in base ad una decisione giudiziaria.

7. L'adozione è regolata e protetta nei termini di legge, la quale deve stabilire forme rapide per la rispettiva formalizzazione.

Art. 37 (Libertà d'espressione ed informazione)

1. Tutti hanno il diritto di esprimersi e manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, l'immagine. Qualunque altro mezzo, nonché il diritto di informare ed essere informati, senza impedimenti o discriminazioni.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere impedito o limitato da alcun tipo o forma di censura.

3. Le infrazioni commesse nell'esercizio di questi diritti sono sottoposte ai principi generali di diritto penale o di illecito di mera ordinazione sociale, secondo la valutazione, rispettivamente,

di competenza dei tribunali giudiziari o degli organismi amministrativi indipendenti, nei termini di legge.

4. A tutte le persone, singole o associate, è assicurato, in condizione di uguaglianza di efficacia, il diritto di risposta e di rettifica, così come il diritto all'indenizzo per i danni subiti.

Art. 38 (Libertà di stampa e mezzi di comunicazione sociale)

1. È garantita la libertà di stampa.

2. La libertà di stampa comprende:

a) La libertà di espressione e di creazione dei giornalisti e dei collaboratori, nonché l'intervento dei giornalisti nell'orientamento editoriale dei rispettivi organi di comunicazione sociale, salvo quando abbia natura partitica o confessionale.

b) Il diritto dei giornalisti, nei termini previsti dalla legge, all'accesso alle fonti di informazione e alla protezione della indipendenza e del segreto professionale, nonché il diritto di eleggere consigli di redazione.

c) Il diritto di fondare giornali e ogni altra pubblicazione, indipendentemente da autorizzazione amministrativa, cauzione o abilitazione preventiva

3. La legge garantisce, a livello generale, la divulgazione della titolarità e dei mezzi e finanziamento degli organi di comunicazione sociale.

4. Lo Stato garantisce la libertà e l'indipendenza degli organi di comunicazione sociale nei confronti del potere politico e del potere economico, imponendo il principio della specialità delle imprese titolari degli organi di informazione generale, sostenendoli in forma non discriminatoria e impedendo la loro concentrazione, in articolare attraverso le partecipazioni multiple o incrociate.

5. Lo Stato garantisce l'esistenza e il funzionamento di un servizio pubblico di radio e di televisione.

6. La struttura e il funzionamento dei mezzi di comunicazione sociale del settore pubblico devono salvaguardare la loro indipendenza nei confronti del Governo, dell'Amministrazione e degli altri poteri pubblici ed assicurare la possibilità di espressione e confronto di diverse correnti di opinioni.

7. Le emittenti radiofoniche e radiotelevisive possono funzionare solo su licenza, concessa per concorso pubblico, nei termini previsti dalla legge.

Art. 39 (Alta Autorità per la Comunicazione Sociale)

1. Il diritto di informazione, la libertà di stampa e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione sociale di fronte al potere politico e al potere economico, nonché la possibilità di espressione e confronto delle diverse correnti di opinione e l'esercizio dei diritti di antenna, di risposta e di replica politica, sono garantiti da un' Alta Autorità per la Comunicazione Sociale.
2. La legge stabilisce le ulteriori funzioni e competenze dell'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale e regola il suo funzionamento.
3. L'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale è un organo indipendente, costituito da undici membri, nei termini previsti dalla legge, con inclusione obbligatoria di:
 - a) un magistrato, designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che lo presiede;
 - b) cinque membri eletti dall'Assemblea della Repubblica secondo il sistema proporzionale e il metodo d'Hondt della media più alta;
 - c) un membro designato dal Governo;
 - d) quattro elementi rappresentativi della pubblica opinione, della comunicazione sociale e della cultura.
4. L'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale interviene nei procedimenti di licenza delle stazioni di emittenza radiofonica e televisiva, nei termini di legge.
5. L'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale interviene nella nomina e nell'esonero dei direttori degli organi pubblici di comunicazione sociale, nei termini di legge.

Art. 40 (Diritti di trasmissione, di risposta e di replica politica)

1. I partiti politici e le organizzazioni sindacali, professionali e rappresentative delle attività economiche, così come altre organizzazioni sociali di ambito nazionale hanno il diritto, in accordo con la loro rilevanza e rappresentatività e secondo criteri obiettivi determinati dalla legge, a tempi di trasmissione nel servizio pubblico radio-televisivo.
2. I partiti politici rappresentati nell'Assemblea della Repubblica, e che non fanno parte del Governo, hanno il diritto, nei termini stabiliti dalla legge, a tempi di trasmissione nel servizio pubblico radio-televisivo, calcolati in accordo con la loro rappresentatività, nonché il diritto di risposta e replica politica alle dichiarazioni politiche del Governo, con durata e tempi di trasmissione e di dichiarazione uguali a quelli del Governo; godono di uguali diritti, nell'ambito della rispettiva regione, i partiti rappresentati nelle assemblee legislative regionali.

3. Nei periodi elettorali i concorrenti hanno diritto a tempi di trasmissione, regolari e equitativi, nelle emittenti radio-televisive di ambito nazionale e regionale, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 41 (Libertà di coscienza, di religione e di culto)

1. La libertà di coscienza, di religione e di culto è inviolabile.
2. Nessuno può essere perseguitato, privato di diritti, o esentato da obblighi o doveri civici a causa delle sue convinzioni o pratiche religiose.
3. Nessuno può essere interrogato da qualsiasi autorità circa le sue convinzioni o pratiche religiose, salvo che per la raccolta di dati statistici non individualmente identificabili, né può essere sindacato se si rifiuta di rispondere.
4. Le chiese e le altre confessioni religiose sono separate dallo Stato e sono libere nella loro organizzazione e nell'esercizio delle loro funzioni o del culto.
5. È garantita la libertà di insegnamento di qualunque religione all'interno della rispettiva confessione, così come l'utilizzo dei propri mezzi di comunicazione sociale per la promozione delle loro attività.
6. È garantito il diritto alla obiezione di coscienza, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 42 (Libertà di creazione culturale)

1. È libera la creazione intellettuale, artistica e scientifica.
2. Questa libertà comprende il diritto all'invenzione, produzione e divulgazione di opere scientifiche, letterarie o artistiche, inclusa la protezione legale dei diritti autore.

Art. 43 (Libertà di apprendere e di insegnare)

1. È garantita la libertà di apprendere e di insegnare.
2. Lo Stato non può programmare l'educazione e la cultura secondo alcun orientamento filosofico, estetico o religioso.
3. L'insegnamento pubblico non è confessionale.
4. È garantito il diritto di creare scuole particolari e cooperative.

Art. 44 (Diritto di circolazione e di emigrazione)

1. A tutti i cittadini è garantito, il diritto di circolare e di risiedere liberamente in qualunque parte del territorio nazionale.

2. A tutti è garantito il diritto di emigrare o di lasciare il territorio nazionale, così come il diritto di ritornare.

Art. 45 (Diritto di riunione e di manifestazione)

1. I cittadini hanno il diritto di unirsi, pacificamente e senz'armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza bisogno di alcuna autorizzazione.

2. A tutti i cittadini è riconosciuto il diritto di manifestazione.

Art. 46 (Libertà di associazione)

1. Tutti i cittadini hanno il diritto, liberamente senza dipendere da alcuna autorizzazione, di costituire associazioni, purché queste non siano destinate a promuovere la violenza e i loro fini non siano contrari alla legge penale.

2. Le associazioni perseguono liberamente i loro fini senza interferenza delle autorità pubbliche e non possono essere sciolte dallo Stato o sospese nelle loro attività se non nei casi previsti nella legge e su decisione dell'autorità giudiziaria.

3. Nessuno può essere obbligato a far parte di una associazione né essere costretto con qualunque mezzo a rimanervi.

4. Non sono permesse associazioni armate o di tipo militare, militarizzate o paramilitari, né organizzazioni razziste o che perseguano l'ideologia fascista.

Art. 47 (Libertà di scelta della professione ed accesso alle funzioni pubbliche)

1. Tutti hanno il diritto di scegliere liberamente la professione o il tipo di lavoro, salvo le restrizioni legali imposte nell'interesse collettivo o inerenti alla propria capacità.

2. Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso alle funzioni pubbliche, in condizione di uguaglianza e libertà, di regola per concorso.

CAPITOLO II

Diritti, libertà e garanzie di partecipazione politica

Art. 48 (Partecipazione alla vita pubblica)

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare alla vita politica e alla determinazione delle decisioni pubbliche del Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti.

2. Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni obiettive sugli atti dello Stato e degli altri enti pubblici, e di essere informati dal Governo e da altre autorità circa la gestione degli affari pubblici.

Art. 49 (Diritto di suffragio)

1. Hanno diritto al suffragio tutti i cittadini maggiori di 18 anni, salvo i casi di incapacità previsti con legge generale.

2. L'esercizio del diritto di suffragio è personale e costituisce un dovere civico.

Art. 50 (Diritto di accesso a cariche pubbliche)

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso, in condizione di uguaglianza e libertà, alle cariche pubbliche.

2. Nessuno può essere sindacato nella sua collocazione, nel suo impiego, nella sua carriera professionale o nei benefici sociali al quale abbia diritto, in virtù dell'esercizio di diritti politici o dello svolgimento di mansioni pubbliche.

3. Nell'accesso alle cariche elettive, la legge può stabilire soltanto le ineleggibilità necessarie a garantire la libertà di scelta degli elettori e l'indipendenza nell'esercizio delle rispettive cariche.

Art. 51 (Associazioni e partiti politici)

1. La libertà di associazione comprende il diritto di costituire o partecipare ad associazioni e partiti politici e concorrere democraticamente, attraverso questi, alla formazione della volontà popolare e all'organizzazione del potere politico.

2. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un partito politico né essere privato dell'esercizio di qualsiasi diritto per il fatto di appartenere o non più appartenere ad un partito politico legalmente costituito.

3. I partiti politici non possono, senza pregiudizio della filosofia o ideologia ispiratrici del loro programma, utilizzare denominazioni che contengano espressioni in relazione diretta con qualsiasi religione o chiesa, né emblemi che possano confondersi con simboli nazionali o religiosi.

4. Non possono costituirsi partiti che, per la loro designazione o i loro obiettivi programmatici, abbiano indole o ambito regionale.

5. I partiti politici devono essere governati in base a principi di trasparenza, di organizzazione e gestione democratica e di partecipazione di tutti i loro membri.

6. La legge stabilisce le regole di finanziamento dei partiti politici, particolarmente per ciò che attiene ai requisiti e ai limiti del finanziamento pubblico, così come alle esigenze di pubblicità dei loro patrimoni e dei loro bilanci.

Art. 52 (Diritto di petizione e diritto di azione popolare)

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di presentare, individualmente o collettivamente, agli organi sovrani o a qualsiasi autorità petizioni, proteste, reclami o querele per la difesa dei loro diritti, della Costituzione, delle leggi o dell'interesse generale e hanno altresì il diritto di essere informati, entro un termine ragionevole, dei risultati della relativa valutazione.

2. La legge fissa le condizioni nelle quali le petizioni presentate collettivamente alla Assemblea della Repubblica sono valutate dall'Assemblea Plenaria.

3. È conferito a tutti, personalmente o attraverso associazioni di difesa degli interessi in causa, il diritto di azione popolare nei casi e nei termini previsti dalla legge, incluso il diritto di richiedere per la persona o le persone che risultino lese il corrispondente indennizzo, particolarmente al fine di:

a) promuovere la prevenzione, la cessazione o la repressione giudiziaria delle infrazioni contro la salute pubblica, i diritti dei consumatori, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

b) assicurare la difesa dei beni dello Stato, delle regioni autonome e delle autonomie locali.

CAPITOLO III

DIRITTI, LIBERTA E GARANZIE DEI LAVORATORI

Art. 53 (Sicurezza nel lavoro)

È garantita ai lavoratori la sicurezza nel posto di lavoro; sono vietati i licenziamenti senza giusta causa o per motivi politici o ideologici.

Art. 54 (Comitati dei lavoratori)

1. È diritto dei lavoratori creare comitati dei lavoratori per la difesa dei loro interessi e la partecipazione democratica alla vita della impresa.
2. I lavoratori deliberano la costituzione, approvano gli statuti ed eleggono, per voto diretto e segreto, i membri dei comitati dei lavoratori.
3. Possono essere creati comitati di coordinamento per un migliore intervento nella riorganizzazione economica e in modo da garantire gli interesse dei lavoratori.
4. I membri dei comitati godono della protezione giuridica riconosciuta ai delegati sindacali.
5. Costituiscono diritti dei comitati dei lavoratori:
 - a) Ricevere tutti gli informazione necessarie all'esercizio delle loro attività;
 - b) Esercitare il controllo sulla gestione delle imprese;
 - c) Partecipare al processo di ristrutturazione dell'impresa, specialmente per ciò che riguarda le attività di formazione o quando occorranò modificazioni nelle condizioni di lavoro;
 - d) Partecipare alla elaborazione della legislazione sul lavoro e dei piani economico-sociali che contempli il rispettivo settore;
 - e) Promuovere l'elezione di rappresentanti dei lavoratori negli organi sociali delle imprese che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici, nei termini previsti dalla legge.

Art. 55 (Libertà sindacale)

1. È riconosciuta ai lavoratori la libertà sindacale, come condizione e garanzia di costruzione della loro unità per la difesa dei loro diritti ed interessi.
2. Nell'esercizio della libertà sindacale, senza discriminazione, è garantito ai lavoratori, in particolare:
 - a) La libertà di costituire associazioni sindacali a tutti livelli;
 - b) La libertà di iscrizione, non potendosi obbligare alcun lavoratore a pagare quote per un sindacato al quale non sia iscritto;
 - c) La libertà di organizzazione e regolamentazione interne delle associazioni sindacali;
 - d) li diritto di esercizio delle attività sindacali nelle imprese;

e) Il diritto di esprimere diversi orientamenti, nelle forme determinate dai rispettivi statuti;

3. Le associazioni sindacali devono reggersi secondo principi di organizzazione e gestione democratica, con elezioni periodiche e a scrutinio segreto degli organi dirigenti, senza soggezione ad autorizzazioni o verifiche, e assicurando la partecipazione attiva dei lavoratori in tutti gli aspetti della attività sindacale.

4. Le associazioni sindacali sono indipendenti dal padronato, dallo Stato, dalle confessioni religiose, dai partiti e da altre associazioni politiche; la legge stabilisce garanzie adeguate per questa indipendenza, fondamento della unità delle classi dei lavoratori.

5. Le associazioni sindacali hanno il diritto di stabilire relazioni o aderire ad organizzazioni sindacali internazionali.

6. I rappresentanti eletti dai lavoratori godono del diritto di informazione e consultazione, così come del diritto ad una adeguata protezione giuridica contro qualsiasi forma di condizionamento, costrizione o limitazione nell'esercizio legittimo delle loro funzioni.

Art. 56 (Diritti delle associazioni sindacali e contrattazione collettiva)

1. Spetta alle associazioni sindacali difendere e promuovere la difesa dei diritti ed interessi dei lavoratori che rappresentano.

2. Costituiscono diritti delle associazioni sindacali:

a) Partecipare alla elaborazione della legislazione del lavoro;

b) Partecipare alla gestione delle istituzioni di sicurezza sociale e di altre organizzazioni che abbiano come obiettivo di soddisfare gli interessi dei lavoratori;

c) Pronunciarsi sui piani economico-sociali e accompagnare la loro esecuzione;

d) Farsi rappresentare negli organismi di concertazione sociale, nei termini stabiliti dalla legge;

e) Partecipare al processo di ristrutturazione dell'impresa, specialmente per ciò che riguarda le attività di formazione o quando accorrano modificazioni nelle condizioni di lavoro.

3. Spetta alle associazioni sindacali esercitare il diritto di contrattazione collettiva, che è garantito nei termini stabiliti dalla legge.

4. La legge stabilisce le regole sulla competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, così come l'efficacia delle rispettive norme.

Art. 57 (Diritto di sciopero e divieto di serrata)

1. È garantito il diritto di sciopero.

2. Spetta ai lavoratori definire l'ambito degli interessi da difendere tramite lo sciopero; la legge non può limitare tale ambito.

3. La legge definisce le condizioni di prestazione, durante lo sciopero, di servizi necessari ad assicurare e mantenere l'equipaggiamento e l'installazione, così come i servizi minimi indispensabili per soddisfare le necessità sociali imprevedibili.

4. È vietata la serrata.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

CAPITOLO I

Diritti e doveri economici

Art. 58 (Diritto al lavoro)

1. Tutti hanno diritto al lavoro.

2. Per assicurare il diritto al lavoro, spetta allo Stato promuovere:

a) L'esecuzione di politiche di pieno impiego;

b) L'uguaglianza di opportunità nella scelta della professione o del genere di lavoro e le condizioni affinché non sia vietato o limitato, in funzione del sesso, l'accesso a qualunque mansione, lavoro o categoria professionale;

c) La formazione culturale e tecnica e la valorizzazione professionale dei lavoratori.

Art. 59 (Diritti dei lavoratori)

1. Tutti i lavoratori, senza distinzione di età, sesso, razza, cittadinanza, territorio di origine, religione, convinzioni politiche o ideologiche, hanno diritto:

a) Alla retribuzione del lavoro, secondo la quantità, la natura e la qualità, in base al principio secondo cui a lavoro uguale corrisponde salario uguale, in modo da garantire un'esistenza dignitosa;

b) Alla organizzazione del lavoro in condizioni socialmente dignitose, in modo da favorire la realizzazione personale e da permettere la conciliazione della vita professionale con la vita familiare;

c) Alla prestazione del lavoro in condizioni di igiene, sicurezza e salute;

d) Al riposo e allo svago, a un limite massimo di giornata lavorativa, al riposo settimanale e alle ferie periodiche pagate;

e) Alla assistenza materiale, quando involontariamente si trovino in situazione di disoccupazione;

f) Alla assistenza e al giusto indennizzo, quando siano vittime di incidenti sul lavoro o di malattia professionale.

2. È compito dello Stato assicurare le condizioni di lavoro, retribuzione e riposo alle quali i lavoratori hanno diritto, e in particolare:

a) La fissazione e l'adeguamento del salario minimo nazionale, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle necessità dei lavoratori, dell'aumento del costo della vita, del livello di sviluppo delle forze produttive, delle esigenze di stabilità economica e finanziaria e del cumulo di capitali per lo sviluppo;

b) La fissazione, a livello nazionale, dei limiti di durata del lavoro;

c) La speciale protezione del lavoro femminile durante la gravidanza e dopo il parto, nonché del lavoro dei minori, dei disabili e di quelli che svolgono attività particolarmente violente o in condizioni insalubri, tossiche o pericolose;

d) Lo sviluppo sistematico di una rete di centri di riposo e di ferie, in cooperazione con le organizzazioni sociali;

e) La protezione delle condizioni di lavoro e la garanzia dei benefici sociali dei lavoratori emigranti;

f) La protezione delle condizioni di lavoro degli studenti-lavoratori.

3. I salari godono di garanzie speciali, nei termini di legge.

Art. 60 (Diritti dei consumatori)

1. Tutti i consumatori hanno diritto alla qualità dei beni e servizi consumati, alla formazione e alla informazione, alla protezione della salute, dalla sicurezza e dei loro interessi economici, nonché alla riparazione dei danni.

2. La pubblicità è disciplinata dalla legge; sono proibite tutte le forme di pubblicità occulta, indiretta o ingannevole.

3. Le associazioni di consumatori e le cooperative di consumo hanno diritto, nei termini stabiliti dalla legge, al sostegno dello Stato per essere udite nelle questioni che riguardano la difesa dei consumatori, essendo loro riconosciuta legittimazione processuale per la difesa dei propri associati o di interessi collettivi o diffusi.

Art. 61 (Iniziativa privata, cooperative e autogestione)

1. L'iniziativa economica privata è esercitata liberamente nel quadro definito dalla Costituzione e dalla legge e tenendo conto dell'interesse generale.

2. A tutti è riconosciuto il diritto alla libera costituzione di cooperative, purché siano osservati i principi cooperativi.

3. Le cooperative sviluppano liberamente le loro attività nel quadro della legge e possono associarsi in unioni, federazioni e confederazioni, nonché in altre forme di organizzazione legalmente previste.

4. La legge determina le specificità organizzative delle cooperative a partecipazione pubblica.

5. È riconosciuto il diritto di autogestione, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 62 (Diritto alla proprietà privata)

1. A tutti è garantito il diritto alla proprietà privata e al suo trasferimento, in vita o per morte, nei termini stabiliti dalla Costituzione.

2. La requisizione e l'espropriazione per pubblica utilità possono essere effettuate soltanto in base nella legge e mediante il pagamento di un giusto indennizzo.

CAPITOLO II

Diritti e doveri sociali

Art. 63 (Sicurezza sociale e solidarietà)

1. Tutti hanno diritto alla sicurezza sociale.

2. È compito dello Stato organizzare, coordinare e sovvenzionare un sistema di sicurezza sociale unificato e decentralizzato, con la partecipazione delle associazioni sindacali, delle altre organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle associazioni rappresentative degli altri beneficiari.

3. Il sistema di sicurezza sociale protegge i cittadini malati, anziani, invalidi, vedovi e orfani, nonché i disoccupati e quelli che si trovino in ogni altra situazione di mancanza o diminuzione dei mezzi di sussistenza o di capacità lavorativa.

4. Tutto il tempo lavorativo contribuisce, nei termini di legge, al calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità, indipendentemente del settore di attività nel quale sia stato prestato.

5. Lo Stato appoggia e sorveglia, nei termini di legge, le attività ed il funzionamento di istituzioni particolari di solidarietà sociale e di altre di riconosciuto interesse pubblico senza fine di lucro, che perseguano gli obiettivi di sicurezza sociale contemplati, specificamente, in questo articolo nella lettera b) del secondo comma dell'art. 67, nell'art. 69, nella lettera e) del primo comma dell'art. 70 e negli articoli 71 e 72.

Art. 64 (Salute)

1. Tutti hanno il diritto alla protezione della salute e il dovere di difenderla e di promuoverla.

2. Il diritto alla protezione dalla salute è realizzato:

a) Attraverso un servizio sanitario nazionale universale e generale, che tenga conto delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, tendenzialmente gratuito;

b) Con la creazione delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali che garantiscano, in particolare, la protezione dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia e con il miglioramento sistematico delle condizioni di vita e di lavoro, nonché con la promozione della cultura fisica e sportiva, scolastica e popolare, e infine con lo sviluppo dell'educazione sanitaria del popolo e di una pratica di vita salutare;

3. Per assicurare il diritto alla protezione, della salute, spetta prioritariamente allo Stato:

a) Garantire l'accesso di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica, alle cure della medicina preventiva, curativa e di riabilitazione

b) Garantire una razionale ed efficiente copertura in tutto il Paese nelle risorse umane e nelle unità sanitarie;

c) Orientare la sua azione per la socializzazione dei costi delle cure mediche e farmaceutiche;

d) Disciplinare e sorvegliare le forme imprenditoriali e private di medicina, coordinandole con il servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare, nelle istituzioni sanitarie pubbliche e private, modelli adeguati di efficienza e di qualità;

e) Disciplinare e controllare la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti chimici, biologici e farmaceutici e gli altri mezzi di trattamento e di diagnosi;

f) Stabilire politiche di prevenzione e trattamento della tossicodipendenza.

4. Il servizio sanitario nazionale ha una gestione decentralizzata e partecipativa.

Art. 65 (Abitazione e urbanismo)

1. Tutti hanno il diritto per sé e per la propria famiglia ad una abitazione di dimensioni adeguate, in condizioni di igiene e conforto, e che preservi l'intimità personale e la privacy familiare.

2. Per assicurare il diritto alla abitazione, è compito dello Stato:

a) Programmare ed eseguire una politica edilizia inserita in piani di ordinamento generale del territorio e sostenuta da piani di urbanizzazione che garantiscono l'esistenza di una rete adeguata di trasporti e di servizi sociali;

b) Promuovere, in collaborazione con le autonomie locali, la costruzione di abitazioni economiche e sociali;

c) Stimolare l'edilizia privata, con subordinazione all'interesse generale, e l'accesso ad un'abitazione propria o affittata;

d) Incentivare e sostenere le iniziative delle comunità locali e della popolazione, tendenti a risolvere i rispettivi problemi edilizi, e promuovere la creazione di cooperative edilizie e la costruzione in proprio.

3. Lo Stato adotterà una politica tendente a stabilire un sistema di affitti compatibile con il reddito familiare e di accesso all'abitazione propria.

4. Lo Stato, le regioni autonome e le autonomie locali definiscono le regole di occupazione, uso e trasformazione dei suoli urbani; particolarmente attraverso strumenti di pianificazione, nel quadro delle leggi relative all'ordinamento del territorio e all'urbanismo, e procedono alle

espropriazioni dei suoli urbani che si rivelino necessarie per la soddisfazione di fini di utilità pubblica urbanistica.

5. È garantita la partecipazione dell'interessato nella elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e di qualsiasi altro strumento di pianificazione fisica del territorio.

Art. 66 (Ambiente e qualità di vita)

1. Tutti hanno il diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato ed il dovere di difenderlo.

2. Per assicurare il diritto all'ambiente, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, spetta allo Stato, per mezzo di organismi appositi e con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini:

- a) Prevenire e controllare l'inquinamento e i suoi effetti e le forme pregiudiziali di erosione;
- b) Ordinare e promuovere l'ordinamento del territorio, per una corretta localizzazione delle attività, un equilibrato sviluppo socio-economico e la valorizzazione del paesaggio;
- c) Creare e sviluppare riserve e parchi naturali e di ricreazione, nonché classificare e proteggere paesaggi e luoghi, al fine di garantire la conservazione dei valori culturali di interesse storico o artistico;
- d) Promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, con rispetto del principio di solidarietà tra le generazioni;
- e) Promuovere, in collaborazione con le autonomie locali, la qualità ambientale delle popolazioni e della vita urbana, particolarmente sul piano architettonico e nella protezione delle zone storiche;
- f) Promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle varie politiche di ambito settoriale;
- g) Promuovere l'educazione ambientale e il rispetto dei valori dell'ambiente;
- h) Assicurare che la politica fiscale renda compatibile lo sviluppo con la protezione dell'ambiente e la qualità della vita.

Art. 67 (Famiglia)

1. La famiglia, come elemento fondamentale della società, ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato e a che siano rese effettive tutte le condizioni che consentano la realizzazione personale dei suoi membri.

2. È compito dello Stato per la protezione della famiglia, in particolare:

a) Promuovere l'indipendenza sociale ed economica dei nuclei famigliari;

b) Promuovere la creazione e garantire l'accesso ad una rete nazionale di asili e di servizi di sostegno alla famiglia, nonché una politica della terza età.;

c) Cooperare con i genitori nell'educazione dei figli;

d) Garantire, nel rispetto della libertà individuale, il diritto alla pianificazione familiare, promuovendo l'informazione e l'accesso ai metodi e ai mezzi che lo assicurino e organizzare le strutture giuridiche e tecniche che permettano l'esercizio di una maternità e paternità responsabile;

e) Disciplinare la procreazione assistita, nei termini che tutelino la dignità della persona umana;

f) Regolare le imposte e i benefici sociali, in armonia con le incombenze familiari;

g) Definire, sentite le associazioni rappresentative delle famiglie, e realizzare una politica familiare a carattere globale e integrato.

Art. 68 (Paternità e maternità)

1. I padri e le madri hanno diritto alla protezione da parte della società e dello Stato nel compimento della loro insostituibile azione nei confronti dei figli, in particolare per ciò che attiene alla loro educazione, con la salvaguardia della loro realizzazione professionale e della loro partecipazione alla vita civica del Paese.

2. La maternità e la paternità costituiscono valori sociali eminenti.

3. Le donne hanno diritto alla speciale protezione durante la gravidanza e dopo il parto, mentre le donne lavoratrici hanno diritto all'esonero dal lavoro per un periodo adeguato, senza perdita della retribuzione o di altre prerogative

4. La legge disciplina l'attribuzione alle madri e ai padri di diritti all'esonero dal lavoro per un periodo adeguato, in accordo con gli interessi del bambino e le necessità del nucleo familiare.

Art. 69 (Infanzia)

1. I bambini hanno il diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, per il loro completo sviluppo, specialmente contro tutte le forme di abbandono, di discriminazione e di oppressione e contro l'esercizio abusivo dell'autorità nella famiglia e nelle altre istituzioni.

2. Lo Stato assicura una particolare protezione ai bambini orfani, abbandonati o comunque privati di un ambiente familiare normale.

3. È vietato, nei termini di legge, il lavoro dei minori in età scolare.

Art. 70 (Gioventù)

1. I giovani godono della speciale protezione per rendere effettivi i loro diritti economici, sociali e culturali, in particolare:

- a) Nell'educazione, nella formazione professionale e nella cultura;
- b) Nell'accesso al primo impiego, nel lavoro e nella sicurezza sociale;
- c) Nell'accesso all'abitazione;
- d) Nell'educazione fisica e nello sport;
- e) Nell'utilizzazione del tempo libero.

2. La politica della gioventù dovrà perseguire come obiettivi prioritari lo sviluppo della personalità dei giovani, la creazione delle condizioni per la loro effettiva integrazione nella vita attiva, il gusto per la libera creazione e il senso di servizio alla comunità.

3. Lo Stato, in collaborazione con le famiglie, le scuole, le imprese, le organizzazioni dei cittadini, le associazioni e fondazioni a fini culturali e le collettività di cultura e ricreazione, incentiva e appoggia le organizzazioni giovanili nel perseguimento di questi obiettivi, oltre che negli scambi internazionali della gioventù.

Art. 71 (Cittadini portatori di handicap)

1. I cittadini portatori di handicap fisico o mentale godono pienamente dei diritti e sono soggetti ai doveri contemplati dalla Costituzione, con riserva dell'esercizio o del compimento di quelli per i quali si trovino incapaci.

2. Lo Stato si obbliga a realizzare una politica nazionale di prevenzione e di trattamento, riabilitazione e integrazione dei cittadini portatori di handicap e di sostegno alle loro famiglie, a sviluppare una pedagogia che sensibilizzi la società nei doveri di rispetto e di solidarietà verso di loro e ad assumersi l'impegno della effettiva realizzazione dei loro diritti, senza pregiudizio dei diritti e doveri dei genitori o dei tutori.

3. Lo Stato sostiene le organizzazioni dei cittadini portatori di handicap.

Art.72 (Terza età)

1. Le persone anziane hanno il diritto alla sicurezza economica e alle condizioni di abitazione e di convivenza familiare e comunitario che rispettino la loro autonomia personale ed evitino o superino l'isolamento o la marginalizzazione sociale.

2. La politica della terza età include misure di carattere economico, sociale e culturale tendenti ad adeguare alle persone anziane opportunità di realizzazione personale, attraverso una partecipazione attiva alla vita della comunità.

CAPITOLO III

Diritti e doveri culturali

Art. 73 (Educazione, cultura e scienza)

1. Tutti hanno il diritto alla educazione e alla cultura.

2. Lo Stato promuove la democratizzazione dell'educazione e le altre condizioni affinché l'educazione, realizzata attraverso la scuola ed altri mezzi formativi, contribuisca alla pari opportunità, al superamento delle diseguaglianze economiche, sociali e culturali, allo sviluppo della personalità e dello spirito di tolleranza, di comprensione reciproca, di solidarietà e di responsabilità, al progresso sociale ed alla partecipazione democratica alla vita collettiva.

3. Lo Stato promuove la democratizzazione della cultura, incentivando e assicurando l'accesso di tutti i cittadini alla fruizione e alla creazione culturale, in collaborazione con gli organi di comunicazione sociale, le associazioni e fondazioni a fini culturali, le collettività di cultura e ricreazione, le associazioni di difesa del patrimonio culturale, le organizzazioni dei cittadini e di altri operatori culturali.

4. La creazione e la ricerca scientifica, così come l'innovazione tecnologica, sono incentivate e sostenute dallo Stato, in modo da assicurare la rispettiva libertà e autonomia, il rafforzamento della competitività e l'articolazione tra le istituzioni scientifiche e le imprese.

Art. 74 (Istruzione)

1. Tutti hanno diritto all'istruzione con garanzia di pari opportunità di accesso e di esito scolastico.

2. Nella realizzazione della politica di istruzione è compito dello Stato:

- a) Assicurare l'istruzione elementare universale, obbligatoria e gratuita;
- b) Creare un sistema pubblico e sviluppare il sistema generale di educazione prescolastica;
- c) Garantire l'educazione permanente ed eliminare l'analfabetismo;
- d) Garantire a tutti i cittadini, secondo le loro capacità, l'accesso ai gradi più elevati di istruzione, di ricerca scientifica e di creazione artistica;
- e) Stabilire progressivamente la gratuità di tutti i livelli di istruzione;
- f) Inserire le scuole nelle comunità in cui operano e assicurare il collegamento tra l'insegnamento e le attività economiche, sociali e culturali;
- g) Promuovere e sostenere l'accesso dei cittadini portatori di handicap all'insegnamento e sostenere l'insegnamento speciale, quando necessario;
- h) Proteggere e valorizzare la lingua gestuale portoghese, in quanto espressione culturale e strumento di accesso all'educazione e di pari opportunità;
- i) Assicurare ai figli degli emigranti l'insegnamento della lingua portoghese e l'accesso alla cultura portoghese;
- j) Assicurare ai figli degli immigrati un sostegno adeguato per rendere effettivo il diritto all'insegnamento.

Art. 75 (Educazione pubblica, privata e cooperativa)

1. Lo Stato dovrà creare una rete di istituti pubblici di istruzione che copra le necessità di tutta la popolazione.

2. Lo Stato riconosce e controlla l'insegnamento privato e cooperativo, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 76 (Università e accesso all'insegnamento superiore)

1. Il regime di accesso alla Università ed agli altri istituti di insegnamento superiore garantisce la pari opportunità e la democratizzazione del sistema di insegnamento, tenendo conto della necessità di quadri qualificati e dell'innalzamento del livello educativo, culturale e scientifico del Paese.

2. Le Università godono, nei termini stabiliti dalla legge, di autonomia statutaria, scientifica, didattica, amministrativa e finanziaria, senza pregiudizio per un'adeguata valutazione della qualità dell'insegnamento.

Art. 77 (Partecipazione democratica all'insegnamento)

1. I professori e gli studenti hanno il diritto di partecipare alla gestione democratica delle scuole, nei termini stabiliti dalla legge.

2. La legge regola le forme di partecipazione delle associazioni dei professori, degli studenti, dei genitori, delle comunità e delle istituzioni di carattere scientifico alla definizione della politica di istruzione.

Art. 78 (Cultura e creazione culturale)

1. Tutti hanno diritto alla cultura e alla creazione culturale, così come il dovere di preservare, difendere e valorizzare il patrimonio culturale.

2. È compito dello Stato, in collaborazione con tutti gli operatori culturali:

a) Incentivare e assicurare l'accesso di tutti i cittadini ai mezzi e agli strumenti di azione culturale e correggere le disegualianze esistenti in tale ambito nel Paese;

b) Sostenere le iniziative che stimolano la creazione individuale e collettiva, nelle sue molteplici forme ed espressioni, ed una maggiore circolazione delle opere e dei beni culturali di qualità.

c) Promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, recuperandolo come elemento vivificatore della identità culturale comune;

d) Sviluppare le relazioni culturali con tutti i popoli, particolarmente con quelli di lingua portoghese, e garantire la difesa e la promozione della cultura portoghese all'estero;

e) Coordinare la politica culturale e le altre politiche settoriali.

Art. 79 (Cultura fisica e sport)

1. Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport.

2. È compito dello Stato, in collaborazione con le scuole e le associazioni e le collettività sportive, promuovere, stimolare, orientare e sostenere la pratica e la diffusione della cultura fisica e sportiva, nonché prevenire la violenza nello sport.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE ECONOMICA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 80 (Principi fondamentali)

La organizzazione economico-sociale si fonda sui seguenti principi:

- a) Subordinazione dal potere economico al potere politico democratico;
- b) Coesistenza del settore pubblico, del settore privato e del settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione;
- c) Libertà di iniziativa e di organizzazione imprenditoriale nell'ambito di un'economia mista;
- d) Proprietà pubblica delle risorse naturali e dei mezzi di produzione, in accordo con l'interesse collettivo;
- e) Programmazione democratica di sviluppo economico e sociale;
- f) Protezione del settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione.
- g) Partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative delle attività economiche nella definizione delle principali misure economiche e sociali.

Art. 81 (Compiti prioritari dello Stato)

Spetta prioritariamente allo Stato nel settore economico e sociale

- a) Promuovere l'incremento del benessere sociale e economico e della qualità di vita delle persone, specialmente meno favorite, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile; .

b) Promuovere la giustizia sociale, assicurare la pari opportunità e operare le necessarie correzioni alle disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezza e del reddito, specialmente attraverso la politica fiscale;

c) Garantire la piena utilizzazione delle forze produttive, avendo di mira soprattutto la efficienza del settore pubblico;

d) Orientare lo sviluppo economico e sociale nel senso di una crescita equilibrata di tutti i settori e le regioni ed eliminare progressivamente le differenze economiche e sociali tra la città e la campagna;

e) Assicurare il funzionamento efficiente dei mercati, in modo da garantire l'equilibrata concorrenza tra le imprese, contrastare la formazione di organizzazioni monopolistiche e reprimere gli abusi di posizioni dominanti e altre pratiche lesive dell'interesse generale;

f) Sviluppare le relazioni economiche con tutte i popoli, salvaguardando sempre l'indipendenza nazionale e gli interessi dei portoghesi e della economia del Paese;

g) Eliminare i latifondi e riordinare la proprietà terriera;

h) Garantire la difesa degli interessi e dei diritti dei consumatori;

i) Creare le strutture giuridiche e tecniche necessarie alla programmazione democratica di sviluppo economico e sociale;

j) Assicurare una politica scientifica e tecnologica favorevole allo sviluppo del Paese;

l) Adottare una politica energetica nazionale, con la salvaguardia delle risorse naturali e dell'equilibrio ecologico, promovendo, in queste ambito, la cooperazione internazionale;

m) Adottare una politica idrica nazionale, con approvvigionamento, programmazione e gestione razionale delle risorse idriche.

Art. 82 (Settori di proprietà dei mezzi di produzione)

1. È garantita la coesistenza di tre settori di proprietà dei mezzi di produzione.

2. Il settore pubblico è costituito dai mezzi di produzione la cui proprietà e gestione appartengono allo Stato e agli altri enti pubblici.

3. Il settore privato è costituito dai mezzi di produzione la cui proprietà o gestione appartiene a persone singole o collettive, senza pregiudizio di quanto disposto nel prossimo comma.

4. Il settore cooperativo e sociale comprende specificamente:

a) I mezzi di produzione posseduti e gestiti dalle cooperative, in conformità ai principi della cooperazione, senza pregiudizio delle specificità stabilite nella legge per le cooperative a partecipazione pubblica, a causa della loro speciale natura;

b) I mezzi di produzione comunitarie, posseduti e gestiti dalle comunità locali;

c) I mezzi di produzione oggetti di sfruttamento collettivo da parte dei lavoratori

d) I mezzi di produzione posseduti e gestiti dalle persone collettive, senza scopo di lucro, che abbiano come principale obiettivo la solidarietà sociale, specialmente enti di natura mutualistica.

Art. 83 (Requisiti di appropriazione pubblica)

La legge determina i mezzi e le forme di intervento e di appropriazione pubblica dei mezzi di produzione, nonché i criteri per la determinazione dei corrispondenti indennizzi.

Art. 84 (Demanio pubblico)

1. Appartengono al demanio pubblico:

a) Le acque territoriali con i loro letti e i fondali marini contigui, così come i laghi, le lagune e i corsi d'acqua navigabili, con i rispettivi letti;

b) Gli spazi aerei superiori al territorio nazionale, sopra il limite riconosciuto al proprietario o al superficiario;

c) I giacimenti minerari, le sorgenti d'acqua oligominerali, le cavità naturali sotterranee esistenti nel sottosuolo, con eccezione delle rocce, della terra e di altri materiali abitualmente usati nella costruzione;

d) Le strade;

e) Le linee ferroviarie nazionali;

f) Altri beni classificati come tali per legge.

2. La legge stabilisce quali beni fanno parte del demanio pubblico dello Stato, del demanio pubblico delle regioni autonome e del demanio pubblico delle autonomie locali, nonché il loro regime, le condizioni di utilizzazione e i limiti.

Art. 85 (Cooperative e autogestione)

1. Lo Stato stimola e sostiene la creazione e le attività delle cooperative.
2. La legge definisce i benefici fiscali e finanziari delle cooperative, nonché le condizioni più favorevoli per ottenere credito e ausilio tecnico.
3. Lo Stato sostiene le esperienze praticabili di autogestione.

Art. 86 (Imprese private)

1. Lo Stato incentiva l'attività imprenditoriale, particolarmente delle piccole e medie imprese, e controlla il compimento dei rispettivi obblighi giuridici, specialmente da parte delle imprese che perseguono attività di interesse economico generale.
2. Lo Stato può intervenire nella gestione delle imprese private soltanto a titolo transitorio, nei casi espressamente previsti dalla legge e, di regola, su decisione dell'autorità giudiziaria.
3. La legge può definire i settori di base nei quali sia vietata l'attività delle imprese private e degli altri organismi della stessa natura.

Art. 87 (Attività economica e investimenti stranieri)

La legge disciplinerà la attività economiche e gli investimenti da parte di persone singole o collettive straniere, al fine di garantire il loro contributo allo sviluppo del Paese e difendere l'indipendenza nazionale e gli interessi dei lavoratori.

Art. 88 (Mezzi di produzione abbandonati)

1. I mezzi di produzione abbandonati possono essere espropriati alle condizioni da stabilire con una legge, che tenga debito conto della particolare situazione di proprietà dei lavoratori emigrati.
2. I mezzi di produzione ingiustificatamente abbandonati potranno essere oggetto di affitto o di concessione di sfruttamento coattivo, alle condizioni da stabilire con legge.

Art. 89 (Partecipazione dei lavoratori alla gestione)

Nelle unità di produzione del settore pubblico è assicurata una partecipazione effettiva dei lavoratori nella rispettiva gestione.

TITOLO II

PIANI

Art. 90 (Obiettivi dei piani)

I piani di sviluppo economico e sociale hanno come obiettivo di promuovere la crescita economica, lo sviluppo armonico e integrato settoriale e regionale, la giusta ripartizione individuale e regionale del prodotto nazionale, il coordinamento della politica economica con le politiche sociali, educative e culturali, la difesa del mondo rurale, il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la difesa dell'ambiente e la qualità della vita del popolo portoghese.

Art. 91 (Natura dei piani)

1. I piani nazionali sono elaborati in armonia con le rispettive leggi delle grandi opzioni e possono integrare programmi specifici di ambito settoriale e di natura settoriale.
2. Le proposte di leggi delle grandi opzioni sono accompagnate da relazioni che le giustificano.
3. L'esecuzione dei piani nazionali è decentralizzata, regionale e settoriale.

Art. 92 (Consiglio Economico e Sociale)

1. Il Consiglio Economico e Sociale è un organo di consulenza e di coordinamento delle politiche economiche e sociali, partecipa alla elaborazione delle proposte delle grandi opzioni dei piani di sviluppo economico e sociale ed esercita le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge.
2. La legge definisce la composizione del Consiglio Economico e Sociale, del quale faranno parte, specificamente, rappresentanti del Governo, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, delle organizzazioni rappresentative delle attività economiche e delle famiglie, delle regioni autonome e delle autonomie locali.
3. La legge definisce l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Economico e Sociale, nonché lo statuto dei suoi membri.

TITOLO III

POLITICA AGRICOLA, COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Art. 93 (Obiettivi della politica agricola)

1. Sono obiettivi della politica agricola:

a) Aumentare la produzione e la produttività dell'agricoltura, dotandola delle infrastrutture e dei mezzi umani, tecnici e finanziari adeguati, tendenti a rafforzare la competitività e ad assicurare la qualità dei prodotti, la sua efficace commercializzazione, il migliore approvvigionamento del Paese, nonché l'incremento delle esportazioni;

b) Promuovere il miglioramento della situazione economica, sociale e culturale dei lavoratori rurali e degli agricoltori, lo sviluppo del mondo rurale, la razionalizzazione delle strutture fondiarie, la modernizzazione del tessuto imprenditoriale e l'accesso alla proprietà o al possesso della terra e degli altri mezzi di produzione direttamente utilizzati per il suo sfruttamento da parte di quelli che la lavorano;

c) Creare le condizioni necessarie ad ottenere la uguaglianza effettiva tra quelli che lavorano nell'agricoltura e gli altri lavoratori ed evitare che il settore agricolo sia sfavorito nelle relazioni di scambio con gli altri settori;

d) Assicurare l'utilizzo e la gestione razionale dei suoli e delle altre risorse naturali, così come il mantenimento della sua capacità di rigenerazione;

e) Incentivare l'associazionismo tra gli agricoltori e lo sfruttamento diretto della terra.

2. Lo Stato promuoverà una politica di ordinamento e riconversione agraria e di sviluppo forestale, in accordo con le condizioni ecologiche e sociali del Paese.

Art. 94 (Eliminazione dei latifondi)

1. Il ridimensionamento delle unità di sfruttamento agricolo che abbiano dimensione eccessiva dal punto di vista degli obiettivi della politica agricola sarà regolato da una legge, che dovrà prevedere, in caso di espropriazione, il diritto del proprietario al corrispondente indennizzo e la riserva di un'area sufficiente per la praticabilità e la razionalità del suo sfruttamento.

2. Le terre espropriate saranno consegnate a titolo di proprietà o di possesso, nei termini stabiliti dalla legge, a piccoli agricoltori, di preferenza integrati in unità di produzione familiare, alle cooperative di lavoratori rurali o di piccoli agricoltori o ad altre forme di produzione dei lavoratori, salva la possibilità di concordare un periodo di prova di effettività o di razionalità delle rispettive produzioni prima della concessione della piena proprietà.

Art. 95 (Ridimensionamento dei minifondi)

Senza pregiudizio del diritto di proprietà, lo Stato promuoverà, nei termini stabiliti dalla legge, il ridimensionamento delle unità di produzione agricola con dimensione inferiore a quella adeguata dal punto di vista degli obiettivi della politica agricola, attraverso incentivi giuridici,

fiscali e creditizi alla integrazione strutturale o meramente economica, specialmente cooperativa, o con il ricorso a misure di unificazione.

Art. 96 (Forme di sfruttamento di terra altrui)

1. I regimi di affitto e di altre forme di sfruttamento della terra saranno regolati per legge in modo da garantire la stabilità e i legittimi interessi del coltivatore.

2. Sono proibiti i regimi di enfiteusi e di colonia e saranno create per i coltivatori le condizioni per l'effettiva abolizione del regime di mezzadria.

Art. 97 (Sostegno dello Stato)

1. Nel perseguimento degli obiettivi di politica agricola lo Stato sosterrà preferenzialmente i piccoli e medio agricoltori, specialmente se integrati in unità di produzione familiare, individualmente o associati in cooperative, nonché le cooperative dei lavoratori agricoli e altre forme di produzione dei lavoratori.

2. il sostegno dello Stato comprende, specificamente:

a) Concessioni di assistenza tecnica;

b) Creazione di forme di sostegno alla commercializzazione nella fase precedente e successiva alla produzione;

c) Sostegno a copertura dei rischi derivanti da incidenti climatici e fitopatologici imprevedibili o incontrollabili;

d) Stimoli all'associazionismo dei lavoratori rurali e degli agricoltori, specialmente alla costituzione di cooperative di produzione, di acquisto, di vendita, di trasformazione e di servizi, nonché di altre forme di produzione dei lavoratori.

Art. 98 (Partecipazione alla definizione della politica agricola)

Nella definizione della politica agricola è assicurata la partecipazione dei lavoratori rurali e dei agricoltori attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

Art. 99 (Obiettivi della politica commerciale)

Sono obiettivi della politica commerciale:

a) La concorrenza leale degli agenti mercantili;

- b) La razionalizzazione dei circuiti di distribuzione;
- c) Combattere le attività speculative e le iniziative commerciali restrittive;
- d) Lo sviluppo e la diversificazione delle relazioni economiche esterne;
- e) La protezione dei consumatori.

Art. 100 (Obiettivi della politica industriale)

Sono obiettivi della politica industriale:

- a) L 'aumento della produzione industriale in un quadro di modernizzazione e di adattamento degli interessi sociali ed economici e di integrazione internazionale della economia portoghese;
- b) Il rafforzamento della innovazione industriale e tecnologica;
- c) L'aumento della competitività e della produttività delle imprese industriali;
- d) Il sostegno alle piccole e medie imprese e, in generale, alle iniziative e alle imprese che creano impiego e che promuovono le esportazioni o la sostituzione delle importazioni;
- e) Il sostegno al rilancio internazionale delle imprese portoghesi.

TITOLO IV

SISTEMA FINANZIARIO E FISCALE

Art. 101 (Sistema finanziario)

Il sistema finanziario è regolato per legge, in modo da garantire la formazione, l'acquisto e la sicurezza del risparmio, nonché la destinazione dei mezzi finanziari necessari allo sviluppo economico e sociale.

Art. 102 (Banca del Portogallo)

La Banca del Portogallo, come banca centrale nazionale, esercita le sue funzioni nei termini stabiliti dalla legge e dalle norme internazionali cui lo Stato portoghese è vincolato.

Art. 103 (Sistema fiscale)

1. Il sistema fiscale è finalizzato alla soddisfazione delle necessità finanziarie dello Stato e degli altri enti pubblici e ad una giusta distribuzione dei redditi e delle ricchezze.

2. Le imposte sono create con legge, che determina le aliquote, i tributi, i benefici fiscali e le garanzie dei contribuenti.

3. Nessuno può essere obbligato a pagare imposte che non siano create nei termini previsti dalla Costituzione, che abbiano natura retroattiva o la cui liquidazione e riscossione non siano nei termini di legge.

Art. 104 (Imposte)

1. L'imposta sul reddito personale mira alla diminuzione delle disuguaglianze e sarà unica e progressiva, tenendo conto delle necessità e dei redditi delle famiglie.

2. I tributi delle imprese ricadono fondamentalmente sul loro reddito reale.

3. La tassazione del patrimonio deve contribuire a realizzare l'uguaglianza tra i cittadini.

4. I tributi sui consumi mirano ad adattare la struttura del consumo alla evoluzione delle necessità di sviluppo economico e di giustizia sociale, con oneri sui consumi di lusso.

Art. 105 (Bilancio)

1. Il bilancio dello Stato contiene:

a) La distinzione delle entrate e delle spese dello Stato, incluse quelli dei fondi e servizi autonomi;

b) Il bilancio di sicurezza sociale.

2. Il bilancio è elaborato in armonia con le grandi scelte in materia di programmazione e tenendo conto degli obblighi derivanti dalle legge o dai contratti.

3. Il bilancio è unitario e definisce le spese secondo la rispettiva classificazione organica e funzionale, in modo da impedire l'esistenza di dotazioni e fondi segreti; può essere ulteriormente specificato dai programmi.

4. Il bilancio prevede le entrate necessarie a coprire le spese; la legge definisce le regole per la sua esecuzione, le condizioni cui dovrà obbedire il ricorso al credito pubblico e i criteri che dovranno presiedere alle alterazioni introdotte dal Governo durante l'esercizio finanziario nelle rubriche di classificazione organica nell'ambito di ciascun programma di bilancio approvato dall'Assemblea della Repubblica, con l'obiettivo della sua piena realizzazione.

Art. 106 (Elaborazione del Bilancio)

1. La legge di bilancio è elaborata, redatta, votata ed eseguita annualmente in accordo con la rispettiva legge di inquadramento, che includerà il regime di elaborazione e di esecuzione dei bilanci dei fondi e servizi autonomi.

2. La proposta di bilancio è presentata e votata nei termini stabiliti dalla legge, la quale prevede i procedimenti da adottare quando questi non possono essere rispettati.

3. La proposta di bilancio è accompagnata da relazioni su;

a) Le previsioni relative alla evoluzione dei principali complessi macroeconomici con influenza sul bilancio, nonché alla evoluzione del flusso monetario e delle sue conseguenze;

b) La giustificazione delle variazioni di previsione delle entrate e spese relativamente al bilancio precedente;

c) Il debito pubblico, le operazioni di tesoreria e i conti del Tesoro;

d) La situazione dei fondi e servizi autonomi;

e) I trasferimenti di voci del bilancio a favore delle regioni autonome e delle autonomie locali;

f) I trasferimenti finanziari tra il Portogallo e l'estero che incidano sulla proposta di bilancio;

g) I benefici fiscali e la stima delle corrispondenti diminuzioni delle entrate.

Art. 107 (Controllo)

L'esecuzione di bilancio sarà controllata dal Tribunale dei Conti e dalla Assemblea della Repubblica, che, su parere di tale Tribunale, analizzerà e approverà il Consuntivo Generale dello Stato, incluso quello della sicurezza sociale.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE DEL POTERE POLITICO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 108 (Titolarità ed esercizio del potere)

Il potere appartiene al popolo ed è esercitato nei termini stabiliti dalla Costituzione.

Art. 109 (Partecipazione politica dei cittadini)

La partecipazione diretta e attiva di uomini e donne alla vita politica costituisce condizione e strumento fondamentale di consolidamento del sistema democratico, dovendo la legge promuovere l'uguaglianza nell'esercizio dei diritti civili e politici e la non discriminazione in funzione del sesso nell'accesso alle cariche politiche.

Art. 110 (Organi sovrani)

1. Sono organi sovrani il Presidente della Repubblica, l'Assemblea della Repubblica, il Governo e i Tribunali.
2. La formazione, la composizione, la competenza e il funzionamento degli organi sovrani sono quelli definiti dalla Costituzione.

Art. 111 (Separazione e interdipendenza)

1. Gli organi sovrani devono osservare la separazione e l'interdipendenza stabiliti dalla Costituzione.
2. Nessun organo sovrano, di regione autonoma o di potere locale può delegare i suoi poteri ad altri organi, se non nei casi e nei termini espressamente previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 112 (Atti normativi)

1. Sono atti legislativi le leggi, i decreti-legge e i decreti legislativi regionali.
2. Le leggi e i decreti-legge hanno uguale valore, salvo la subordinazione alle corrispondenti leggi dei decreti-legge adottati su autorizzazione legislativa e di quelle che sviluppano i principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Hanno valore rinforzato, oltre alle leggi organiche, le leggi che necessitano dell'approvazione di una maggioranza di due terzi, così come quelle che, in forza della Costituzione, siano il presupposto normativo necessario di altre leggi o che debbano essere rispettate da altre.
4. I decreti legislativi regionali intervengono in materie di interesse specifico delle rispettive regioni e non riservate alla Assemblea della Repubblica o al Governo; essi non possono disporre contro i principi fondamentali delle leggi generali della Repubblica, salvo quanto previsto dalla lettera b) del primo comma dell'art. 229.
5. Sono leggi generali della Repubblica le leggi e i decreti la cui ragion d'essere implica la loro applicazione in tutto il territorio nazionale e che così stabiliscono.

6. Nessuna legge può creare altre categorie di atti legislativi o conferire ad atti di altra natura il potere di interpretare, integrare, modificare, sospendere o revocare, con efficacia esterna, qualunque dei suoi precetti.

7. I regolamenti del Governo rivestono la forma di decreto regolamentare quando ciò sia determinato dalla legge che li prevede, oltre che nei casi di regolamenti indipendenti.

8. I regolamenti devono indicare espressamente le leggi che intendono regolamentare o che definiscono la competenza oggettiva e soggettiva per la loro emanazione.

9. La trasposizione di direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico interno assume la forma di legge o di decreto-legge, secondo i casi.

Art. 113 (Principi generali di diritto elettorale)

1. Il suffragio diretto, segreto e periodico costituisce la regola generale per la designazione dei titolari degli organi elettivi sovrani, delle regioni autonome e del potere locale.

2. Il censimento elettorale è ufficiale, obbligatorio, permanente e unico per tutte le elezioni a suffragio diretto e universale, senza pregiudizio di quanto stabilito all'art. 15, comma 4 e 5 e all'art. 121, comma 2.

3. Le campagne elettorali devono rispettare i seguenti principi:

- a) Libertà di propaganda;
- b) Uguaglianza di opportunità e di trattamento delle diverse candidature;
- c) Imparzialità degli organi pubblici nei confronti delle candidature;
- d) Trasparenza e controllo delle spese elettorali.

4. I cittadini hanno il dovere di collaborare alla amministrazione elettorale, nelle forme previste dalla legge.

5. La conversione dei voti in mandati avverrà in armonia con il principio della rappresentazione proporzionale.

6. All'atto dello scioglimento degli organi collegiali basati sul suffragio diretto deve essere fissata la data per le nuove elezioni, che dovranno essere effettuate nei sessanta giorni successivi e secondo la legge elettorale in vigore al tempo dello scioglimento, pena la inesistenza giuridica di tale atto.

7. Il giudizio sulla regolarità e la validità degli atti del procedimento elettorale spetta ai tribunali.

Art. 114 (Partiti politici e diritto alla opposizione)

1. I partiti politici partecipano agli organi basati sul suffragio universale e diretto, in accordo con la loro rappresentatività elettorale.

2. È riconosciuto alle minoranze il diritto di opposizione democratica, nei termini previsti dalla Costituzione e dalla legge.

3. I partiti politici rappresentati nella Assemblea della Repubblica e che non fanno parte del Governo godono, in particolare, del diritto di essere informati regolarmente e direttamente dal Governo sull'andamento delle principali decisioni di interesse pubblico; uguale diritto spetta ai partiti politici rappresentati nelle assemblee legislative regionali e in qualunque altra assemblea eletta direttamente in relazione ai corrispondenti esecutivi di cui non facciano parte.

Art. 115 (Referendum)

1. I cittadini elettori residenti nel territorio nazionale possono essere chiamati a pronunciarsi direttamente, con efficacia vincolante, attraverso referendum, per decisione del Presidente della Repubblica, su proposta della Assemblea della Repubblica o del Governo, nelle materie di rispettiva competenza, nei casi e nei termini previsti dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il referendum può anche risultare da un'iniziativa di cittadini diretta all'Assemblea della Repubblica, che sarà presentata e valutata nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

3. Il referendum può avere ad oggetto soltanto questioni di rilevante interesse nazionale che devono essere decise dall'Assemblea della Repubblica o dal Governo attraverso l'approvazione di convenzioni internazionali o di atto legislativo.

4. Sono escluse dal referendum:

a) le revisioni della Costituzione;

b) le questioni e gli atti di contenuto tributario, finanziario o di bilancio;

c) le materie previste nell'art. 161 della Costituzione, senza pregiudizio di quanto stabilito nel numero successivo;

d) le materie previste nell'art. 164 della Costituzione, con l'eccezione di quanto stabilito alla lettera i).

5. La previsione contenuta nel comma precedente non pregiudica la sottoposizione a referendum delle questioni di rilevante interesse nazionale che devono essere oggetto di convenzioni internazionali, nei termini della lettera i) dell'art. 161 della Costituzione, con l'eccezione di quanto riguarda la pace e la ratificazione delle frontiere.

6. Ogni referendum riguarderà soltanto una materia e le domande devono essere formulate con obiettività, chiarezza e precisione per risposte in termini di sì o no, con un numero massimo di domande da stabilire con legge, la quale determinerà ugualmente le altre condizioni di formulazione e di svolgimento dei referendum.

7. Sono escluse la convocazione e lo svolgimento dei referendum tra la data della convocazione e quella dello svolgimento delle elezioni generali per gli organi Sovrani, di governo delle regioni autonome ed del potere locale, nonché per i Deputati del Parlamento Europeo.

8. Il Presidente della Repubblica sottopone al controllo preventivo obbligatorio di costituzionalità e di legalità le proposte di referendum che gli siano state rimesse dalla Assemblea della Repubblica o dal Governo.

9. Sono applicabili al referendum, con gli adattamenti necessari, le norme contenute nei commi 1,2,3,4 e 7 dell'art. 116.

10. Le proposte di referendum rifiutate dal Presidente della Repubblica o oggetto di risposta negativa da parte dell'elettorato non possono essere rinnovate nella stessa legislatura, salvo nuove elezioni della Assemblea della Repubblica, o sino alle dimissioni del Governo.

11. Il referendum ha efficacia vincolante solo quando il numero dei votanti supera la metà degli elettori iscritti nel censimento.

12. Nel referendum sono chiamati a partecipare cittadini residenti all'estero, regolarmente censiti in base alla previsione dell'art. 121, secondo comma, quando ricadono su materie che li riguardano specificamente

Art. 116 (Organi collegiali)

1. Le riunioni delle assemblee che operano come organi sovrani, delle regioni autonome o del potere locale sono pubbliche, eccetto i casi previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni dagli organi collegiali sono assunte in presenza della maggioranza del numero legale dei suoi membri.

3. Salvo nei casi previsti dalla Costituzione, dalle leggi o dai rispettivi regolamenti, le deliberazioni degli organi collegiali sono prese con la maggioranza dei voti, senza considerare le astensioni nel conteggio dei voti.

Art. 117 (Statuto dei titolari di cariche politiche)

1. I titolari di cariche politiche rispondono politicamente, civilmente e penalmente per le azioni o omissioni effettuate nell'esercizio delle loro funzioni.

2. La legge dispone sui doveri, le responsabilità e le incompatibilità dei titolari di cariche politiche, le conseguenze del rispettivo incarico, nonché sui rispettivi diritti, privilegi e immunità.

3. La legge determini i reati di responsabilità dei titolari di cariche politiche, nonché le sanzioni applicabili e i rispettivi effetti, che possono includere la destituzione dell'incarico o la perdita del mandato.

Art. 118 (Principio di rinnovamento)

Nessuno può esercitare a titolo vitalizio qualunque carica politica in ambito nazionale, regionale o locale.

Art. 119 (Pubblicità degli atti)

1. Sono pubblicati nella gazzetta ufficiale, "Diário da República":

- a) Le leggi costituzionali;
- b) Le convenzioni internazionali e i rispettivi avvisi di ratifica, nonché gli altri avvisi ad esse pertinenti;
- c) Le leggi, i decreti-legge e i decreti legislativi regionali;
- d) I decreti del Presidente della Repubblica;
- e) Le risoluzioni della Assembleia della Repubblica e delle Assemblee Legislative Regionali delle Azzorre e di Madera;
- f) I regolamenti della Assembleia della Repubblica, del Consiglio di Stato e delle Assemblee Regionali delle Azzorre e di Madera;

g) Le decisioni del Tribunale Costituzionale, nonché quelle degli altri tribunali alle quali la legge conferisca forza obbligatoria generale;

h) I decreti regolamentari e gli altri decreti e regolamenti del Governo, nonché i decreti dei Ministri della Repubblica riferiti alle regioni autonome e i decreti regolamentari delle regioni;

i) I risultati delle elezioni e dei referendum in ambito nazionale.

2. La mancanza di pubblicità degli atti previsti nelle lettere da a) a h) del comma precedente e di qualunque atto di carattere generale degli organi sovrani, delle regioni autonome e del potere locale implica la sua inefficacia giuridica.

3. La legge determina le forme di pubblicità degli altri atti e le conseguenze della sua mancanza.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Capitolo I

Statuto e elezione

Art. 120 (Definizione)

Il Presidente della Repubblica rappresenta la Repubblica Portoghese, garantisce l'indipendenza nazionale, l'unità dello Stato e il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche ed è, di diritto, Comandante supremo delle Forze Armate.

Art. 121 (Elezione)

1. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini portoghesi elettori, censiti nel territorio nazionale, così come dai cittadini portoghesi residenti all'estero nei termini stabiliti dal comma successivo.

2. La legge regola l'esercizio del diritto di voto dei cittadini portoghesi residenti all'estero, tenendo in considerazione l'esistenza dei vincoli di effettivo legame con la comunità nazionale.

3. Il diritto di voto nel territorio nazionale è esercitato di persona.

Art. 122 (Eleggibilità)

Sono eleggibili i cittadini elettori, portoghesi di origine, maggiori di 35 anni.

Art. 123 (Rieleggibilità)

1. Non è ammessa la rielezione per un terzo mandato consecutivo, né durante il quinquennio immediatamente successivo alla fine del secondo mandato consecutivo.
2. Se il Presidente della Repubblica rinuncia all'incarico, non potrà candidarsi nelle elezioni immediatamente successive, né in quelle che si svolgeranno nel quinquennio immediatamente successivo alla rinuncia.

Art. 124 (Candidature)

1. Le candidature a Presidente della Repubblica sono proposte da un minimo di 7500 e un massimo di 15000 cittadini elettori.
2. Le candidature potranno essere presentate fino a 30 giorni prima della data fissata per la elezione, di fronte al Tribunale Costituzionale.
3. In caso di morte di qualunque candidato o di altri fatti che lo rendano incapace di esercitare la funzione presidenziale viene riaperto il procedimento elettorale, nei termini da stabilire con legge.

Art. 125 (Data di elezione)

1. Il Presidente della Repubblica viene eletto nei sessanta giorni precedenti al termine del mandato del suo predecessore o nei sessanta giorni successivi alla vacanza della carica.
2. L'elezione non potrà essere effettuata nei novanta giorni precedenti o posteriori alla data delle elezioni dell'Assemblea della Repubblica.
3. Nei casi previsti nel comma precedente, l'elezione dovrà effettuarsi nei dieci giorni successivi alla fine del periodo ivi stabilito, poiché il mandato del Presidente uscente viene automaticamente prolungato per il periodo necessario.

Art. 126 (Sistema elettorale)

1. Viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validamente espressi, senza considerare come tali le schede bianche.
2. Se nessun candidato ottiene questa maggioranza, si procede ad un secondo suffragio fino al ventesimo giorno successivo alla prima votazione.

3. A questo suffragio concorrono soltanto i due candidati più votati che non abbiano ritirato la loro candidatura.

Art. 127 (Insediamento e giuramento)

1. Il Presidente eletto assume le sue funzioni di fronte alla Assembleia della Repubblica.

2. L'insediamento si effettua nell'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente o, nel caso di elezioni per vacanza della carica, nell'ottavo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali.

3. All'atto dell'insediamento il Presidente della Repubblica eletto dovrà prestare la seguente dichiarazione:

“Giuro sul mio onore di svolgere fedelmente le funzioni delle quali sono investito e di difendere, eseguire e fare eseguire la Costituzione della Repubblica Portoghese”

Art. 128 (Mandato)

1. Il mandato del Presidente della Repubblica ha la durata di cinque anni e termina con l'insediamento del nuovo Presidente eletto.

2. In caso di vacanza della carica, il Presidente della Repubblica eletto inizia un nuovo mandato.

Art. 129 (Assenza dal territorio nazionale)

1. Il Presidente della Repubblica non può assentarsi dal territorio nazionale senza il consenso della Assembleia della Repubblica o della Commissione Permanente, se quella non è in funzione.

2. Il consenso non è necessario nei casi di transito o di viaggi senza carattere ufficiale di durata non superiore a cinque giorni, dovendo tuttavia il Presidente della Repubblica darne preavviso alla Assembleia della Repubblica.

3. L'inosservanza del primo comma implica, di diritto, la perdita della carica.

Art. 130 (Responsabilità penale)

1. Per reati compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde di fronte al Supremo Tribunale della Giustizia.

2, L'iniziativa del procedimento spetta alla Assemblea della Repubblica, su proposta di un quinto e deliberazione approvata con la maggioranza di due terzi dei Deputati in carica.

3, La condanna implica la destituzione dalla carica e l'impossibilità di rielezione.

4. Per reati estranei all'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica risponde al termine del suo mandato di fronte ai tribunali comuni.

Art. 131 (Rinuncia al mandato)

1. Il Presidente della Repubblica può rinunciare al suo mandato con messaggio rivolto all'Assemblea della Repubblica.

2. La rinuncia ha effetto da quando l'Assemblea della Repubblica ha conoscenza del messaggio, salva la sua ulteriore pubblicazione nel "Diário da República".

Art. 132 (Sostituzione temporanea)

1. Durante l'impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica, così come durante la vacanza della carica, sino all'insediamento del nuovo Presidente eletto assume le funzioni il Presidente della Assembleia della Repubblica o, nel caso di impedimento di questo, il suo sostituto.

2. Nel caso di esercizio ad interim delle funzioni di Presidente della Repubblica, il mandato di Deputato del Presidente della Assembleia della Repubblica, o quello del suo sostituto, viene automaticamente sospeso.

3. Il Presidente della Repubblica, durante l'impedimento temporaneo, mantiene i diritti e i privilegi inerenti alle sue funzioni.

4. Il Presidente della Repubblica ad interim gode di tutti gli onori e le prerogative delle funzioni, ma i diritti che gli spettano sono quelli della carica per la quale è stato eletto.

CAPITOLO II

Competenze

Art. 133 (Competenze in relazione agli altri organi)

Con riferimento agli altri organi, spetta al Presidente della Repubblica:

- a) Presiedere il Consiglio di Stato;

b) Fissare, in armonia con la legge elettorale, il giorno delle elezioni del Presidente della Repubblica, dei Deputati della Assemblea della Repubblica, dei Deputati del Parlamento Europeo e dei deputati delle assemblee legislative regionali;

c) Convocare in via straordinaria la Assemblea della Repubblica;

d) Rivolgere messaggi all'Assemblea della Repubblica e nelle Assemblee Legislative Regionali;

e) Sciogliere l'Assemblea della Repubblica, in osservanza di quanto disposto nell'art. 175, uditi i partiti in essa rappresentati e il Consiglio di Stato;

f) Nominare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 190;

g) Dimettere il Governo, nei termini stabiliti dal secondo comma dell'art. 198, e licenziare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal quarto comma dell'art. 189;

h) Nominare e dimettere i membri del Governo, su proposta del Primo-Ministro;

i) Presiedere il Consiglio dei Ministri, su richiesta del Primo-Ministro;

j) Sciogliere gli organi di governo delle regioni autonome, di sua iniziativa o su proposta del Governo, uditi la Assemblea della Repubblica e il Consiglio di Stato;

l) Nominare e dimettere, su proposta del Governo e udito il Consiglio di Stato, i Ministri della Repubblica per le regioni autonome;

m) Nominare e dimettere, su proposta del Governo, il presidente del Tribunale dei Conti e il Procuratore Generale della Repubblica;

n) Nominare cinque membri del Consiglio di Stato e due membri del Consiglio Superiore della Magistratura;

o) Presiedere il Consiglio di Difesa Nazionale;

p) Nominare e dimettere, su proposta del Governo, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, il Vice-Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, quando esista, e i Capi di Stato Maggiore dei tre rami delle Forze Armate, udito, in questi due ultimi casi, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate.

Art. 134 (Competenze proprie)

Le competenze proprie del Presidente della Repubblica sono:

- a) Esercitare le funzioni di Comandante Supremo delle Forze Armate;
- b) Promulgare e far pubblicare le leggi, i decreti-legge e i decreti regolamentari, firmare le risoluzioni della Assemblea della Repubblica di approvazione degli accordi internazionali e gli altri decreti del Governo;
- c) Sottoporre a referendum questioni di rilevante interesse nazionale, nei termini dell'art. 115 e quelle riferite nell'art. 232, secondo comma e nell'art. 256, terzo comma;
- d) Dichiarare lo stato di polizia o lo stato di emergenza, secondo quanto disposto negli articoli 19 e 141;
- e) Pronunciarsi su tutte le emergenze gravi per la vita della Repubblica;
- f) Concedere l'indulto e commutare le pene, udito il Governo;
- g) Richiedere al Tribunale il controllo preventivo della costituzionalità delle norme contenute nelle leggi, nei decreti-legge e nelle convenzioni internazionali;
- h) Richiedere al Tribunale Costituzionale la dichiarazione di incostituzionalità delle norme giuridiche, così come la verifica di incostituzionalità per omissione;
- i) Conferire decorazioni, nei termini previsti dalla legge, ed esercitare la funzione di Granmaestro degli ordini onorifici portoghesi.

Art. 135 (Competenze nelle relazioni internazionali)

Nelle relazioni internazionali spetta al Presidente della Repubblica:

- a) Nominare gli ambasciatori e gli inviati straordinari, su proposta del Governo, e accreditare i rappresentanti diplomatici stranieri;
- b) Ratificare i trattati internazionali, che siano stati debitamente approvati;
- c) Dichiarare guerra in casi di aggressione effettiva o imminente e fare pace, su proposta del Governo, udito il Consiglio di Stato e previa autorizzazione della Assemblea della Repubblica, o, quando questa non può essere immediatamente riunita, della sua Commissione Permanente.

Art. 136 (Promulgazione e veto)

1. Nel termine di venti giorni dal ricevimento di qualunque decreto della Assemblea della Repubblica per la sua promulgazione come legge o dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Costituzionale che non dichiara la in costituzionalità delle norme in essa contenute, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarlo o ad esercitare il diritto di veto, richiedendo con messaggio motivato un nuovo esame del testo.

2. Se l'Assemblea della Repubblica riapprova il testo a maggioranza assoluta dei Deputati, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarlo nel termine di otto giorni dal suo ricevimento.

3. Sarà però richiesta la maggioranza di due terzi dei Deputati presenti, sempre che essa sia superiore alla maggioranza assoluta dei Deputati in carica, per la riapprovazione di testi che abbiano la forma di legge organica, così come di quelli che riguardino le seguenti materie:

a) Relazioni esterne;

b) Limiti per il settore pubblico, il settore privato e il settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione;

c) Disciplina delle operazioni elettorali previste dalla Costituzione che non richiedono la forma della legge organica.

4. Nel termine di quaranta giorni dal ricevimento di qualunque decreto del Governo per la sua promulgazione o dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Costituzionale che non dichiara la in costituzionalità delle norme in essa contenute, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarlo o ad esercitare il diritto di veto, comunicando per scritto al Governo le ragioni del veto.

5. Il Presidente della Repubblica esercita inoltre il diritto di veto nei termini stabiliti dagli articoli 278 e 279.

Art. 137 (Mancanza di promulgazione o firma)

La mancata promulgazione o firma da parte del Presidente della Repubblica di qualsiasi atto previsto nella lettera b) dell'art. 137 implica la sua inesistenza giuridica.

Art. 138 (Dichiarazione di stato di polizia o di stato di emergenza)

1. La dichiarazione di stato di polizia o di stato di emergenza è sottoposta alla consultazione del Governo e all'autorizzazione della Assemblea della Repubblica o, quando questa non possa essere immediatamente riunita, della rispettiva Commissione Permanente.

2. La dichiarazione di stato di polizia o di stato di emergenza, quando autorizzate dalla Commissione Permanente della Assemblea della Repubblica, dovrà essere confermata dalla Assemblea Plenaria non appena sia possibile riunirla.

Art. 139 (Atti del Presidente della Repubblica ad interim)

1. Il Presidente della Repubblica ad interim non potrà adottare alcuno degli atti previsti nelle lettere e) e n) dell'art. 136 e nella lettera c) dell'art. 137 ,

2. Il Presidente della Repubblica ad interim può adottare solo gli atti previsti nelle lettere b), c), n, m) e p) dell'art. 136, su parere del Consiglio di Stato.

Art, 140 (Controfirma Ministeriale)

1. Occorre la controfirma del Governo per gli atti del Presidente della Repubblica adottati a norma delle lettere h), j), l), m) e p) dell'art. 136, delle lettere b), d) e f) dell'art. 137 e delle lettere a), b) e c) dell'art. 138.

2. La mancata controfirma determina l'inesistenza giuridica dell'atto.

CAPITOLO III

Consiglio di Stato

Art. 141 (Definizione)

Il Consiglio di Stato è un organo politico di consulenza del Presidente della Repubblica.

Art. 142 (Composizione)

Il Consiglio di Stato è presieduto dal Presidente della Repubblica e composto dai seguenti membri:

- a) Il Presidente della Assemblea della Repubblica;
- b) Il Primo Ministro;
- c) Il Presidente del Tribunale Costituzionale;
- d) Il Provedor di Giustizia;
- e) I presidenti dei governi regionali;

f) I precedenti Presidenti della Repubblica eletti nella vigenza della Costituzione non siano stati destituiti della carica;

g) cinque cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per un periodo corrispondente alla durata del suo mandato;

h) cinque cittadini eletti dall'Assemblea della Repubblica, in armonia con il principio della rappresentanza proporzionale, per un periodo corrispondente alla durata legislatura.

Art. 143 (Insediamento e mandato)

1. I membri del Consiglio di Stato vengono insediati dal Presidente della Repubblica.

2. I membri del Consiglio di Stato previsti nelle lettere da a) e e) dell'art. 145 mantengono le loro funzioni mentre esercitano i rispettivi incarichi.

3. I membri del Consiglio di Stato previsti nelle lettere g) e h) dell'art. 145 mantengono le loro funzioni sino all'insediamento di quelli che li sostituiranno nell'esercizio dei rispettivi incarichi.

Art. 144 (Organizzazione e funzionamento)

1. Spetta al Consiglio di Stato definire il suo ordinamento interno.

2. Le riunioni del Consiglio di Stato non sono pubbliche.

Art. 145 (Competenze)

Spetta al Consiglio di stato:

a) Pronunciarsi sullo scioglimento della Assemblea della Repubblica e degli organi di governo delle regioni autonome;

b) Pronunciarsi sulle dimissioni del Governo, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 198;

c) Pronunciarsi sulla nomina e le dimissioni dei Ministri della Repubblica per le regioni autonome;

d) Pronunciarsi sulla dichiarazione di guerra e di pace;

e) Pronunciarsi sugli atti del Presidente della Repubblica ad *interim* menzionati nell'art. 142;

f) Pronunciarsi negli altri casi previsti dalla Costituzione e, in generale, consigliare il Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo richieda.

Art. 146 (Emissione di parere)

I pareri del Consiglio di Stato previsti nelle lettere da a) a e) dell'art. 148 sono emessi nelle riunioni convocate a tal fine dal Presidente della Repubblica e diventano pubblici quando vengono adottati gli atti cui si riferiscono.

TITOLO III

ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA

CAPITOLO I

Statuto e elezione

Art. 147 (Definizione)

La Assemblea della Repubblica è l'assemblea rappresentativa di tutti i cittadini portoghesi.

Art. 148 (Composizione)

La Assemblea della Repubblica è composta da un minimo di centoottanta ed un massimo di duecentotrenta Deputati, nei termini stabiliti dalla legge elettorale.

Art. 149 (Circoscrizioni elettorali)

1. I Deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali geograficamente determinate dalla legge, la quale può stabilire l'esistenza di circoscrizioni plurinominali e uninominali, così come la rispettiva natura e complementarietà, in modo da assegnare il sistema di rappresentanza proporzionale e il metodo della media più alta d'Hondt nella conversione dei voti nel numero di mandati.

2. Il numero dei Deputati per ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, eccettuata la circoscrizione nazionale, quando esista, è proporzionale al numero dei cittadini elettori in esse iscritti.

Art. 150 (Condizioni di eleggibilità)

Sono eleggibili i cittadini portoghesi elettori, salvo le restrizioni che la legge elettorale stabilisce in virtù di incompatibilità locali o dell'esercizio di determinate cariche.

Art. 151 (Candidature)

1. Le candidature sono presentate, nei termini stabiliti dalla legge, dai partiti politici, separatamente o in collegamento; le liste possono essere integrate da cittadini non iscritti nei rispettivi partiti.
2. Nessuno può essere candidato per più di una circoscrizione elettorale della stessa natura, con l'eccezione della circoscrizione nazionale, quando esista, o figurare in più di una lista. .

Art. 152 (Rappresentanza politica)

1. La legge non può stabilire limiti alla conversione dei voti in mandati per esigenze di una percentuale nazionale minima di voti.
2. I Deputati rappresentano tutto il Paese e non le circoscrizioni nelle quali sono stati eletti.

Art. 153 (Inizio e termine del mandato)

1. Il mandato dei Deputati inizia con la prima riunione della Assemblea della Repubblica dopo le elezioni e termina con la prima riunione dopo le elezioni successive, salvo sospensioni o cessazioni individuali del mandato.
2. Il completamento dei posti resi vacanti nella Assemblea, così come la sostituzione temporanea di Deputati per rilevanti motivi, sono regolati dalla legge elettorale.

Art. 154 (Incompatibilità e impedimenti)

1. I Deputati che sono nominati membri del Governo non possono esercitare il mandato fino alla cessazione di queste funzioni e vengono sostituiti nei termini previsti dall'Art. precedente.
2. La legge determina le altre incompatibilità.
3. La legge regola i casi e le condizioni nelle quali i Deputati necessitano di autorizzazione da parte della Assemblea della Repubblica per essere giurati, periti o testimoni.

Art. 155 (Esercizio della funzione di Deputato)

1. I Deputati esercitano liberamente il loro mandato e sono loro garantite condizioni adeguate per l'efficace esercizio delle loro funzioni, e in particolare per l'indispensabile contatto con i citi elettori e la loro regolare informazione.

2. La legge regola le condizioni nelle quali la mancanza di Deputati, a causa di viaggi per conto della Assemblea, atti o attività ufficiali ad essa estranei costituiscono giustificato motivo di rinvio per i suoi lavori.

3. Gli enti pubblici, nei termini stabiliti dalla legge, hanno il dovere di cooperare con i Deputati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 156 (Poteri dei Deputati)

Costituiscono poteri dei Deputati:

- a) Presentare progetti di revisione costituzionale;
- b) Presentare progetti di legge, di regolamento o di risoluzione, in particolare di referendum, e proposte di deliberazione e richiedere che siano messi all'ordine del giorno;
- c) Partecipare e intervenire nei dibattiti parlamentari, nei termini del regolamento;
- d) Fare interrogazioni al Governo su qualunque atto di questo o della Pubblica Amministrazione e ottenere una risposta entro un termine ragionevole, salvo quanto disposto dalla legge in materia di segreto di Stato;
- e) Richiedere e ottenere dal Governo o dagli organi di qualunque ente pubblico gli elementi, le informazioni e le pubblicazioni ufficiali che considerano utili per l'esercizio del loro mandato;
- f) Richiedere la costituzione di commissioni parlamentari di inchiesta;
- g) Gli altri poteri previsti nel Regolamento.

Art. 157 (Immunità)

1. I Deputati non rispondono civilmente, penalmente o in via disciplinare per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I deputati non possono essere ascoltati come testimoni né come imputati senza autorizzazione dell'Assemblea, ma la decisione di autorizzazione è obbligatoria, nel secondo caso, quando vi siano forti indizi che sia stato commesso un delitto doloso, cui corrisponda una pena detentiva con limite massimo superiore a tre anni.

3. Nessun Deputato può essere detenuto o arrestato senza autorizzazione della Assemblea, salvo che per delitti dolosi cui corrisponda la pena detentiva riferita nel comma precedente e in flagranza di reato.

4. Qualora sia iniziato un procedimento penale contro un Deputato e questo sia risultato colpevole, l'Assemblea deciderà se il Deputato deve o non deve essere sospeso per effetto dell'esito del processo, ma la decisione di sospensione è obbligatoria quando si tratta di delitto del tipo riferito nei comma precedenti.

Art. 158 (Diritti e privilegi)

I Deputati godono dei seguenti diritti e privilegi:

- a) Rinvio del servizio militare, del servizio civile o della mobilitazione civile;
- b) Libero transito e diritto a passaporto speciale nei loro spostamenti ufficiali all'estero;
- c) Speciali documenti di identificazione;
- d) Indennità prescritte dalla legge.

Art. 159 (Doveri)

Costituiscono doveri dei Deputati:

- a) Presenziare alle riunioni dell'Assemblea Plenaria e a quelle delle commissioni di cui fanno parte;
- b) Adempiere agli incarichi nella Assemblea ed alle funzioni alle quali sono stati designati, su proposta dei rispettivi gruppi parlamentari;
- c) Partecipare alle votazioni.

Art. 160 (Perdita e rinuncia del mandato)

1. Perde il mandato di Deputato colui che:

- a) Incorra in situazioni di incapacità o incompatibilità previste dalla legge;
- b) Non partecipi alla Assemblea o ecceda il numero di assenze stabilite dal regolamento;
- c) Si iscriva ad un partito diverso da quello per il quale si è presentato alle elezioni;

d) Sia condannato per delitti di responsabilità nell'esercizio della sua funzione o per aver partecipato ad organizzazioni razziste o che perseguono l'ideologia fascista.

2. I Deputati possono rinunciare al mandato, mediante dichiarazione scritta.

CAPITOLO II

Competenze

Art. 161 (Competenza politica e legislativa)

Spetta alla Assemblea della Repubblica:

- a) Approvare le revisioni della Costituzione, nei termini stabiliti negli articoli da 284 a 289;
- b) Approvare gli statuti politico-amministrativi delle regioni autonome;
- c) Approvare leggi in tutte le materie, salvo quelle riservate dalla Costituzione al Governo;
- d) Conferire al Governo autorizzazioni legislative;
- e) Conferire alle assemblee legislative regionali le autorizzazioni previste nella lettera b) del primo comma dell'art. 227 della Costituzione;
- f) Concedere amnistie e condoni generici;
- g) Approvare le leggi di grandi scelte dei piani nazionali e il bilancio dello Stato su proposta del Governo;
- h) Autorizzare il Governo a contrarre e a concedere prestiti e a realizzare altre operazioni di credito che non siano di debito flottante, definendo le rispettive condizioni generali, e stabilire il limite massimo dei prestiti da concedere ogni anno dal Governo;
- i) Approvare i trattati, e in particolare i trattati di partecipazione del Portogallo a organizzazioni internazionali, i trattati di amicizia, di pace, di difesa, di rettifica delle frontiere, le rispettive decisioni militari, così come gli accordi interni che riguardino materie riservate alla sua competenza, e ogni altro aspetto che il Governo intenda sottomettere alla sua valutazione;
- j) Proporre al Presidente della Repubblica la sottoposizione a referendum di quei di rilevante interesse nazionale;
- l) Autorizzare e confermare la dichiarazione dello stato di polizia e dello stato di emergenza;

m) Autorizzare il Presidente della Repubblica a dichiarare la guerra e la pace;

n) Pronunciarsi, nei termini di legge, sulle materie in corso di decisione presso gli organi nell'ambito dell'Unione Europea che incidano nella sfera della sua competenza legislativa riservata;

o) Svolgere le altre funzioni attribuitele dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 162 (Competenze di controllo)

Spetta all'Assemblea della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni di controllo:

a) Assicurare il rispetto della Costituzione e delle leggi e verificare gli atti del Governo della Amministrazione;

b) Verificare l'applicazione della dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza.

c) Valutare, disponendo la cessazione di vigenza o gli emendamenti necessari, i decreti-legge, salvo quelli adottati nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva del Governo, e i decreti legislativi regionali previsti nella lettera b) del primo comma dell'art. 227;

d) Assumere i conti dello Stato e degli altri enti pubblici determinati dalla legge, i quali saranno presentati sino al 31 dicembre dell'anno successivo, con il parere del Tribunale dei Conti e con gli altri elementi necessari alla sua verifica.;

e) Verificare le relazioni di esecuzione dei piani nazionali.

Art. 163 (Competenze riferite agli altri organi)

Spetta all'Assemblea della Repubblica, con riferimento agli altri organi:

a) Attestare l'insediamento del Presidente della Repubblica;

b) Consentire la assenza del Presidente della Repubblica dal territorio nazionale;

c) Promuovere il processo di accusa contro il Presidente della Repubblica per reati compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e decidere sulla sospensione dei membri del Governo, nel caso previsto nell'art. 199;

d) Verificare il programma del Governo;

e) Votare le mozioni di fiducia e di censura al Governo;

f) Favorire, nei termini di legge, la partecipazione del Portogallo al processo di costruzione dell'unità europea;

g) Pronunciarsi sullo scioglimento degli organi di governo delle regioni autonome;

h) Eleggere, secondo il sistema di rappresentazione proporzionale, cinque membri del Consiglio di Stato, cinque membri dell'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale e i membri del Consiglio Superiore del Ministero Pubblico che le competere designare;

i) Eleggere, con la maggioranza di due terzi dei Deputati presenti, che sia superiore alla maggioranza assoluta dei Deputati in carica, dieci giudici del Tribunale Costituzionale, il Provedor di Giustizia, il presidente del Consiglio Economico e Sociale, sette membri del Consiglio Superiore della Magistratura e i membri di altri organi costituzionali la cui designazione sia attribuita alla Assemblea della Repubblica;

j) Sostenere, nei termini di legge e di regolamento, il coinvolgimento di contingenti militari portoghesi all'estero.

Art. 164 (Riserva assoluta di competenza legislativa)

È di esclusiva competenza della Assemblea della Repubblica la legislazione nelle seguenti materie:

a) Elezione dei titolari degli organi sovrani;

b) Discipline del referendum;

c) Organizzazione, funzionamento e procedimenti del Tribunale Costituzionale;

d) Organizzazione della difesa nazionale, definizione dei doveri ad essa collegati e principi fondamentali della organizzazione, del funzionamento, del riequipaggiamento e della disciplina delle Forze Armate;

e) Disciplina dello stato di polizia e dello stato di emergenza;

f) Acquisizione, perdita e riacquisizione della cittadinanza portoghese;

g) Definizione dei limite delle acque territoriali, della zona economica esclusiva e dei diritti del Portogallo sui fondi marini contigui;

h) Associazioni e partiti politici;

- i) Principi fondamentali del sistema di insegnamento;
- j) Elezioni dei Deputati delle Assemblee Legislative Regionali delle Azzorre e di Madera;
- l) Elezioni dei titolari degli organi di governo del potere locale, così come degli altri organi costituzionali o eletti per suffragio diretto e universale;
- m) Statuto dei titolari degli organi del potere locale o altre realizzate per suffragio diretto e universale, così come degli altri organi costituzionali;
- n) Creazione, estinzione e modificazione territoriale delle autonomie locali e rispettiva disciplina, senza pregiudizio dei poteri delle regioni autonome;
- o) Restrizioni all'esercizio dei diritti per militari e agenti militarizzati nei quadri permanenti in servizio effettivo, così come per agenti di servizio e forze di sicurezza.
- p) Disciplina di designazione dei membri degli organi dell'Unione Europea, con l'eccezione della Commissione;
- q) Disciplina del servizio di informazione della Repubblica e del segreto di Stato;
- r) Disciplina generale di elaborazione e organizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni autonome e delle autonomie locali;
- s) Disciplina dei simboli nazionali;
- t) Disciplina delle finanze delle regioni autonome;
- u) Disciplina delle forze di sicurezza;
- v) Disciplina della autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria dei servizi di sostegno del Presidente della Repubblica.

Art. 165 (Riserva relativa di competenza legislativa)

1. È di competenza esclusiva dell'Assemblea della Repubblica legiferare nelle seguenti materie, salvo delegazione al Governo:

- a) Stato e capacità delle persone;
- b) Diritti, libertà e garanzie;

c) Definizione dei delitti, delle pene, delle misure di sicurezza e dei rispettivi presupposti, così come del processo penale;

d) Disciplina generale della punizione per infrazione disciplinari, così come degli atti illeciti di mero ordine sociale e del rispettivo processo;

e) Disciplina generale della requisizione e della espropriazione per pubblica utilità;

f) Principi generali del sistema di sicurezza sociale e del servizio sanitario nazionale;

g) Principi generali del sistema di protezione della natura, dell'equilibrio ecologico e del patrimonio culturale;

h) Disciplina generale degli affitti rurali ed urbani;

i) Istituzione di imposte e sistema fiscale e disciplina generale delle tasse e di altri contributi finanziari a favore degli enti pubblici;

j) Definizione dei settori di proprietà dei mezzi di produzione, inclusi i settori di base nei quali sia vietata l'attività delle imprese private e di organismi simili;

l) Mezzi e forme di intervento, espropriazione, nazionalizzazione e privatizzazione dei mezzi di produzione e dei suoli per motivi d'interesse pubblico, nonché criteri per la determinazione, in quei casi, dell'indennizzo;

m) Disciplina dei piani di sviluppo economico e sociale e composizione del Consiglio Economico e Sociale;

n) Principi generali di politica agricola, inclusa la determinazione dei limiti massimi e minimi delle unità di produzione agricola;

o) Sistema monetario e campione dei pesi e delle misure;

p) Organizzazione e competenza dei tribunali e del Pubblico Ministero e statuto dei rispettivi magistrati, nonché degli organismi non giurisdizionali di composizione dei conflitti;

q) Statuto delle autonomie locali, inclusa la disciplina delle finanze locali;

r) Partecipazione delle organizzazioni dei cittadini all'esercizio del potere locale;

s) Associazioni pubbliche, garanzie degli amministrati e responsabilità civile della Amministrazione;

- t) Principi generali della disciplina e ambito della funzione pubblica;
- u) Principi generali dello statuto delle imprese pubbliche e delle fondazioni pubbliche;
- v) Definizione e disciplina dei beni del demanio pubblico;
- x) Disciplina dei mezzi di produzione integrati nel settore cooperativo e sociale di proprietà;
- z) Principi generali dell'ordinamento del territorio e di urbanistica;
- aa) Disciplina e forma di creazione della polizia municipale.

2. Le leggi di delegazione legislativa devono definire l'oggetto, il significato, l'estensione e la durata della delegazione, la quale può essere prorogata.

3. Le delegazioni legislative non possono essere utilizzate più di una volta, salva la possibilità di una loro esecuzione parziale.

4. Le delegazioni perdono efficacia con le dimissioni del Governo al quale siano state concesse, con il termine della legislatura o con lo scioglimento dell'Assemblea della Repubblica;

5. Le delegazioni concesse al Governo nella legge di bilancio osservano il disposto del presente articolo e, quando incidano sulla materia fiscale, decadono solo al termine dell'anno economico cui si riferiscono.

Art. 166 (Forme degli atti)

1. Rivestono la forma di legge costituzionale gli atti previsti nella lettera a) dell'art. 161.

2. Rivestono la forma di legge organica gli atti previsti nelle lettere da a) a f), h), j), prima parte della lettera l), q) e t) dell'art. 164 e nell'art. 255.

3. Rivestono la forma di legge gli atti previsti nelle lettere da b) a h) dell'art. 161.

4. Rivestono la forma di mozione gli atti previsti nelle lettere d) e e) dell'art. 163.

5. Rivestono la forma di risoluzione gli altri atti della Assemblea della Repubblica, nonché gli atti dalla Commissione Permanente previsti nelle lettere e) e f) del terzo comma dell'art. 179.

6. Le risoluzioni sono pubblicate indipendentemente dalla promulgazione.

Art. 167 (Iniziativa di legge e di referendum)

1. L'iniziativa di legge e di referendum spetta ai Deputati, ai gruppi parlamentari e al Governo e inoltre, nei termini e con le condizioni stabilite nella legge, a gruppi di cittadini elettori; nel caso delle regioni autonome, l'iniziativa di legge spetta alle rispettive assemblee legislative regionali.

2. I Deputati, i gruppi parlamentari, le assemblee legislative regionali e i gruppi dei cittadini elettori non possono presentare progetti di legge, proposte di legge o proposte di revisione che implichino, per l'anno economico in corso, l'aumento delle spese o la diminuzione delle entrate dello Stato previste nel bilancio.

3. I Deputati, i gruppi parlamentari e i gruppi dei cittadini elettori non possono presentare progetti di referendum che implichino, per l'anno economico in corso, l'aumento delle spese o la diminuzione delle entrate dello Stato previste nel bilancio.

4. I progetti e le proposte di legge e di referendum definitivamente rifiutati non possono essere ripresentati nella stessa legislatura, salvo nuova elezione dell'Assemblea della Repubblica.

5. I progetti di legge, le proposte di legge del Governo e i progetti e proposte di referendum non votati nella legislatura nella quale sono stati presentati non hanno bisogno di essere ripresentati nella legislatura successiva, salvo il termine della legislatura.

6. Le proposte di legge e di referendum decadono con le dimissioni del Governo.

7. Le proposte di legge d'iniziativa delle assemblee legislative regionali decadono con il termine della rispettiva legislatura; con il termine della legislatura dalla Assemblea della Repubblica decadono solo quelle che siano oggetto di approvazione generale.

8. Le commissioni parlamentari possono presentare testi in sostituzione, senza pregiudizio dei progetti e delle proposte di legge e di referendum cui si riferiscono, se non sono stati ritirati.

Art. 168 (Discussione e votazione)

1. La discussione dei progetti e delle proposte di legge comprende un dibattito generale e un altro nella specialità.

2. La votazione comprende una votazione generale, una votazione articolo per articolo e una votazione finale globale.

3. Se l'Assemblea lo delibera, i testi approvati in generale vengono votati dalle commissioni articolo per articolo, salva la possibilità dell'avocazione da parte dell'Assemblea e del voto finale di questa per l'approvazione finale.

4. Sono obbligatoriamente votate dall'Assemblea articolo per articolo le leggi nelle materie previste nelle lettere da a) a O, h), n) e p) dell'art. 167, così come nella lettera s) del primo comma dell'art. 168.

5. Le leggi organiche devono essere approvate, nella votazione globale finale, con la maggioranza assoluta dei Deputati e le disposizioni relative alla delimitazione territoriale delle regioni, previste all'art. 255, devono essere approvate, in particolar modo, in seduta plenaria, con identica maggioranza.

6. La legge regola che l'esercizio del diritto previsto all'art. 121, secondo comma, e le disposizioni delle leggi che regolano le materie indicate negli articoli 148 e 149, nella lettera o) dell'art. 164, così come le disposizioni relative al sistema e al metodo di elezione degli organi previsti nell'art. 239, terzo comma, devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Deputati presenti, che sia comunque superiore alla maggioranza assoluta dei Deputati in carica.

Art. 169 (Esame parlamentare degli atti legislativi)

1. I decreti-legge, salvo quelli approvati nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva del Governo, possono essere sottomessi all'esame dell'Assemblea della Repubblica, per la cessazione di efficacia o gli emendamenti o il rifiuto di ratifica, su richiesta di dieci Deputati, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, senza tuttavia contare i periodi di sospensione del funzionamento dell'Assemblea della Repubblica.

2. Quando sia stato richiesto l'esame di un decreto-legge adottato su autorizzazione legislativa, e siano presentate proposte di emendamento, l'Assemblea potrà sospendere, in tutto o in parte, la vigenza del decreto-legge fin dalla pubblicazione della legge che introduce gli emendamenti o dal rigetto di tutte quelle proposte.

3. La sospensione decade decorse dieci riunioni plenarie senza che l'Assemblea si sia pronunciata in via definitiva.

4. Se è approvata la cessazione della sua efficacia, il decreto cessa di avere vigore dal giorno in cui la risoluzione è pubblicata nel "Diário da República" e non potrà essere ripresentato nella stessa sessione.

5. Quando sia stato richiesto l'esame, se l'Assemblea non si sia pronunciata o, avendo deliberato di introdurre emendamenti, non abbia votato la rispettiva legge entro il termine della sessione legislativa in corso, decorse quindici riunioni plenarie, il procedimento si considera decaduto.

6. I procedimenti di esame parlamentare dei decreti-legge hanno la precedenza, nei termini del regolamento.

Art. 170 (Procedimento d'urgenza)

1. L'Assemblea della Repubblica può, su iniziativa di qualsiasi Deputato o gruppo parlamentare, o del Governo, dichiarare l'urgenza del procedimento di qualunque progetto o proposta di legge o di risoluzione.

2. L'Assemblea può ancora, su iniziativa delle assemblee legislative regionali delle Azzorre e di Madera, dichiarare l'urgenza del procedimento di qualunque proposta di legge di sua iniziativa.

CAPITOLO III

Organizzazione e funzionamento

Art. 171 (Legislatura)

1. La legislatura ha la durata di quattro sessioni legislative.

2. Nel caso di scioglimento, l'Assemblea detta inizia la nuova legislatura, la cui durata sarà inizialmente accresciuta del tempo necessario a completare il periodo corrispondente alla sessione legislativa in corso sino alla data della elezione.

Art. 172 (Scioglimento)

1. L'Assemblea della Repubblica non può essere sciolta nei sei mesi successivi alla sua elezione, nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica o durante la vigenza dello stato di polizia o dello stato di emergenza.

2. L'inosservanza del disposto nel comma precedente determina l'inesistenza giuridica del decreto di scioglimento.

3. Lo scioglimento della Assemblea non pregiudica l'esistenza del mandato dei Deputati, né la competenza della Commissione Permanente, sino alla prima riunione della Assemblea dopo le nuove elezioni.

Art. 173 (Riunione dopo l'elezione)

1. L'Assemblea della Repubblica si riunisce di diritto nel terzo giorno successivo all'accertamento dei risultati generali delle elezioni o, nel caso di elezioni per termine della

legislatura, se quel giorno cade prima del termine di questa, nel primo giorno della legislatura successiva.

2. Se quella data cade al di fuori del periodo di funzionamento effettivo dell'Assemblea, questa si riunirà per adempiere alle previsioni dell'art. 178.

Art. 174 (Sessione legislativa, periodo di funzionamento e convocazione)

1. La sessione legislativa ha durata di un anno e inizia il 15 settembre.

2. Il periodo normale di funzionamento dell'Assemblea della Repubblica va dal 15 settembre al 15 giugno, salvo le sospensioni deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Deputati presenti. di fuori del periodo indicato nel comma precedente, l'Assemblea della Repubblica può funzionare su deliberazione del Plenario, prorogando il normale periodo di funzionamento su iniziativa della Commissione Permanente o, nella impossibilità di questa e in caso di grave emergenza, su iniziativa della metà più uno di Deputati Assemblea può inoltre essere convocata straordinariamente dal Presidente Repubblica per affrontare questioni specifiche. Le commissioni possono funzionare indipendentemente del funzionamento del plenario della Assemblea, su deliberazione di questa, a norma del secondo comma.

Art. 175 (Competenza interna dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea della Repubblica:

- a) Elaborare e approvare il suo regolamento, nei termini previsti dalla Costituzione;
- b) Eleggere a maggioranza assoluta dei Deputati il suo Presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza, con i quattro Vice-Presidenti eletti su proposta dei tre maggiori gruppi parlamentari;
- c) Costituire la Commissione Permanente e le altre commissioni.

Art. 176 (Ordine del giorno delle riunioni plenarie)

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Assemblea della Repubblica, secondo la priorità delle materie definite nel regolamento, e salvo il diritto di ricorso del Plenario dell'Assemblea e la competenza del Presidente della Repubblica prevista nel quarto comma dell'art. 177 .

2. Il Governo e i gruppi parlamentari possono richiedere la precedenza per quelli di interesse nazionale di urgente risoluzione.

3. Tutti i gruppi parlamentari hanno diritto alla determinazione dell'ordine del giorno di un certo numero di riunioni, secondo criteri stabiliti dal regolamento, dovendo essere sempre salvaguardata la posizione dei partiti minoritari o non rappresentati nel Governo.

4. Le Assemblee legislative regionali possono richiedere la precedenza per questioni di interesse regionale di urgente risoluzione.

Art. 177 (Partecipazione dei membri del Governo)

1. I Ministri hanno il diritto di comparire alle riunioni plenarie dell'Assemblea della Repubblica e di essere coadiuvati o sostituiti dai Segretari di Stato; gli uni e gli altri hanno diritto di prendere la parola, nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Saranno convocate riunioni nelle quali i membri del Governo saranno presenti rispondere a interrogazioni e interpellanze dei Deputati, con una periodicità minima fissata dal regolamento e in date da stabilire d'accordo con il Governo.

3. I membri del Governo possono sollecitare la loro partecipazione ai lavori delle commissioni e devono comparire davanti alle stesse quando sia loro richiesto.

Art. 178 (Commissioni)

1. L'Assemblea della Repubblica ha le commissioni previste dal regolamento e può costituire commissioni di inchiesta o per qualsiasi altro fine determinato.

2. La composizione delle commissioni corrisponde alla rappresentatività dei partiti nella Assemblea della Repubblica.

3. Le petizioni rivolte all'Assemblea della Repubblica vengono valutate dalle commissione o da una commissione specificamente costituita a tal fine, che potrà ascoltare le altre commissione competenti per materia; in tutti i casi può essere richiesta l'audizione di qualsiasi cittadino.

4. Salva la loro costituzione nei termini previsti in generale, le commissioni parlamentari d'inchiesta sono obbligatoriamente costituite su richiesta di un quinto dei Deputati, fino al limite di una per ogni Deputato e per ogni sessione legislativa.

5. Le commissioni parlamentari di inchiesta hanno i poteri di indagine propri delle autorità giudiziarie.

6. Le presidenze delle commissioni sono ripartite tra i gruppi parlamentari in proporzione al numero dei loro Deputati.

7. Alle riunioni delle commissioni nelle quali si discutano proposte legislative regionali, possono partecipare rappresentanti delle Assemblee Legislative Regionali proponenti, nei termini di regolamento.

Art. 179 (Commissione Permanente)

1. Al di fuori del periodo di funzionamento effettivo dell'Assemblea della Repubblica, durante il periodo in cui questa è sciolta, e negli altri casi previsti dalla Costituzione, funziona la Commissione Permanente dell'Assemblea della Repubblica.

2. La commissione Permanente è presieduta dal Presidente dell'Assemblea della Repubblica ed è composta dai Vice-Presidenti e dai Deputati indicati da tutti i partiti, in armonia con la rispettiva rappresentanza nell'Assemblea.

3. Spetta alla Commissione Permanente:

a) Vigilare sul rispetto della Costituzione e delle leggi e controllare l'attività del Governo e dell'Amministrazione;

b) Esercitare i poteri dell'Assemblea in relazione al mandato dei Deputati;

c) Promuovere, se è necessario, la convocazione dell'Assemblea;

d) Preparare l'apertura della sessione legislativa

e) Dare il consenso all'assenza del Presidente della Repubblica dal territorio nazionale;

f) Autorizzare il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di polizia o lo stato di emergenza, a dichiarare la guerra o fare la pace.

4. Nel caso previsto alla lettera f) del comma precedente, la Commissione Permanente promuoverà la convocazione dell'Assemblea entro il termine più breve possibile.

Art. 180 (Gruppi parlamentari)

1. I Deputati eletti da ogni partito o coalizione di partiti possono costituirsi in gruppi parlamentari.

2. Costituiscono diritti di ogni gruppo parlamentare:

a) Partecipare alle commissioni dell'Assemblea in rapporto al numero dei loro membri, designando in esse i suoi rappresentanti;

b) Essere ascoltato nella fissazione dell'ordine del giorno e ricorrere al Plenario la fissazione dell'ordine del giorno;

c) Promuovere, con la presenza del Governo, il dibattito sulle questioni di interesse pubblico attuali ed urgenti;

d) Promuovere, attraverso interpellanze al Governo, l'apertura di due dibattiti per la sessione legislativa su questioni di politica generale o settoriale;

e) Richiedere alla Commissione Permanente che promuova la convocazione l'Assemblea;

f) Richiedere la costituzione di commissioni parlamentari di inchiesta;

g) Esercitare l'iniziativa legislativa;

h) Presentare mozioni di rigetto del programma del Governo;

i) Presentare mozioni di censura al Governo;

j) Essere informato, regolarmente e direttamente, dal Governo, sull'andamento delle principali questioni di interesse pubblico.

3. Ogni gruppo parlamentare ha il diritto di disporre di locali di lavoro nella sede dell'Assemblea, nonché di personale tecnico e amministrativo di sua fiducia, nei termini stabiliti dalla legge.

4. Ai Deputati che non siano integrati in gruppi parlamentari sono assicurati diritti e garanzie minimi, nei termini del regolamento.

Art. 181 (Funzionari e specialisti al servizio dell'Assemblea)

I lavori dell'Assemblea e delle sue commissioni saranno coadiuvati da un corpo permanente di funzionari tecnici e amministrativi e da specialisti richiesti o temporaneamente contrattati, nel numero che il Presidente considera necessario.

TITOLO IV

GOVERNO

CAPITOLO I

Funzione e struttura

Art. 182 (Definizione)

Il Governo è l'organo di direzione della politica generale del Paese e l'organo superiore della amministrazione pubblica.

Art. 183 (Composizione)

1. il Governo è costituito dal Primo Ministro, dai Ministri e dai Segretari e Sottosegretari di Stato.
2. Il Governo può includere uno o più Vice- Primo Ministro.
3. Il numero, la nomina e le attribuzioni dei ministri e segretari di Stato, nonché le forme di coordinamento tra loro, saranno determinati, a seconda dei casi, dai deputati di nomina dei rispettivi titolari o per decreto-legge.

Art. 184 (Consiglio di Ministri)

1. il Consiglio di Ministri è costituito dal Primo Ministro, dai Vice-Primo Ministro, se esistono, e dai Ministri.
2. La legge può creare Consigli di Ministri specializzati per materia.
3. Possono essere convocati per partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri i Segretari e i Sottosegretari di Stato.

Art. 185 (Sostituzione di membri del Governo)

1. In assenza del Vice-Primo Ministro, il Primo Ministro sarà sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Ministro indicato al Presidente della Repubblica o, in mancanza di tale indicazione, dal Ministro a ciò designato dal Presidente della Repubblica.
2. Ogni Ministro sarà sostituito in caso di assenza o impedimento dal Segretario di Stato indicato al Primo-Ministro o, in mancanza di tale indicazione, dal membro del Governo designato dal Primo Ministro.

Art. 186 (Inizio e cessazione delle funzioni)

1. Le funzioni del Primo Ministro iniziano con il suo insediamento e terminano con le sue dimissioni da parte del Presidente della Repubblica.

2. Le funzioni degli altri membri del Governo iniziano con il loro insediamento e terminano con le loro dimissioni o con le dimissioni del Primo Ministro.

3. Le funzioni dei Segretari e Sottosegretari di Stato finiscono anche con l'esonero del rispettivo Ministro.

4. In caso di dimissione del Governo, il Primo Ministro del Governo uscente cessa dalle sue funzioni dalla data di nomina e insediamento del nuovo Primo Ministro.

5. Prima dell'esame del suo programma da parte dell'Assemblea della Repubblica, o dopo le sue dimissioni, il Governo dovrà limitarsi agli atti strettamente necessari per assicurare la gestione degli affari pubblici.

CAPITOLO II

Formazione e responsabilità

Art. 187 (Formazione)

1. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, uditi i partiti rappresentati nell'Assemblea della Repubblica e tenendo in considerazione i risultati elettorali.

2. Gli altri membri del Governo sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.

Art. 188 (Programma di governo)

Il programma di governo dovrà contenere i principali orientamenti politici e le misure da adottare o proporre nei diversi campi dell'attività governativa.

Art. 189 (Solidarietà governativa)

I membri del Governo sono vincolati al programma di governo e alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Ministri.

Art. 190 (Responsabilità del Governo)

Il Governo è responsabile di fronte al Presidente della Repubblica e all'Assemblea della Repubblica.

Art. 191 (Responsabilità dei membri del Governo)

1. Il Primo Ministro è responsabile di fronte al Presidente della Repubblica e, nell'ambito della responsabilità politica del Governo, di fronte all'Assemblea della Repubblica.
2. I Vice-Primo Ministro e i Ministri sono responsabili di fronte al Primo Ministro e, nell'ambito della responsabilità politica del Governo, di fronte all'Assemblea della Repubblica.
3. I Segretari e i Sottosegretari di Stato sono responsabili di fronte il Primo Ministro e il rispettivo Ministro.

Art. 192 (Esame del programma di governo)

1. Il programma di governo è sottoposto all'esame dell'Assemblea della Repubblica, con una dichiarazione del Primo Ministro, entro il termine massimo di dieci giorni dalla sua nomina.
2. Se l'Assemblea della Repubblica non è in funzionamento effettivo, sarà obbligatoriamente convocata a tal fine dal suo Presidente.
3. Il dibattito non potrà superare i tre giorni e fino alla sua conclusione nessun gruppo parlamentare potrà proporre il rifiuto del programma né il Governo richiedere l'approvazione di un voto di fiducia.
4. Il rifiuto del programma di governo esige la maggioranza assoluta dei Deputati.

Art. 193 (Richiesta di voto di fiducia)

Il Governo può richiedere all'Assemblea della Repubblica l'approvazione di un voto di fiducia su una dichiarazione di politica generale o su qualunque altra questione di rilevante interesse nazionale.

Art. 194 (Mozione di censura)

1. L'Assemblea della Repubblica può votare mozioni di censura al Governo sull'esecuzione del suo programma o su questioni di rilevanza nazionale, su iniziativa di un quarto dei Deputati o di qualunque gruppo parlamentare.
2. Le mozioni di censura possono essere esaminate soltanto quarantotto ore dopo a loro presentazione, in un dibattito di durata non superiore a tre giorni. I. Se la mozione di censura non è approvata, i suoi firmatari non possono presentarne altre durante la stessa sessione legislativa.

Art. 195 (Dimissioni del Governo)

1. Comportano le dimissioni del Governo:

- a) L 'inizio di una nuova legislatura;
- b) L'accettazione da parte del Presidente della Repubblica della richiesta di dimissioni presentata dal Primo Ministro;
- c) La morte o l'inidoneità fisica permanente del Primo-Ministro;
- d) Il rifiuto del programma di governo;
- e) La non approvazione di una mozione di fiducia;
- f) L 'approvazione di una mozione di censura dalla maggioranza assoluta dei Deputati.

2. Il Presidente della Repubblica potrà dimettere il Governo soltanto quando ciò sia necessario per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, udito il Consiglio di Stato.

Art. 196 (Responsabilità penale dei membri del Governo)

1. Nessun membro del Governo può essere detenuto o arrestato senza autorizzazione della Assemblea della Repubblica, salvo per delitto doloso o cui corrisponda una pena detentiva il cui limite massimo sia superiore a tre anni e in caso di flagranza.

2. Se inizia un procedimento penale contro un membro del Governo e questi è condannato in via definitiva, l'Assemblea della Repubblica deciderà se il membro del Governo dovrà o non dovrà essere sospeso al fine di consentire il proseguimento del processo; la decisione di sospensione è obbligatoria quando si tratti di delitto di cui al comma precedente.

CAPITOLO III

Competenza

Art. 197 (Competenza politica)

1. Spetta al Governo, nell'esercizio delle funzioni politiche:

- a) Controfirmare gli atti del Presidente della Repubblica, nei termini dell'art. 140;
- b) Negoziare e adottare le convenzioni internazionali;

- c) Approvare gli accordi internazionali la cui approvazione non sia di competenza dell'Assemblea della Repubblica, o che a questa non debba essere sottoposta;
- d) Presentare proposte di legge e di risoluzione all'Assemblea della Repubblica;
- e) Proporre al Presidente della Repubblica la sottoposizione a referendum di questioni di rilevante interesse nazionale, nei termini stabiliti dall'art. 115;
- f) Pronunciarsi sulla dichiarazione di stato di polizia o di stato di emergenza;
- g) Proporre al Presidente della Repubblica la dichiarazione di guerra o di pace;
- h) Presentare all'Assemblea della Repubblica, nei termini stabiliti dalla lettera d) dell'art. 161, i conti dello Stato e degli altri enti pubblici che la legge determina;
- i) Presentare in tempo utile all'Assemblea della Repubblica, ai fini di quanto disposto alla lettera n) dell'art. 161 e alla lettera f) dell'art. 163, informazioni riguardo al processo di costruzione dell'unità europea;
- j) Adottare gli altri atti affidatigli dalla Costituzione o dalla legge.

2. L'approvazione da parte del Governo di trattati ed accordi internazionali riveste la forma del decreto.

Art. 198 (Competenza legislativa)

1. Spetta al Governo, nell'esercizio delle funzioni legislative:

- a) Fare decreti-legge in materia non riservate all'Assemblea della Repubblica;
- b) Fare decreti-legge in materia di riserva relativa dell'Assemblea della Repubblica, su autorizzazione di questa
- c) Fare decreti-legge di sviluppo dei principi generali dell'ordinamento giuridico contenuti nelle leggi che li circoscrivono..

2. È di competenza legislativa esclusiva del Governo la materia riguardante la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

3. I decreti-legge previsti nella lettera b) e c) del primo comma devono richiamare espressamente la legge di autorizzazione legislativa o la legge di principi su cui si fondano.

Art. 199 (Competenza amministrativa)

Spetta al Governo, nell'esercizio delle funzioni amministrative:

- a) Elaborare i piani, sulla base delle grandi scelte indicate nelle rispettive leggi, e assicurarne l'esecuzione;
- b) Fare eseguire il bilancio dello Stato;
- c) Fare i regolamenti necessari alla buona esecuzione delle leggi;
- d) Dirigere i servizi e l'attività dell'amministrazione diretta dello Stato, civile e militare, soprintendere l'amministrazione indiretta ed esercitare la tutela su questa e sulla amministrazione autonoma;
- e) Adottare tutti gli atti richiesti dalla legge in relazione ai funzionari e agli agenti dello Stato e delle altre persone collettive pubbliche;
- f) Difendere la legalità democratica;
- g) Adottare tutte gli atti e provvedimento necessari alla promozione dello sviluppo economico-sociale e alla soddisfazione dei bisogni della collettività.

Art. 200 (Competenza del Consiglio dei Ministri)

1. Spetta al Consiglio dei Ministri:

- a) Definire le linee generali della politica governativa e quelle delle sua esecuzione;
- b) Deliberare sulla richiesta di fiducia all' Assemblea della Repubblica;
- c) Approvare le proposte di legge e di risoluzione;
- d) Approvare i decreti-legge e gli accordi internazionali non sottoposti all'Assemblea della Repubblica;
- e) Approvare i piani; .provare gli atti del Governo che implicino un aumento o una diminuzione delle entrate o delle spese pubbliche;
- f) Deliberare su altre questioni di competenza del Governo che gli siano attribuite dalla legge o presentate dal Primo Ministro o da qualunque Ministro.
- g) I Consigli dei Ministri specializzati esercitano la competenza che sia loro attribuita dalla legge o per delega dal Consiglio dei Ministri.

Art. 201 (Competenza dei membri di Governo)

1. Spetta al Primo Ministro:

a) Dirigere la politica generale del Governo, coordinando e orientando le azione di tutti i Ministri;

b) Dirigere il funzionamento del Governo e le sue relazioni di carattere generale con gli altri organi dello Stato;

c) Informare il Presidente della Repubblica sulle questioni relative alla direzione della politica interna e esterna del Paese; esercitare le altre funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

2. Spetta ai Ministri:

a) Eseguire la politica definita per i rispettivi ministeri;

b) Assicurare le relazioni di carattere generale tra il Governo e gli altri organi dello Stato, nell'ambito dei rispettivi Ministeri.

3. I decreti-legge e gli altri decreti del Governo sono firmati dal Primo Ministro e dai Ministri competenti per materia.

TITOLO V

TRIBUNALI

CAPITOLO I

Principi generali

Art. 202 (Funzione giurisdizionale)

1. I tribunali sono gli organi sovrani competenti ad amministrare la giustizia in nome del popolo.

2. Nell'amministrazione della giustizia spetta ai tribunali assicurare la difesa dei diritti e degli interessi legalmente protetti dei cittadini, reprimere la violazione della legalità democratica e risolvere i conflitti di interesse pubblici e privati.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni i tribunali hanno diritto a essere coadiuvati dalle altre autorità.

4. La legge potrà istituzionalizzare strumenti e forme di composizione non giurisdizionali dei conflitti.

Art. 203 (Indipendenza)

I tribunali sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 204 (Esame di costituzionalità)

Nelle questioni sottoposte a giudizio i tribunali non possono applicare norme che violino il disposto della Costituzione o i principi in essa contenuti.

Art. 205 (Decisioni dei tribunali)

1. Le decisioni dei tribunali che non siano meramente procedurali sono motivate nella forma prevista.

2. Le decisioni dei tribunali sono obbligatorie per tutti gli enti pubblici e privati e prevalgono su quelle di qualunque altra autorità.

3. La legge regola i termini di esecuzione delle decisioni dei tribunali in relazione ad ogni altra autorità e determina le sanzioni da applicare ai responsabili della loro mancata esecuzione.

Art. 206 (Udienze dei tribunali)

Le udienze dei tribunali sono pubbliche, salvo quando il tribunale decida il contrario, con ordinanza motivata, per salvaguardare la dignità delle persone e della morale pubblica, o per garantire il suo normale funzionamento.

Art. 207 (Giuria, partecipazione popolare e assistenza tecnica)

1. La giuria, nei casi e con le composizioni che la legge determina, interviene nel giudizio di delitti gravi, salvo quelli di terrorismo e di criminalità organizzata, specificamente quando l'accusa o la difesa lo richieda.

2. La legge potrà prevedere l'intervento del giudice sociale nei giudizi su questioni di lavoro, di infrazione contro la salute pubblica, di piccoli reati, di esecuzione della pena o di altri casi nei quali si giustifichi una speciale valutazione dei valori sociali offesi.

3. La legge potrà inoltre prevedere la partecipazione di assistenti tecnicamente qualificati per il giudizio di determinate materie.

Art. 208 (Patrocinio forense)

La legge assicura agli avvocati le immunità necessarie all'esercizio del mandato e disciplina il patrocinio forense come elemento essenziale dell'amministrazione della giustizia.

CAPITOLO II

Organizzazione dei tribunali

Art. 209 (Categorie di tribunali)

1. Oltre al Tribunale Costituzionale, vi sono le categorie di tribunali:

- a) Il Tribunale Supremo di Giustizia e i tribunali giudiziari di prima e di seconda istanza;
- b) Il Tribunale Supremo Amministrativo e gli altri tribunali amministrativi e fiscali;
- c) La Corte dei Conti.

2. Possono esistere tribunali marittimi, tribunali arbitrali e giudici di pace.

3. La legge determina i casi e le forme in cui i tribunali previsti nei comma precedenti possono costituirsi, separatamente o congiuntamente, in tribunali dei conflitti;

4. Senza pregiudizio di quanto disposto in relazione ai tribunali militari, è vietata la costituzione di tribunali con competenza esclusiva per il giudizio di certe categorie di reati.

Art. 210 (Tribunale Supremo di Giustizia e istanze)

1. Il Tribunale Supremo di Giustizia è l'organo superiore nella gerarchia dei tribunali giudiziari, senza pregiudizio della competenza propria del Tribunale Costituzionale.

2. Il Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia è eletto dai rispettivi giudici.

3. I Tribunali di prima istanza sono, di regola, i tribunali di distretto, ai quali sono equiparati quelli menzionati al secondo comma dell'articolo successivo.

4. I Tribunali di seconda istanza sono, di regola, i tribunali di appello.

5. Il Tribunale Supremo di Giustizia può funzionare come tribunale di seconda istanza nei casi previsti dalla legge.

Art. 211 (Competenza e specializzazione dei tribunali giudiziari)

1. I tribunali giudiziari sono i tribunali ordinari in materia civile e penale e esercitano la giurisdizione in tutti i campi non attribuiti ad altri ordini giudiziari.

2. In prima istanza possono aversi tribunali con competenza specifica e tribunali specializzati per il giudizio di materie determinate.

3. Della composizione dei tribunali di qualunque istanza che giudichino di delitti di natura strettamente militare fanno parte uno o più giudici militari, nei termini di legge.

4. I Tribunali di appello e il Tribunale Supremo di Giustizia possono funzionare in sezioni specializzate.

Art. 212 (Tribunali amministrativi fiscali)

1. Il Tribunale Supremo Amministrativo organo superiore nella gerarchia dei tribunali amministrativi e fiscali senza pregiudizio della competenza propria del Tribunale Costituzionale.

2. Il Presidente del Tribunale Supremo Amministrativo è eletto dai rispettivi giudici.

3. Spetta ai tribunali amministrativi e fiscali il giudizio sulle azioni e i ricorsi contenziosi che hanno per oggetto le liti derivanti dai rapporti giuridici amministrativi e fiscali.

Art. 213 (Tribunali militari)

Durante la vigenza dello stato di guerra saranno costituiti tribunali militari con competenza per il giudizio dei delitti di natura strettamente militare.

Art. 214 (Corte dei Conti)

1. La Corte dei Conti è l'organo supremo di controllo della legalità delle spese pubbliche e di giudizio sui conti che la legge le sottopone. Rientra in particolare tra le sue competenze:

- a) Dare parere sul Consuntivo Generale dello Stato, incluso quello della sicurezza sociale;
- b) Dare parere sui consuntivi delle Regioni autonome delle Azzorre e di Madera;
- c) Far valere le responsabilità per infrazioni finanziarie, nei termini stabiliti dalla legge;
- d) Esercitare le altre competenze che le siano attribuite dalla legge.

2. Il mandato del Presidente della Corte dei Conti ha la durata di quattro anni, senza pregiudizio di quanto stabilito alla lettera e) dell'art. 133.

3. La Corte dei Conti può funzionare in modo decentrato, per sezioni regionali, nei termini stabiliti dalla legge.

4. Nelle Regioni autonome delle Azzorre e di Madera vi sono sezioni della Corte dei Conti con competenza piena per il giudizio della materia nella rispettiva regione, nei termini di legge.

CAPITOLO III

Status dei giudici

Art. 215 (Magistratura dei tribunali giudiziari)

1. I giudici dei tribunali giudiziari formano un corpo unico e sono retti da un unico *status*.

2. La legge determina i requisiti e le regole di reclutamento dei giudici dei tribunali giudiziari di prima istanza.

3. Il reclutamento dei giudici dei tribunali giudiziari di seconda istanza si basa prevalentemente sul criterio del merito, per concorso, tra i giudici di prima istanza.

4. L'accesso al Tribunale Supremo di Giustizia si realizza tramite concorso aperto ai magistrati giudiziari e del Pubblico Ministero e ad altri giuristi di merito, nei termini che la legge determina.

Art. 216 (Garanzie e incompatibilità)

1. I giudici sono inamovibili; non possono essere trasferiti, sospesi, messi a riposo o dimessi, se non nei casi previsti in legge.

2. I giudici non possono essere considerati responsabili per le loro decisioni, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

3. I giudici in esercizio non possono svolgere qualsiasi altra funzione pubblica o privata, salvo le funzioni docenti o di ricerca scientifica in materia giuridica, non remunerate, nei termini stabiliti dalla legge.

4. I giudici in esercizio non possono essere nominati per compiti di servizio estranei alle attività dei tribunali senza autorizzazione del consiglio superiore competente.

5. La legge può stabilire altre incompatibilità con l'esercizio della funzione di giudice.

Art. 217 (Nomina, collocazione, trasferimento e promozione dei giudici)

1. La nomina, la collocazione, il trasferimento e la promozione dei giudici dei tribunali giudiziari e l'esercizio dell'azione disciplinare spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, nei termini previsti dalla legge.

2. La nomina, la collocazione, il trasferimento e la promozione dei giudici dei tribunali amministrativi e fiscali, così come l'esercizio dell'azione disciplinare, spetta al rispettivo consiglio superiore, nei termini stabiliti dalla legge.

3. La legge definisce le regole e determina la competenza per la collocazione, il trasferimento e la promozione, così come per l'esercizio dell'azione disciplinare in relazione ai giudici degli altri tribunali, con la salvaguardia delle garanzie previste nella Costituzione.

Art. 218 (Consiglio Superiore della Magistratura)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia ed è composto dai seguenti membri:

a) Due designati dal Presidente della Repubblica;

b) Sette eletti dall'Assemblea della Repubblica;

c) Sette giudici eletti dai loro pari, in armonia con il principio della rappresentanza proporzionale.

2. Le regole sulle garanzie dei giudice sono applicabili a tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

3. La legge potrà prevedere che del Consiglio Superiore della Magistratura facciano parte funzionari di giustizia, eletti dai loro pari, con competenza limitata alla discussione e votazione delle materie relative all'esame del merito professionale e all'esercizio della funzione disciplinare sui funzionari di giustizia.

CAPITOLO IV

Pubblico ministero

Art. 219 (Funzione e status)

1. Al Pubblico Ministero spetta rappresentare lo Stato e difendere gli interessi determinati dalla legge, così come, nel rispetto di quanto stabilito nei comma successivi e nei termini di legge, partecipare all'esecuzione della politica criminale definita dagli organi sovrani, esercitare l'azione penale orientata al principio di legalità e difendere la legalità democratica.

2. Il Pubblico Ministero gode di uno status proprio e di autonomia, nei termini stabiliti dalla legge.

3. La legge stabilisce forme speciali di assessorato accanto al Pubblico Ministero nei casi di delitti strettamente militari.

4. Gli agenti del Pubblico Ministero sono magistrati responsabili, gerarchicamente subordinati, e non possono essere trasferiti, sospesi, messi a riposo o dimessi se non nei casi previsti in legge.

5. La nomina, collocazione, trasferimento e promozione degli agenti del Pubblico Ministero e l'esercizio dell'azione disciplinare spetta alla Procuratoria Generale della Repubblica

Art. 220 (Procuratoria Generale della Repubblica)

1. La Procuratoria Generale della Repubblica è l'organo superiore del Pubblico Ministero, con composizione e competenza definite dalla legge.

2. La Procuratoria Generale della Repubblica è presieduta dal Procuratore Generale della Repubblica e comprende il Consiglio Superiore del Pubblico Ministero, che include membri eletti dall'Assemblea della Repubblica e magistrati del Pubblico Ministero eletti da loro stessi.

3. Il mandato del Procuratore Generale della Repubblica ha la durata di sei anni, senza pregiudizio di quanto stabilito alla lettera m) dell'art. 133.

TITOLO VI

TRIBUNALE COSTITUZIONALE

Art. 221 (Definizione)

Il Tribunale Costituzionale è il tribunale al quale spetta specificamente amministrare la giustizia in materie di natura giuridico-costituzionale.

Art. 222 (Composizione e status dei giudici)

1. Il Tribunale Costituzionale è composto da tredici giudici, di cui dieci nominati dall'Assemblea della Repubblica e tre cooptati da questi.

2. Sei tra i giudici nominati dall'Assemblea della Repubblica o cooptati sono obbligatoriamente scelti tra i giudici degli altri tribunali e i rimanenti tra giuristi.

3. Il mandato dei giudici del Tribunale Costituzionale ha una durata di nove anni e non è rinnovabile.

4. Il Presidente del Tribunale Costituzionale è eletto dai rispettivi giudici.

5. I giudici del Tribunale Costituzionale godono delle garanzie di indipendenza, di inamovibilità, di imparzialità e di irresponsabilità e sono soggetti alle incompatibilità dei giudici degli altri tribunali.

6. La legge stabilisce le immunità e le altre regole relative allo status dei giudici del Tribunale Costituzionale.

Art. 223 (Competenze)

1. Spetta al Tribunale Costituzionale verificare l'incostituzionalità e l'illegittimità nei termini stabiliti dagli articoli 277 e seguenti.

2. Spetta anche al Tribunale Costituzionale:

a) Accertare la morte o dichiarare l'inidoneità fisica permanente del Presidente della Repubblica, nonché accertare gli impedimenti temporanei all'esercizio delle sue funzioni;

b) Verificare la perdita della carica di Presidente della Repubblica, nei casi previsti nel terzo comma dell'art. 132 e nel terzo comma dell'art. 133;

c) Giudicare in ultima istanza la regolarità e la validità degli atti del procedimento elettorale, nei termini stabiliti dalla legge;

d) Accertare la morte e dichiarare l'incapacità per l'esercizio della funzione presidenziale di qualsiasi candidato alla Presidenza della Repubblica, a norma del terzo comma dell'art. 127;

e) Verificare la legalità della costituzione di partiti politici e di loro alleanze, la legittimità della loro denominazione, di sigle e simboli, e ordinarne la rispettiva estinzione, nei termini stabiliti dalla Costituzione e dalla legge;

f) Verificare preventivamente la costituzionalità e la legittimità dei referendum nazionali, regionali e locali, incluso la valutazione dei requisiti relativi al rispettivo corpo elettorale;

g) Giudicare a richiesta dei Deputati, nei termini di legge, i ricorsi relativi alla perdita del mandato e alle elezioni svoltesi nella Assemblea della Repubblica e nelle assemblee legislative regionali;

h) Giudicare le azioni di impugnazione delle elezioni e delle deliberazioni degli organi dei partiti politici, che, nei termini di legge, siano ricorribili.

3. Spetta inoltre al Tribunale Costituzionale esercitare le altre funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 224 (Organizzazione e funzionamento)

1. La legge stabilisce le regole relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Tribunale Costituzionale

2. La legge può determinare il funzionamento del Tribunale Costituzionale mediante sezioni, salvo che per il controllo astratto di costituzionalità e di legalità.

3. La legge regola il ricorso di fronte al plenum del Tribunale Costituzionale per le decisioni contraddittorie assunte dalle sezioni nel campo di applicazione di questa norma.

TITOLO VII

REGIONI AUTONOME

Art.225 (Regime politico-amministrativo delle Azzorre e di Madera)

1. Il regime politico-amministrativo proprio degli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera si fonda sulle loro caratteristiche geografiche, economiche, sociali e culturali e sulle storiche aspirazioni autonomiste delle popolazioni insulari.

2. L'autonomia delle regioni ha come obiettivo la partecipazione democratica dei cittadini, lo sviluppo economico-sociale e la promozione e difesa degli interessi regionali, nonché il rafforzamento dell'unità nazionale e dei legami di solidarietà tra tutti i portoghesi.

3. L'autonomia politico-amministrativa regionale non intacca l'integrità della sovranità dello Stato e si esercita nel quadro della Costituzione.

Art. 226 (Statuto)

1. I progetti di statuto politico-amministrativo delle regioni autonome sono elaborati dalle assemblee legislative regionali e inviati per la discussione e l'approvazione alla Assemblea della Repubblica.

2. Se l'Assemblea della Repubblica rifiuta il progetto o introduce modificazioni, lo rimette alle rispettive assemblee legislative regionali per la valutazione e l'emissione di un parere.

3. Dopo che tale parere è stato espresso, l'Assemblea della Repubblica procede alla discussione e alla deliberazione finale.

4. Il regime previsto nei commi precedenti è applicabile anche alle modificazioni degli statuti.

Art. 227 (Poteri delle regioni autonome)

1 Le regioni autonome sono persone collettive territoriali e hanno i seguenti poteri, da definire nei rispettivi statuti:

a) Legiferare, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi generali della Repubblica, in materie di interesse specifico della regione che non siano riservate alla competenza propria degli organi sovrani;

b) Legiferare; su autorizzazione della Assemblea della Repubblica, in materie di interesse specifico della regione che non siano riservate alla competenza propria degli organi sovrani;

c) Sviluppare, in funzione dell'interesse specifico della regione, le leggi di base in materie non riservate alla competenza dell'Assemblea della Repubblica, nonché nelle materie previste nelle lettere f), g), n), t) e u) del primo comma dell'art. 165;

d) Emanare regolamenti per l'attuazione della legislazione regionale e delle leggi generali adottate dagli organi sovrani che non abbiano riservato a se stessi il rispettivo potere regolamentare;

e) Esercitare l'iniziativa statutaria, nei termini stabiliti dall'art. 228;

f) Esercitare l'iniziativa legislativa, nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 167, mediante la presentazione all'Assemblea della Repubblica di proposte di legge e delle rispettive proposte di modifica;

g) Esercitare il potere esecutivo proprio;

h) Amministrare e disporre del proprio patrimonio e adottare gli atti e contratti per i quali abbiano interesse;

i) Esercitare un potere tributario proprio, nei termini stabiliti dalla legge, nonché adattare il sistema fiscale nazionale alle specificità regionali, nei termini stabiliti con legge-quadro dall'Assemblea della Repubblica;

j) Disporre, nei termini degli statuti e della legge finanziaria delle regioni autonome, delle entrate fiscali da esse riscosse o prodotte, così come di una partecipazione alle entrate fiscali

dello Stato, stabilita in accordo con un principio che assicuri l'effettiva solidarietà nazionale, e delle altre entrate che siano loro attribuite e applicarle come copertura alle proprie spese,

l) Creare ed estinguere autonomie locali, così come modificare il rispettivo territorio, nei termini di legge;

m) Esercitare il potere di controllo sulle autonomie locali;

n) Elevare villaggi alla categoria di cittadine o città;

o) Soprintendere ai servizi, istituti pubblici e imprese pubbliche e nazionalizzate che esercitino la loro attività esclusiva o predominante nella regione, e negli altri in cui l'interesse regionale lo giustifichi;

p) Approvare il piano di sviluppo economico e sociale, il bilancio regionale e il consuntivo della regione e partecipare all'elaborazione dei piani nazionali;

q) Definire gli atti illeciti di mera ordinazione sociale e le rispettive sanzioni, senza pregiudizio del disposto della lettera d) del primo comma dell'art. 165;

r) Partecipare alla definizione e all'esecuzione delle politiche fiscali, monetarie, finanziarie e di cambio, in modo da assicurare il controllo regionale dei mezzi di pagamento in circolazione e il finanziamento degli investimenti necessari al suo sviluppo economico-sociale;

s) Partecipare alla definizione delle politiche riguardanti le acque territoriali, la zona economica esclusiva e i fondi marini contigui;

t) Partecipare alle negoziazioni dei trattati ed accordi internazionali che direttamente le riguardano, nonché ai benefici che ne derivano;

u) Stabilire forme di cooperazione con altri enti regionali stranieri e partecipare ad organizzazioni che perseguano l'obiettivo di stimolare il dialogo e la cooperazione regionale, in accordo con gli orientamenti definiti dagli organi sovrani con competenza in materia politica estera;

v) Pronunciarsi per propria iniziativa, o su richiesta degli organi sovrani, sulle questioni di loro competenza che le riguardino, così come, nelle materie di proprio interesse specifico, nella definizione delle posizioni dello Stato portoghese nell'ambito del processo di costruzione europea;

x) Partecipare al processo di costruzione europea mediante rappresentanze nelle rispettive istituzioni regionali e nelle delegazioni coinvolte nel processo di decisione comunitaria quando siano in causa materie di proprio interesse specifico.

2. Le proposte di legge di autorizzazione devono essere accompagnate dall'anteprogetto di decreto legislativo regionale da autorizzare, applicandosi alle corrispondenti leggi di autorizzazione il disposto del secondo e del terzo comma art. 165.

3. Le autorizzazioni riferite nel comma precedente decadono con il termine della legislatura o con lo scioglimento, sia dell'Assemblea della Repubblica, sia della assemblea legislativa regionale cui sono state concesse.

4. I decreti legislativi regionali previsti nelle lettere b) e c) del primo comma devono richiamare espressamente le rispettive leggi di autorizzazione o leggi di base, essendo applicabile ai primi, con i necessari adattamenti, il disposto nell'art. 169.

Art. 228 (Autonomia legislativa e amministrativa)

A norma del quarto comma dell'art. 112 e delle lettere a) e c) dell'art. 227, sono materie di interesse specifico delle regioni autonome, specificamente:

- a) la valorizzazione delle risorse umane e della qualità della vita;
- b) il patrimonio e la creazione culturale;
- c) la difesa dell'ambiente e l'equilibrio ecologico;
- d) la protezione della natura e delle risorse naturali, così come della sanità pubblica, animale e vegetale;
- e) lo sviluppo agricolo e ittico;
- f) le risorse idriche, minerali e termali e l'energia di produzione locale;
- g) l'utilizzazione del suolo, l'abitazione, l'urbanistica e l'ordinamento del territorio.
- h) le vie di circolazione, transito e trasporto terrestri;
- i) le infrastrutture e i trasporti marittimi e aerei tra le isole;
- j) lo sviluppo commerciale e industriale;
- l) turismo, folklore e artigianato;

m) sport;

n) organizzazione dell'amministrazione regionale e dei servizi in essa inseriti;

o) altre materie che riguardino esclusivamente la rispettiva regione o che in essa assumano particolare configurazione.

Art. 229 (Cooperazioni degli organi sovrani e degli organi regionali)

1. Gli organi sovrani assicurano, in cooperazione con gli organi del governo regionale, lo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome, adoperandosi, in particolare, per la perequazione delle disuguaglianze derivate dalla insularità.

2. Gli organi sovrani dovranno sempre ascoltare, per le questioni di loro competenza che si riferiscono alle regioni autonome, gli organi di governo regionale.

3. Le relazioni finanziarie tra la Repubblica e le regioni autonome sono regolate mediante la legge prevista alla lettera t) dell'art. 164.

Art. 230 (Ministro della Repubblica)

1. Lo Stato è rappresentato, in ognuna delle regioni autonome, da un Ministro della Repubblica, nominato e destituito dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, udito il Consiglio di Stato.

2. Salvo il caso di esonero, il mandato del Ministro della Repubblica ha la durata del mandato del Presidente della Repubblica e termina con l'entrata in carica del nuovo Ministro della Repubblica.

3. Il Ministro della Repubblica, su delega del Governo, può esercitare, in forma non permanente, il potere di sovrintendere alle funzioni statali nella regione.

4. In caso di vacanza dell'incarico, così come in caso di assenza o impedimento, il Ministro della Repubblica è sostituito nella regione dal presidente dell'assemblea legislativa regionale.

Art. 231 (Organi di governo propri delle regioni)

1. Sono organi di governo di ciascuna regione l'assemblea legislativa regionale e il governo regionale.

2. L'assemblea legislativa regionale è eletta per suffragio universale, diretto e segreto, in armonia con il principio della rappresentanza proporzionale.

3. Il governo regionale è politicamente responsabile davanti all'assemblea legislativa regionale e il suo presidente è nominato dal Ministro della Repubblica, tenendo conto dei risultati elettorali.

4. Il Ministro della Repubblica nomina e destituisce gli altri membri del governo regionale, su proposta del rispettivo presidente.

5. È di competenza esclusiva del governo regionale la materia relativa alla propria organizzazione ed al proprio funzionamento

6. Lo statuto dei titolari degli organi di governo delle regioni autonome è definito nei rispettivi statuti politico-amministrativi.

Art. 232 (Competenza dell'assemblea legislativa regionale)

1. È di esclusiva competenza dell'assemblea legislativa regionale l'esercizio delle attribuzioni previste nelle lettere a), b) e c), nella seconda parte della lettera d), nella lettera f), nella prima parte della lettera i) e nelle lettere l), n) e q) del primo comma dell'art. 227, così come l'approvazione del bilancio regionale, del piano di sviluppo economico e sociale e del consuntivo della regione e ancora l'adattamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della regione.

2. Spetta all'assemblea legislativa regionale presentare proposte di referendum regionale, attraverso il quale i cittadini elettori censiti nel rispettivo territorio possono per decisione del Presidente della Repubblica, essere chiamati a pronunciarsi direttamente, con efficacia vincolante, su questioni di rilevante interesse specifico della regione, applicandosi, con gli opportuni adattamenti, la previsione contenuta nell'art. 115.

3. Spetta all'assemblea legislativa regionale elaborare e approvare il suo regolamento, nel rispetto della Costituzione e dello statuto politico-amministrativo della rispettiva regione.

4. Si applica all'assemblea legislativa regionale ed ai rispettivi gruppi parlamentari, con gli adattamenti necessari, la previsione contenuta nella lettera c) dell'art. 175, nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 178 e nell'art. 179, con l'eccezione di quanto previsto nelle lettere e) e f) del terzo comma e nel quarto comma, così come nell'art. 180, con l'eccezione di quanto previsto alla lettera b) del secondo comma.

Art. 233 (Emanazione e veto del Ministro della Repubblica)

1. Spetta al Ministro della Repubblica emanare e disporre la pubblicazione dei decreti legislativi e dei decreti regolamentari regionali.

2. Entro il termine di quindici giorni, che decorre dal ricevimento di qualsiasi decreto dell'assemblea legislativa regionale inviato per la emanazione, o dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Costituzionale che non si pronunci per l'incostituzionalità delle sue disposizioni, il Ministro della Repubblica ha il dovere di emanarlo o di esercitare il diritto di veto, sollecitandone un nuovo esame con messaggio motivato.

3. Se l'assemblea legislativa regionale riapprova il testo a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Ministro della Repubblica è obbligato a emanare l'atto entro il termine di otto giorni dal suo ricevimento.

4. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento di qualsiasi decreto del governo regionale inviatogli per l'emanazione, il Ministro della Repubblica deve emanarlo o rifiutare l'emanazione, comunicando per scritto il motivo del rifiuto al governo regionale, il quale potrà convertire il decreto in proposta da presentare all'assemblea legislativa regionale.

5. Il Ministro della Repubblica esercita inoltre il diritto di veto, nei termini degli articoli 278 e 279.

Art. 234 (Scioglimento degli organi regionali)

1. Gli organi di governo delle regioni autonome possono essere sciolti dal Presidente della Repubblica, per gravi atti contrari alla Costituzione, uditi l'Assemblea della Repubblica e il Consiglio di Stato.

2. In caso di scioglimento degli organi regionali, il governo delle regione è assicurato dal Ministro della Repubblica.

TITOLO VIII

POTERE LOCALE

CAPITOLO I

Principi generali

Art. 235 (Autonomie locali)

1. La organizzazione democratica dello Stato riconosce l'esistenza di autonomie locali.

2. Le autonomie locali sono persone collettive territoriali dotate di organi rappresentativi, che perseguono gli interessi propri delle rispettive popolazioni.

Art. 236 (Categoria di autonomie locali e divisione amministrativa)

1. Nel continente le autonomie locali sono le Parrocchie, i municipi e le regioni amministrative.
2. Le regioni autonome delle Azzorre e di Madera comprendono Parrocchie e municipi.
3. Nelle grandi aree urbane e nelle isole, la legge può disporre, in conformità alle particolari condizioni, altre forme di organizzazione territoriale autonoma.
4. La divisione amministrativa del territorio sarà stabilita per legge.

Art. 237 (Decentralizzazione amministrativa)

1. Le attribuzioni e l'organizzazione delle autonomie locali, così come la competenza dei loro organi, saranno regolate per legge, in armonia con il principio della decentralizzazione amministrativa.
2. Spetta all'assemblea dell'autonomia locale l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, incluso l'approvazione delle opzioni del piano e il bilancio.
3. Le polizie municipali cooperano al mantenimento della tranquillità pubblica e alla protezione delle collettività locali.

Art. 238 (Patrimonio e finanze locali)

1. Le autonomie locali hanno patrimonio e finanze proprie.
2. Il regime delle finanze locali sarà stabilito per legge e avrà come obiettivo la giusta ripartizione delle risorse pubbliche dallo Stato e dalle autonomie e la necessaria perequazione delle disuguaglianze tra le autonomie dello stesso grado.
3. Le entrate proprie delle autonomie locali includono obbligatoriamente quelle provenienti dalla gestione del loro patrimonio e quelle riscosse per l'utilizzazione dei loro servizi.
4. Le autonomie locali possono disporre di poteri tributari, nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 239 (Organi deliberativi e esecutivi)

1. L'organizzazione delle autonomie locali comprende un'assemblea elettiva dotata di poteri deliberativi ed un organo esecutivo collegiale responsabile di fronte ad essa.
2. L'assemblea è eletta a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini censiti nel territorio della rispettiva autonomia, secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

3. L'organo esecutivo collegiale è costituito da un numero adeguato di membri; è designato presidente il primo candidato della lista più votata per l'assemblea o per l'esecutivo, in accordo con la soluzione adottata dalla legge, la quale regola inoltre il processo elettorale, i requisiti per la sua costituzione e destituzione e il suo funzionamento.

4. Le candidature per le elezioni degli organi delle autonomie locali possono essere presentate da partiti politici, isolatamente o collegialmente, o da gruppi di cittadini elettori, nei termini di legge.

Art. 240 (Referendum locali)

Le autonomie locali possono sottoporre a referendum dei rispettivi cittadini elettori materie incluse nella competenza dei propri organi, nei casi, nei termini e con l'efficacia che la legge stabilisce.

Art. 241 (Potere regolamentare)

Le autonomie locali dispongono di potere regolamentare proprio nei limiti della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti emanati dalle autonomie di grado superiore o dalle autorità con poteri di controllo.

Art. 242 (Controllo amministrativo)

1. Il controllo amministrativo sulle autonomie locali consiste nella verifica del rispetto della legge da parte degli organi autonomici e si esercita nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.

2. Le misure di controllo restrittive dell'autonomia locale sono precedute dal parere di un organo autonomico, nei termini definiti dalla legge.

3. Lo scioglimento degli organi autonomici potrà essere effettuato solo a causa di azioni o omissioni illecite gravi.

Art. 243 (Personale delle autonomie locali)

1. Le autonomie locali hanno personale proprio, in accordo con la legge.

2. È applicabile ai funzionari e agli agenti della amministrazione locale il regime dei funzionari e degli agenti dello Stato, con gli adattamenti necessari, nei termini di legge.

3. La legge definisce le forme di ausilio tecnico e di risorse umane dello Stato alle autonomie locali, senza pregiudizio della loro autonomia.

CAPITOLO II

Parrocchia

Art. 244 (Organi della Parrocchia)

Gli organi rappresentativi della Parrocchia sono la assemblea della Parrocchia e la giunta della Parrocchia.

Art. 245 (Assemblea della Parrocchia)

1. L'assemblea della Parrocchia è l'organo deliberativo della Parrocchia.
2. La legge può determinare che nelle Parrocchie di popolazione ridotta l'assemblea della Parrocchia sia sostituita dall'assemblea plenaria dei cittadini elettori.

Art. 246 (Giunta della Parrocchia)

La giunta della Parrocchia è l'organo esecutivo collegiale della Parrocchia.

Art. 247 (ConSORZI)

Le Parrocchie possono costituire, nei termini di legge, consorzi per l'amministrazione di interessi comuni.

Art. 248 (Delega di compiti)

L'assemblea della Parrocchia può delegare nell'organizzazione compiti amministrativi che non coinvolgano l'esercizio di poteri delle autorità.

CAPITOLO III

Municipio

Art. 249 (Modifica dei municipi)

La creazione o l'estinzione dei municipi, così come l'alterazione della rispettiva circoscrizione, è effettuata per legge, previa consultazione degli organi delle autonomie in essi incluse

Art. 250 (Organi del municipio)

Gli organi rappresentativi del municipio sono l'assemblea municipale e la camera municipale.

Art. 251 (Assemblea municipale)

L'assemblea municipale è l'organo deliberativo del municipio ed è costituita da membri eletti direttamente in numero superiore ai presidenti delle giunte delle Parrocchie, che la integrano.

Art. 252 (Camera municipale)

La camera municipale è l'organo esecutivo collegiale del municipio.

Art. 253 (ConSORZI e Associazioni)

I municipi possono costituire consorzi e associazioni per l'amministrazione di interessi comuni, cui la legge può conferire attribuzioni e competenze proprie.

Art. 254 (Partecipazione nelle entrate da imposte dirette)

I municipi partecipano, per diritto proprio e nei termini definiti per legge, alle entrate provenienti dalle imposte dirette.

I municipi dispongono di entrate tributarie proprie, nei termini di legge.

CAPITOLO IV

Regione amministrativa

Art. 255 (Istituzione)

Le regioni amministrative sono costituite simultaneamente da una legge, la quale definisce i rispettivi poteri, la composizione, la competenza e il funzionamento dei loro organi, potendo stabilire differenziazioni quanto al regime applicabile a ognuna.

Art. 256 (Istituzione effettiva)

1. L'istituzione effettiva delle regioni amministrative con l'approvazione della legge di istituzione di ciascuna di esse, dipende dalla legge prevista nell'articolo precedente e dal voto favorevole espresso dalla maggioranza dei cittadini elettori che si sono pronunciati nella consultazione di livello nazionale e in relazione a ciascuna area regionale.

2. Quando la maggioranza dei cittadini elettori partecipanti non si siano pronunciati favorevolmente sulla questione a livello nazionale in ordine all'istituzione in concreto delle regioni amministrative, le risposte alle questioni relative a ciascuna regione creata in base alla legge non produrranno effetti.

Art. 257 (Attribuzioni)

Sono conferite alle regioni amministrative, specificamente, la direzione dei servizi pubblici e dei compiti di coordinamento e di assistenza delle attività dei municipi, nel rispetto dell'autonomia di questi e senza limitazione dei rispettivi poteri.

Art. 258 (Pianificazione)

Le regioni amministrative elaborano piani regionali e partecipano alla elaborazione dei piani nazionali.

Art. 259 (Organi della regione)

Gli organi rappresentativi della regione amministrativa sono l'assemblea regionale e la giunta regionale.

Art. 260 (Assemblea regionale)

L'assemblea regionale è l'organo deliberativo della regione ed è costituita da membri eletti direttamente dai cittadini e da membri, in numero inferiore a quelli, eletti con il sistema di rappresentanza proporzionale ed il metodo della media più alta d'Hondt, dal collegio elettorale costituito dai membri delle assemblee municipali della stessa area designati mediante elezione diretta.

Art. 261 (Giunta regionale)

La giunta è l'organo esecutivo collegiale della regione.

Art. 262 (Rappresentante del Governo)

Presso ogni regione si può avere un rappresentante del Governo, nominato dal Consiglio di Ministri, la cui competenza si esercita ugualmente presso le autonomie esistenti nella rispettiva area.

CAPITOLO V

Organizzazione dei cittadini

Art. 263 (Istituzione e area)

1. Al fine di intensificare la partecipazione della popolazione alla vita amministrativa locale, possono essere costituite organizzazioni di cittadini residenti in un'area inferiore a quella della rispettiva Parrocchia.

2. L'assemblea della Parrocchia, di sua iniziativa o su richiesta di comitati di cittadini o di un numero significativo di cittadini, delimiterà le aree territoriali delle organizzazioni di cui al primo comma, risolvendo gli eventuali conflitti.

Art. 264 (Struttura)

1. La struttura delle organizzazioni di cittadini è determinata dalla legge e comprende l'assemblea dei cittadini e il comitato dei cittadini.

2. L'assemblea dei cittadini è composta dai residenti iscritti nel censimento della Parrocchia.

3. Il comitato dei cittadini è eletto, a scrutinio segreto, dall'assemblea dei cittadini e da questa liberamente destituito.

Art. 265 (Diritti e competenze)

1. Le organizzazioni di cittadini hanno il diritto:

a) Di petizione alle autonomie locali, relativamente ad argomenti amministrativi di interesse dei cittadini.

b) Di partecipazione, senza diritto di voto, nell'assemblea della Parrocchia, attraverso i loro rappresentanti.

2. Alle organizzazioni dei cittadini spetta realizzare i compiti loro affidati dalla legge o delegati dagli organi delle rispettive Parrocchie.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Art. 266 (Principi fondamentali)

1. L'Amministrazione Pubblica persegue l'interesse pubblico, nel rispetto dai diritti e interessi legalmente protetti dei cittadini.

2. Gli organi e agenti amministrativi sono subordinati alla Costituzione e alla legge e devono agire, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei principi della uguaglianza, della proporzionalità, della giustizia, della imparzialità e della buona fede.

Art. 267 (Struttura dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione Pubblica sarà strutturata in modo da evitare la burocratizzazione, avvicinare i servizi alla popolazione e assicurare la partecipazione degli interessati alla sua gestione effettiva, specificatamente attraverso associazioni pubbliche, organizzazioni di cittadini ed altre forme di rappresentanza democratica.
2. A norma del comma precedente, la legge stabilirà adeguate forme di decentralizzazione e deconcentrazione amministrative, senza pregiudizio della necessaria efficacia e unità di azione dell'Amministrazione e dei poteri di direzione, sovrintendenza e tutela degli organi competenti.
3. La legge può creare entità amministrative indipendenti.
4. Le associazioni pubbliche possono essere costituite solo per la soddisfazione di specifiche necessità, non possono esercitare funzioni proprie delle associazioni sindacali e hanno un'organizzazione interna basata sul rispetto dei diritti dei loro membri e sulla formazione democratica dei loro organi.
5. Il procedimento amministrativo sarà oggetto di una legge speciale, che assicurerà la razionalizzazione dei mezzi da utilizzare per i servizi e la partecipazioni cittadini alla formazione di decisioni o deliberazioni che li riguardano.
6. Le istituzioni private che esercitano poteri pubblici possono essere sottoposte, nei termini di legge, a controllo amministrativo.

Art. 268 (Diritti e garanzie degli amministrati)

1. I cittadini hanno il diritto di essere informati dalla Amministrazione, sempre che lo richiedano, sull'andamento dei procedimenti nei quali siano direttamente interessati, così come di conoscere le decisioni definitive adottate.
2. I cittadini hanno il diritto di accesso agli archivi e registri amministrativi, senza pregiudizio del disposto nella legge in materie relative alla sicurezza interna e esterna, alle indagini criminali e alla intimità delle persone.
3. Gli atti amministrativi sono notificati agli interessati, nella forma prevista dalla legge, e necessitano di un fondamento espresso e accessibile quando incidono su diritti o interessi giuridicamente protetti.
4. È garantito agli amministrati la tutela giurisdizionale effettiva dei loro diritti o interessi giuridicamente protetti, incluso, specificamente, il riconoscimento dei diritti o interessi, l'impugnazione di qualunque atto amministrativo che li leda, indipendentemente dalla sua

forma, la determinazione della pratica degli atti amministrativi giuridicamente dovuti e l'adozione delle forme di tutela adeguate.

5. I cittadini hanno egualmente diritto di impugnare le norme amministrative con efficacia esterna lesive dei loro diritti o interessi giuridicamente protetti.

6. A norma del primo e secondo comma, la legge fissa un termine massimo per la risposta da parte della Amministrazione.

Art. 269 (Regime della funzione pubblica)

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i lavoratori della Amministrazione Pubblica e gli altri agenti dello Stato e di altri enti pubblici sono esclusivamente a servizio dell'interesse pubblico, come esso viene definito, in base alla legge, dagli organi competenti dell'Amministrazione.

2. I lavoratori dell'Amministrazione Pubblica e gli agenti dello Stato e di altri enti pubblici non possono essere giudicati né beneficiati in virtù dell'esercizio di qualsiasi diritto politico previsto nella Costituzione, specificamente a causa della loro appartenenza ad un partito.

3. Nel processo disciplinare sono garantite all'accusato l'udienza e la difesa.

4. Non è consentito il cumulo di impieghi o di incarichi pubblici, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

5. La legge determina l'incompatibilità tra l'esercizio di impieghi o incarichi pubblici e di altre attività.

Art. 270 (Restrizioni all'esercizio dei diritti)

La legge può stabilire restrizioni all'esercizio dei diritti di manifestazione del pensiero, di riunione, di manifestazione pubblica, di associazione e di petizione collettiva e al diritto di voto dei militari e degli agenti militari dei quadri permanenti in servizio effettivo, così come degli agenti di servizio e delle forze di sicurezza, nella stretta misura resa necessaria dalle esigenze delle loro funzioni proprie.

Art. 271 (Responsabilità dei funzionari e degli agenti)

1. I funzionari e gli agenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono responsabili civilmente, penalmente e disciplinarmente per le azioni o le omissioni effettuate nell'esercizio delle loro funzioni o per violazione dei diritti o interessi legalmente riconosciuti dai cittadini, qualora le azioni o i procedimenti, in qualsiasi fase, non dipendessero da autorizzazione gerarchica.

2. È esclusa la responsabilità del funzionario o agente che abbia agito in esecuzione di un ordine o di istruzioni emanate dal legittimo superiore gerarchico e in materia di servizio, se aveva previamente reclamato per tali ordini o istruzioni o eseguito la loro trasmissione o conferma per iscritto.

3. Il dovere di obbedienza si arresta sempre quando l'esecuzione degli ordini o delle istruzioni implichi un'azione delittuosa.

4. La legge regola i termini nei quali lo Stato e gli altri enti pubblici hanno il diritto di rivalsa nei confronti dei titolari di organi, funzionari ed agenti.

Art. 272 (Polizia)

1. La polizia ha la funzione di difendere la legalità democratica e garantire la sicurezza interna e i diritti dei cittadini.

2. Le misure di polizia sono previste dalla legge e non devono essere utilizzate più dello stretto necessario.

3. La prevenzione dei delitti, inclusi quelli contro la sicurezza dello Stato, possono effettuarsi soltanto con l'osservanza delle regole generali sulla polizia e nel rispetto dei diritti, libertà e garanzie dei cittadini.

4. La legge determina il regime delle forze di sicurezza; l'organizzazione di ognuna di loro è unica per tutto il territorio nazionale.

TITOLO X

DIFESA NAZIONALE

Art. 273 (Difesa nazionale)

1. È dovere dello Stato assicurare la difesa nazionale.

2. La difesa nazionale ha per obiettivo garantire, nel rispetto dell'ordine costituzionale, delle istituzioni democratiche e delle convenzioni internazionali, l'indipendenza nazionale, l'integrità del territorio, la libertà e la sicurezza della popolazione contro qualsiasi aggressione o minaccia esterne.

Art. 274 (Consiglio Superiore di Difesa Nazionale)

1. Il Consiglio Superiore di Difesa Nazionale è presieduto dal Presidente della Repubblica e ha la composizione che la legge determina, la quale includerà membri eletti dalla Assemblea della Repubblica.

2. Il Consiglio Superiore di Difesa Nazionale è l'organo consultivo specifico per le questioni relative alla difesa nazionale e alla organizzazione, al funzionamento e alla disciplina delle Forze Armate; dispone della competenza amministrativa attribuitagli dalla legge.

Art. 275 (Forze Armate)

1. Alle Forze Armate spetta la difesa militare della Repubblica.

2. Le Forze Armate sono composte esclusivamente di cittadini portoghesi e la sua azione è unica in tutto il territorio nazionale.

3. Le Forze Armate sono sottoposte agli organi sovrani competenti, nei termini della Costituzione e della legge.

4. Le Forze Armate sono al servizio del popolo portoghese, sono rigorosamente apartitiche e i loro elementi non possono approfittare delle armi, della loro posizione o della loro funzione per qualsiasi intervento politico.

5. Spetta alle Forze Armate, nei termini di legge, eseguire le convenzioni internazionali dello Stato portoghese in ambito militare e partecipare alle missioni umanitarie e di pace assunte dalle organizzazioni militari di cui il Portogallo fa parte.

6. Può spettare alle Forze Armate, nei termini di legge, collaborare alle missioni di protezione civile, ai compiti relativi alla soddisfazione delle necessità di base ed al miglioramento della qualità della vita delle popolazione e alle attività di cooperazione tecnico-militare nell'ambito della politica nazionale di cooperazione.

7. Le leggi che regolano lo stato di polizia e lo stato di emergenza fissano le condizioni di impiego delle Forze Armate quando si verificano queste situazioni.

Art. 276 (Difesa della Patria, servizio militare e servizio civile)

1. La difesa della Patria è diritto e dovere fondamentale di tutti i portoghesi.

2. Il servizio militare è regolato dalla legge, che stabilisce le forme, la natura volontaria o obbligatoria, la durata e il contenuto della rispettiva prestazione.

3. I cittadini soggetti per legge alla prestazione del servizio militare e quelli considerati incapaci per il servizio militare armato presteranno servizio militare non armato o servizio civile adeguato alla loro situazione.

4. Gli obiettori di coscienza al servizio militare al quale sarebbero giuridicamente soggetti presteranno servizio civile con durata e oneri equivalenti a quelli del servizio militare armato.

5. Il servizio civile può essere stabilito in sostituzione o completamento del servizio militare e diventa obbligatorio per legge per i cittadini non soggetti ai doveri militari.

6. Nessun cittadino potrà conservare o ottenere impieghi nello Stato o in altri enti pubblici se non compie i suoi doveri militari o di servizio civile quando obbligatorio.

7. Nessun cittadino può essere pregiudicato nella sua collocazione, nei suoi benefici sociali o nel suo impiego permanente a causa del compimento del servizio militare o del servizio civile obbligatorio.

PARTE IV

GARANZIA E REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

TITOLO I

CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA'

Art. 277 (Incostituzionalità degli atti)

1. Sono in costituzionali le norme che violano il disposto della Costituzione o dei principi in essa contemplati.

2. La incostituzionalità organica o formale di trattati internazionali regolarmente ratificati non impediscono l'applicazione delle sue norme nell'ordinamento giuridico portoghese, qualora siano applicabili nell'ordinamento dell'altra parte, salvo che da tale incostituzionalità risulti la violazione di una disposizione fondamentale.

Art. 278 (Controllo preventivo di costituzionalità)

1. Il Presidente della Repubblica può richiedere al Tribunale Costituzionale l'esame preventivo di costituzionalità di qualsiasi norma contenuta in un trattato internazionale sottopostogli per la ratifica, in un decreto inviatogli per la promulgazione come legge o come decreto-legge o in un accordo internazionale di cui gli sia stato inviato, per l'emanazione, il decreto di approvazione.

2. I Ministri della Repubblica possono ugualmente richiedere al Tribunale Costituzionale l'esame preventivo di costituzionalità di qualsiasi norma contenuta in decreto legislativo regionale o in decreto regolamentare di legge generale della Repubblica loro inviati per l'emanazione.

3. L'esame preventivo di costituzionalità dovrà essere richiesto nel termine di otto giorni dal ricevimento dell'atto.

4. Possono richiedere al Tribunale Costituzionale l'esame preventivo di costituzionalità di qualsiasi norma contenuta in un decreto inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione come legge organica, oltre a questi, il Primo Ministro o un quinto dei Deputati della Assemblea della Repubblica.

5. Il Presidente della Assemblea della Repubblica, nella data in cui invia al Presidente della Repubblica il decreto da promulgare come legge organica, ne informa il Primo-Ministro e i gruppi parlamentari della Assemblea della Repubblica.

6. L'esame preventivo di costituzionalità previsto nel quarto comma deve essere richiesto nel termine di otto giorni che decorre dalla data indicata nel comma precedente.

7. Senza pregiudizio di quanto previsto al primo comma, il Presidente della Repubblica non può promulgare i decreti di cui al quarto comma senza che siano decorsi otto giorni dal rispettivo ricevimento o prima che il Tribunale Costituzionale si sia pronunciato, qualora sia stato richiesto il suo intervento.

8. Il Tribunale Costituzionale deve pronunciarsi nel termine di venticinque giorni, ma il termine può essere abbreviato dal Presidente della Repubblica, per motivo d'urgenza, nel caso di cui al primo comma.

Art. 279 (Effetti della decisione)

1. Se il Tribunale Costituzionale si pronuncia per la incostituzionalità di una norma contenuta in qualsiasi decreto o accordo internazionale, all'atto dovrà essere apposto il veto da parte del Presidente della Repubblica o del Ministro della Repubblica, a seconda dei casi, e rimesso all'organo che lo abbia adottato.

2. Nel caso previsto nel primo comma, il decreto non potrà essere promulgato o emanato senza che l'organo che lo ha approvato elimini la norma giudicata incostituzionale o, nel caso, lo riapprovi con la maggioranza dei due terzi dei Deputati presenti, che sia comunque superiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

3. Se l'atto viene riformulato, il Presidente della Repubblica o il Ministro della Repubblica, a seconda dei casi, potrà richiedere l'esame preventivo di costituzionalità di qualsiasi sua norma.

4. Se il Tribunale Costituzionale si pronuncia per la incostituzionalità di una norma contenuta in un trattato, questo potrà essere ratificato soltanto se l'Assemblea della Repubblica lo riapprovi con la maggioranza dei due terzi dei Deputati presenti, che sia comunque superiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 280 (Controllo concreto di costituzionalità e di legittimità)

1. Può essere sollevato ricorso di fronte al Tribunale Costituzionale avverso le decisioni dei tribunali:

- a) Che rifiutino l'applicazione di qualsiasi norma adducendo la sua incostituzionalità.
- b) Che applichino norme la cui incostituzionalità sia stata sollevata durante il processo.

2. Può essere egualmente sollevato ricorso di fronte al Tribunale Costituzionale avverso le decisioni dei tribunali:

a) Che rifiutino l'applicazione di una norma contenuta in un atto legislativo adducendo la sua illegittimità per violazione di una legge con valore rinforzato;

b) Che rifiutino l'applicazione di una norma contenuta in un atto regionale adducendo la sua illegittimità per violazione dello statuto di una regione autonoma o di una legge generale della Repubblica;

c) Che rifiutino l'applicazione di una norma contenuta in un atto emanato da un organo sovrano adducendo la sua illegittimità per violazione dello statuto di una regione autonoma;

d) Che applichino norme la cui illegittimità sia stata sollevata durante il processo per uno dei motivi previsti dalle lettere a), b) e c).

3. Quando la norma di cui si sia rifiutata l'applicazione riguardi una convenzione internazionale, un atto legislativo o un decreto regolamentare, i ricorsi previsti nella lettera a) del primo comma e nella lettera a) del secondo comma sono obbligatori per il Pubblico Ministero.

4. I ricorsi previsti nella lettera b) del primo comma e nella lettera d) del secondo comma possono essere proposti solo da chi abbia sollevato la questione di incostituzionalità o di illegittimità; la legge regola il regime di ammissibilità di questi ricorsi.

5. Può inoltre essere sollevato ricorso di fronte al Tribunale Costituzionale, obbligatorio per il Pubblico Ministero, avverso le decisioni dei tribunali che applichino una norma precedentemente giudicata incostituzionale o illegittima dallo stesso Tribunale Costituzionale.

6. I ricorsi al Tribunale Costituzionale sono limitati alle questioni di incostituzionalità o di illegittimità, a seconda dei casi.

Art. 281 (Controllo astratto di costituzionalità e di legittimità)

1. Il Tribunale Costituzionale esamina e dichiara, con efficacia generale obbligatoria:

- a) L 'incostituzionalità di qualsiasi norma;
- b) L 'illegittimità di qualsiasi norma contenuta in un atto legislativo per violazione di una legge con valore rinforzato;
- c) L 'illegittimità di qualsiasi norma contenuta in un atto regionale per violazione dello statuto di una regione autonoma o di una legge generale della Repubblica;
- d) L 'illegittimità di qualsiasi norma contenuta in un atto emanato da un organo sovrano per violazione dei diritti di una regione contemplati nel suo statuto.

2. Possono richiedere al Tribunale Costituzionale la dichiarazione d'incostituzionalità o di illegittimità, con efficacia generale obbligatoria;

- a) Il Presidente della Repubblica;
- b) Il Presidente dell'Assemblea della Repubblica;
- c) Il Primo-Ministro;
- d) Il Provedor di Giustizia;
- e) Il Procuratore-Generale della Repubblica;
- f) Un decimo dei Deputati dell'Assemblea della Repubblica;
- g) I Ministri della Repubblica, le assemblee legislative regionali, i presidenti delle assemblee legislative regionali, i presidenti dei governi regionali o un decimo dei deputati della rispettiva assemblea legislativa regionale, quando la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità si basa sulla violazione dei diritti delle regioni autonome o la richiesta di dichiarazione di

illegittimità si basa sulla violazione dello statuto della rispettiva regione o di legge generale della Repubblica.

3. Il Tribunale Costituzionale esamina e dichiara altresì, con efficacia generale obbligatoria, l'incostituzionalità o la illegittimità di qualsiasi norma, quando la giudichi incostituzionale o illegittima nei tre casi concreti.

Art. 282 (Effetti della dichiarazione di incostituzionalità o di illegittimità)

1. La dichiarazione di incostituzionalità o di illegittimità con efficacia generale obbligatoria produce effetti fino dalla entrata in vigore della norma dichiarata incostituzionale o illegittima e determina la reviviscenza delle norme che essa abbia eventualmente abrogato.

2. Trattandosi, però, di incostituzionalità o di illegittimità per violazione di norme costituzionali o legislative posteriori, la dichiarazione produce effetti soltanto dalla entrata in vigore di quest'ultima.

3. Sono fatti salvi i casi passati in giudicato, salvo decisione contraria del Tribunale Costituzionale quando la norma riguarda la materia penale, disciplinare o di illecito per la violazione di norme puramente sociali ed è di contenuto meno favorevole all'accusato.

4. Quando lo esigano ragioni di sicurezza, di equità o di interesse pubblico di eccezionale rilievo, che devono essere motivate il Tribunale Costituzionale potrà determinare gli effetti dell'incostituzionalità o della illegittimità con una portata più limitata di quanto previsto nel primo e nel secondo comma.

Art. 283 (Incostituzionalità per omissione)

1. Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Provedor di Giustizia o, adducendo la violazione dei diritti delle regioni autonome, dei presidenti delle assemblee legislative regionali, il Tribunale Costituzionale esamina e verifica il mancato rispetto della Costituzione per omissione dei provvedimenti legislativi necessari per rendere applicabili le norme costituzionali.

2. Quando il Tribunale Costituzionale verifica l'esistenza della incostituzionalità per omissione, lo comunica all'organo legislativo competente.

TITOLO II

REVISIONE COSTITUZIONALE

Art. 284 (Competenza e tempo di revisione)

1. L'Assemblea della Repubblica può revisionare la Costituzione decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione di qualsiasi legge di revisione.

2. L'Assemblea della Repubblica può tuttavia assumere in qualsiasi momento poteri di revisione costituzionale con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti.

Art. 285 (Iniziativa di revisione)

1. L'iniziativa per la revisione spetta ai Deputati.

2. Quando sia stato presentato un progetto di revisione costituzionale, ogni altro progetto deve essere presentato nel termine di trenta giorni.

Art. 286 (Approvazione e promulgazione)

1. Le revisioni della Costituzione sono approvate dalla maggioranza di due terzi dei Deputati.

2. Le revisioni della Costituzione che siano approvate saranno inserite in un'unica legge di revisione.

3. Il Presidente della Repubblica non può rifiutare di promulgare la legge di revisione.

Art. 287 (Nuovo testo della Costituzione)

1. Le revisioni della Costituzione saranno inserite al loro posto, con le necessarie sostituzioni, soppressioni ed aggiornamenti.

2. La Costituzione, nel suo nuovo testo, sarà pubblicata congiuntamente alla legge di revisione.

Art. 288 (Limiti materiali della revisione)

Le leggi di revisione costituzionale dovranno rispettare:

a) L'indipendenza nazionale e l'unità dello Stato;

b) La forma di governo repubblicana;

c) La separazione tra Chiesa e Stato;

d) I diritti, le libertà e le garanzie dei cittadini;

e) I diritti dei lavoratori, dei comitati dei lavoratori e delle associazioni sindacali;

f) La coesistenza del settore pubblico, del settore privato e del settore cooperativo e sociale per la proprietà dei mezzi di produzione;

g) L'esistenza di programmi economici nell'ambito di una economia mista.

h) Il suffragio universale, diretto, segreto e periodico nella determinazione dei membri elettivi degli organi sovrani, delle regioni autonome e del potere locale, così come il sistema di rappresentanza proporzionale;

i) Il pluralismo di espressione e organizzazione politica, inclusi i partiti politici, e il diritto di opposizione democratica;

j) La separazione e la interdipendenza degli organi sovrani;

l) Il controllo di costituzionalità per azione o per omissione di norme giuridiche;

m) L'indipendenza dei tribunali;

n) L'autonomia delle autonomie locali;

o) L'autonomia politico-amministrativa degli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera.

Art. 289 (Limiti circostanziali della revisione)

Non può essere effettuata nessuna revisione costituzionale durante la vigenza dello stato di polizia o dello stato di emergenza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 290 (Diritto anteriore)

1. Le leggi costituzionali successive al 25 Aprile 1974 che non siano fatte salve in questo capitolo sono considerate leggi ordinarie, senza pregiudizio di quanto disposto dal secondo comma.

2. Il diritto ordinario precedente alla entrata in vigore della Costituzione viene mantenuto, se non è contrario alla Costituzione o ai principi da questa determinati.

Art.291 (Distretto)

1. Fino a quando le regioni amministrative non siano concretamente istituite, viene mantenuta la divisione distrettuale.

2. In ogni distretto, nei termini stabiliti dalla legge, vi sarà una assemblea deliberativa, composta da rappresentanti dei municipi.

3. Spetta al governatore civile, assistito da un consiglio, rappresentare il Governo ed esercitare i poteri di controllo nell'area del distretto.

Art. 292 (Statuto di Macao)

1. Il territorio di Macao, nella misura in cui si mantiene sotto l'amministrazione portoghese, viene regolato attraverso uno statuto, in conformità alla sua speciale situazione, la cui approvazione spetta all'Assemblea della Repubblica, mentre al Presidente della Repubblica compete adottare gli atti in esso previsti.

2. Lo statuto del territorio di Macao, contenuto nella Legge n. 6, del 17 Febbraio, continua ad essere in vigore, con le modifiche introdotte dalla legge n. 53/79, del 14 Settembre, dalla legge n. 13/90, del 10 maggio, e dalla legge n. 23-A/96, del 29 luglio.

3. Su proposta dell'Assemblea Legislativa di Macao o del Governatore di Macao, in questo caso udita l'Assemblea Legislativa di Macao, e previo parere del Consiglio di Stato, l'Assemblea della Repubblica può approvare modificazioni allo statuto o la sua sostituzione.

4. Nel caso che la proposta sia approvata con modificazioni, il Presidente della Repubblica non promulgherà il decreto della Assemblea della Repubblica se l'Assemblea di Macao o il Governatore di Macao, a seconda dei casi, non si pronuncia favorevolmente.

5. Il territorio di Macao dispone di una organizzazione giudiziaria propria, dotata di autonomia e conforme alle sue specificità, nei termini stabiliti da una legge che dovrà salvaguardare il principio di indipendenza dei giudici.

Art. 293 (Autodeterminazione e indipendenza di Timor Est)

1. Il Portogallo resta vincolato alle sue responsabilità, in accordo con il diritto internazionale, per promuovere e garantire il diritto alla autodeterminazione e indipendenza di Timor Est.

2. Spetta al Presidente della Repubblica e al Governo promuovere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli obiettivi espressi nel comma precedente.

Art. 294 (Incriminatione e giudizio degli agenti e responsabili della PIDE/ DGS)

1. Resta in vigore la legge n. 8/75 del 25 luglio, con le modificazioni introdotte dalla legge n. 16/75 del 23 dicembre e dalla legge n. 18/75 del 26 dicembre.

2. La legge potrà specificare le fattispecie criminose contemplate dal secondo comma dell'art. 2, dall'art. 3, dalla lettera b) dell'art. 4 e dall'art. 5 della legge richiamata nel comma precedente.

3. La legge potrà regolare in particolare le attenuanti straordinarie previste nell'art.7 della stessa legge.

Art. 295 (Norma speciale sui partiti)

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 51 si applica ai partiti costituiti precedentemente alla entrata in vigore della Costituzione, spettando alla legge regolare la materia.

Art. 296 (Riprivatizzazione dei beni nazionalizzati dopo il 25 Aprile 1974)

1. Una legge-quadro, approvata a maggioranza assoluta dei Deputati in carica, disciplina la privatizzazione della titolarità o del diritto di sfruttamento dei mezzi di produzione e di altri beni nazionalizzati dopo il 25 Aprile 1974, rispettando i seguenti principi fondamentali:

a) La privatizzazione della titolarità o del diritto di utilizzazione dei mezzi di produzione o di altri beni nazionalizzati dopo il 25 Aprile 1974, sarà realizzata, di regola e preferibilmente, tramite concorso pubblico, offerta in borsa o sottoscrizione pubblica;

b) Le entrate derivate dalla privatizzazione saranno utilizzate soltanto per ammortizzare il debito pubblico ed il settore delle imprese statali, per ridurre il debito derivante dalle nazionalizzazioni o per nuovi investimenti di capitale nel settore produttivo;

c) I lavoratori delle imprese oggetto di privatizzazione conserveranno nel processo di privatizzazione della rispettiva impresa tutti i diritti ed obblighi di cui sono titolari;

d) I lavoratori delle imprese oggetto di privatizzazione hanno il diritto di prelazione per la sottoscrizione di una percentuale del rispettivo capitale sociale;

e) Si procederà alla valutazione preventiva dei mezzi di produzione e di altri beni da privatizzare, per il tramite di più entità indipendenti.

2. Le piccole e medie imprese indirettamente nazionalizzate, che non rientrino nei settori di base dell'economia, potranno essere riprivatizzate nei termini di legge.

Art. 297 (Elezioni del Presidente della Repubblica)

Si considerano iscritti nel censimento elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica tutti i cittadini residenti all'estero che si trovino iscritti nei registri elettorali per l'Assemblea della Repubblica il 31 dicembre 1996, mentre le iscrizioni successive sono regolate dalla legge prevista al secondo comma dell'art. 121.

Art. 298 (Regime applicabile agli organi delle autonomie locali)

Fino all'entrata in vigore della legge prevista al terzo comma dell'art. 239, gli organi delle autonomie locali sono costituiti e funzionano nei termini della legislazione corrispondente al testo della Costituzione nella redazione che risultò dalla legge costituzionale n. 1/92, del 25 novembre.

Art. 299 (Data di entrata in vigore della Costituzione)

1. La Costituzione della Repubblica Portoghese è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 2 Aprile 1976.
2. La Costituzione della Repubblica Portoghese entra in vigore il giorno 25 Aprile 1976.